

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXIII

n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E
DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al secondo semestre 2018)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GUALTIERI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 30 dicembre 2019
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	7
-----------------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2018.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	17
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2018.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2018.....	22
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2018.....	24
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	25
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	31
2.1 Cenni introduttivi.....	31
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	32
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	32
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	39
3.1 Cenni introduttivi.....	39
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	40
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	40
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	41

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	47
Affari Esteri.....	49
Affari Interni.....	53
Agricoltura.....	57
Ambiente.....	61
Appalti.....	79
Comunicazioni.....	83
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	87
Energia.....	95
Fiscalità e Dogane.....	99
Giustizia.....	117
Lavoro e affari Sociali.....	121
Libera circolazione delle merci.....	125
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	129
Pesca.....	133
Salute.....	135
Trasporti.....	139
Tutela dei Consumatori.....	149

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari.....	153
Ambiente.....	155
Appalti.....	157
Concorrenza e aiuti di Stato.....	161
Energia.....	163
Fiscalità e Dogane.....	165
Fondi strutturali.....	171
Giustizia.....	173
Lavoro e politiche sociali.....	179
Libera circolazione delle merci.....	185
Libera circolazione dei capitali.....	187
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	189
Proprietà intellettuale	197
Ravvicinamento delle legislazioni.....	201
Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli.....	206
Salute.....	209
Tutela del consumatore.....	211

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2018, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2018

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2018, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 70. Di queste, 60 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 10 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2018)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	50	10	60
Mancata attuazione di Direttive	10	0	10
Totali	60	10	70

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2018)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2018 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 16 procedure, 10 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 5 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2018)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	28	7	12	2	2	8	1	60
Articolo 260 TFUE	3	0	0	0	1	1	5	10
Totali	31	7	12	2	3	9	6	70

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (16 casi), cui seguono i settori “Fiscalità e dogane” con 10 casi, il settore “Trasporti” con 8 casi e il settore “Concorrenza e aiuti di Stato” con 6 casi, quindi i settori “Energia”, “Libera circolazione delle merci” e “Salute” con 3 casi ciascuno e, infine, i settori “Lavoro e affari sociali” e “Libera prestazione dei servizi e stabilimento” con 2 casi ciascuno.


Infine, 17 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2018)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	1	15	16	22,86
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	8,57
Energia	1	2	3	4,29
Fiscalità e dogane	0	10	10	14,29
Lavoro e affari sociali	2	0	2	2,86
Libera circolazione merci	2	1	3	4,29
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	2	2	2,86
Salute	1	2	3	4,29
Trasporti	1	7	8	11,43
Vari settori*	2	15	17	24,29
Totale	10	60	70	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2018, risulta che, dei n. 70 casi esposti, 26 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2018)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	5
Minori entrate erariali	3
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	9
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	0
Totale	26

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2018.

Alla data del 31 dicembre 2018, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2018, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 13 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
5 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 3 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2018



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati il settore "Fiscalità e dogane" con 4 procedure, nonché il settore "Trasporti" con 3 procedure, cui seguono il settore "Ambiente" e "Libera circolazione delle merci" con 2 procedure e, quindi, i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Comunicazioni" con una procedura ciascuno. Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, precisamente nei seguenti termini:

- procedura 2017/2114 “Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)”. Al riguardo, la Commissione ritiene che l’imposta indiretta conosciuta come IRBA, applicata dalla Regione Lombardia sul carburante per autotrazione, sia incompatibile con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. L’IRBA, infatti, non possiederebbe i requisiti che, ai sensi dell’articolo predetto, un’imposta indiretta - gravante un prodotto già colpito da accisa - dovrebbe possedere. Pertanto, l’abolizione dell’IRBA – come richiesta dalla Commissione – determinerebbe un effetto negativo per la finanza pubblica, nei termini di una riduzione delle entrate stimata intorno ai 90 mln di Euro l’anno.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel II semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/4000	Regime IVA applicato ai servizi accessori all’importazione di beni in franchigia	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	MM	Sì
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	MM	No
<i>Ambiente</i> 2017/2181	Non corretta applicazione della Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	MM	No
<i>Trasporti</i> 2018/2079	Assenza del “progressive report” sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale previsto dalla Direttiva 2010/40/UE	MM	No
<i>Trasporti</i> 2018/0190	Mancato recepimento della Direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell’allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	MM	No
<i>Ambiente</i> 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione	MM	No
<i>Trasporti</i> 2018/2100	Servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli commerciali	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i>	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>2018/2010</i>	imbarcazioni da diporto		
<i>Fiscalità e dogane 2018/4002</i>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	No
<i>Comunicazioni 2018/0354</i>	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci 2018/0355</i>	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda il piombo	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2018

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 5. In particolare:

- una procedura è transitata alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura;
- 3 procedure sono transitate, dalla fase del parere motivato, a quella del primo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con il quale si chiede alla Corte UE di accertare che lo Stato UE è venuto meno ai suoi obblighi verso l'Unione;
- una procedura è transitata dalla fase della seconda messa in mora della Commissione, ai sensi dell'art. 260 TFUE, a quella del ricorso ai sensi dell'art. 260 TFUE, con il quale la Commissione chiede, alla Corte UE, di condannare lo Stato UE inadempiente al pagamento di gravose sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che solo una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, con la quale è stato contestato, all’Italia, il mancato integrale recupero degli aiuti erogati in base alla L. R. n. 9 del 1998, ritenuti incompatibili con il diritto dell’Unione. La decisione della Commissione di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 260 TFUE, incrementa il rischio, per la Repubblica italiana, di andare soggetta alle pesanti sanzioni pecuniarie che sarebbero irrogate dall’accoglimento del ricorso della Commissione stessa. Si paventa, pertanto un effetto finanziario negativo connesso all’aumento della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Agricoltura</i> 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	RC	No
<i>Ambiente</i> 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	RC	No
<i>Concorrenza e aiuti di Stato</i> 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	RC ex 260	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	PM	No
<i>Salute</i> 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	RC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2018

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2018, la Commissione europea ha archiviato 3 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, nessuna risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2018

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Fiscalità e dogane 2018/0030</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio	No
<i>Trasporti 2017/2192</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 2015/653/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	No
<i>Tutela del consumatore 2018/0081</i>	Mancato recepimento della Direttiva EU 2015/2302 sui pacchetti di viaggi	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, si rilevano n. 10 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell’art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un’inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall’ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L’evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l’adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l’adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l’adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un’accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del “parere motivato” di cui all’art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell’ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. “penale” in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo “forfettario”.

La suddetta “penale” corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall’emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi unionali. Tale importo “giornaliero” costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di “gravità” (da 1 a 20) ed uno di “durata” dell’infrazione (da 1 e 3) e dell’ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente “n”. Quest’ultimo esprime l’efficacia “dissuasiva” della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la “penale”, come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la “degressività” della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell’esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l’attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la “penale” colpisce l’inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione “forfettaria” punisce l’inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma “una tantum”, ovvero da un importo “giornaliero” da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210)

per i medesimi coefficienti di “gravità” e di “dissuasività” utilizzati nel calcolo della “penale”. A differenza di quest’ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di “durata”.

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l’esempio del predetto coefficiente di “dissuasività”, che, in quanto commisurato all’efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall’esposizione che precede, l’inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l’irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E’ pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l’adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell’Unione, in quanto l’irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l’attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l’attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell’erario pubblico all’attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un’attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell’Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all’adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell’attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all’iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell’Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2009/2034 “Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 17 maggio 2018 la Commissione ha inviato all’Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 10/04/2014, ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, si dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, in ordine al trattamento delle acque reflue (anche di quelle scaricanti in acque “sensibili”). La Commissione ritiene, con la sua messa in mora, che la sentenza in oggetto sia rimasta ancora non eseguita con riferimento, rispettivamente, a 12, 6 e 14 Comuni sparsi sul territorio italiano;

- la procedura n. 2007/2195 “Emergenza rifiuti in Campania”.

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell’Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti (“Discariche”, “termovalorizzatori”, “impianti di recupero dei rifiuti organici”).

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l’onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all’Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

- a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 131.640.000 a titolo di sei penalità semestrali.

Pertanto, sono stati pagati, allo stato, € 151.640.000.

- la procedura n. 2004/2034 “Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue”.

Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all’Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull’intero territorio nazionale).

In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

- a) € 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 30.112.500 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività);

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive".

Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

- 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
- 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

- a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 164.200.000 a titolo di sette penalità semestrali;

Pertanto, sono stati pagati, allo stato, € 204.200.000;

- la procedura n. 2015/2067 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna - Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11".

Tale procedura era pervenuta, nel secondo semestre 2018 e quindi nel periodo di riferimento della presente relazione, allo stadio della “messa in mora” ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea lamentava il mancato recupero integrale degli aiuti illegittimi largiti, dallo Stato italiano, in favore del settore della navigazione in Sardegna. La circostanza per cui la presente procedura è stata archiviata in data 24 gennaio 2019, elimina la possibilità che l’Italia subisca, al riguardo, l’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia ex art. 260 TFUE, la quale avrebbe comportato l’irrogazione di gravose sanzioni pecuniarie. Pertanto, dalla presente procedura, derivano soltanto gli effetti, positivi per la Finanza pubblica, del rientro del gettito degli aiuti sul bilancio dello Stato italiano;

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Al riguardo, si precisa che la Commissione – stante l’indugio delle Autorità italiane nel procedere all’integrale recupero degli aiuti illegittimi – ha provveduto, ai sensi dell’art. 260 TFUE, ad iscrivere formalmente un ricorso contro l’Italia presso la Corte di Giustizia UE, onde ottenere da quest’ultima una sentenza di accoglimento, recante, nei confronti dello Stato UE, gravose sanzioni pecuniarie;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Circa l’ammontare degli aiuti ancora da recuperarsi, con nota del 30/04/2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane.

Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”.

La presente procedura è ferma alla fase della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

- 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000;
- 2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Finora, lo Stato italiano ha già accreditato al bilancio UE la somma di Euro 46.662.000 a titolo di 11 penalità semestrali e pertanto la somma complessiva è pari a € 76.662.000;

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”.

La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.

- **CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e/o la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, la Corte si è pronunciata su 44 casi, di cui 21 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 23 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 21 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2018, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Appalti", "Fiscalità e dogane" con 3 casi, quindi i settori "Lavoro e Politiche sociali" e "Ravvicinamento delle legislazioni" con 2 casi cadauno e, infine, i settori "Fondi strutturali europei", "Ambiente", "Energia", "Giustizia", "Libera circolazione delle merci", "Salute" e "Tutela dei consumatori" con un solo caso ciascuno.

Dei casi suddetti, potrebbe implicare una ricaduta finanziaria, sul bilancio pubblico, il seguente:

- Sentenza sul rinvio pregiudiziale n. C-606/17: "Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Nozione di "contratti a titolo oneroso" – Nozione di "entità pubblica". Al riguardo, la Corte UE ha asserito che gli enti religiosi, definiti dalla normativa italiana come "ospedali classificati" - art. 1 L. n. 132/1968 - sono equiparabili agli enti pubblici solo al limitato fine del loro coinvolgimento nell'erogazione del servizio sanitario nazionale, conservando, per il resto, una natura privatistica. Ne consegue che, ove un'Amministrazione o un organismo di diritto pubblico intendano conferire, a tali "ospedali classificati", la realizzazione di un appalto, devono selezionare questi ultimi tramite procedure comparative – come imposto dalla Direttiva 2014/18/CE e dalle Direttive che hanno sostituito la medesima - non potendo reclutarli per "chiamata diretta". Pertanto, il contratto di appalto di forniture medicinali stipulato, nel caso di specie, da una ASL del Nord-Italia con un ospedale "classificato", sarebbe invalido in quanto contrario alla normativa di riferimento UE: dalla risoluzione di tale contratto, potrebbero ingenerarsi spese legali per l'Amministrazione appaltante. Effetto negativo sulla finanza pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2018 risultano n. 23 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, che comprende decisioni attinenti diversi settori, tra cui "Giustizia" "Proprietà intellettuale" "Libera circolazione dei capitali", "Trasporti" e altri.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2018:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2018)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 11/12/2018 Causa C- 493/17 (Germania)	Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca Centrale Europea – Validità – Programma di acquisto del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzione della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona Euro (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 04/10/2018 Causa C- 242/17 (Italia)	Ambiente – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Direttiva 2009/28/CE – Art. 17 – Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Articolo 18 – Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità – Decisione di esecuzione 2011/438/UE – Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità – Art. 34 TFUE – Libera circolazione delle merci (Ambiente)	No
Sentenza del 12/07/2018 Causa C- 14/17 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie – Specifiche tecniche – Prodotti equivalenti – Possibilità di fornire la prova dell'equivalenza dopo l'aggiudicazione dell'appalto (Appalti)	No
Sentenza del 28/11/2018 Causa C- 328/17 (Italia)	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un'offerta nell'ambito della procedura di aggiudicazione dell'appalto (Appalti)	No
Sentenza del 19/12/2018 Causa C- 216/17 (Italia)	Direttiva 2004/18/CE – Art. 1, par. 5 – Art. 32, par. 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell'accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all'ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell'accordo quadro – Divieto (Appalti)	No
Sentenza del 20/09/2018 Causa C- 510/16 (Francia)	Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modifica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria (Concorrenza e Aiuti di Stato)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 28/11/2018 Cause C- 262/16, C-263/17 e C-273/17 (Italia)	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Art. 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Art. 32, par. 1 – Accesso di terzi – Art. 15, par. 7, e art. 37, par. 6, lett. b) – Oneri di dispacciamento (Energia)	No
Sentenza del 21/11/2018 Causa C- 648/16 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Accertamento tributario – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Principi di neutralità e di proporzionalità – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 18/10/2018 Causa C- 207/17 (Italia)	Politica commerciale comune – Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 25/07/2018 Causa C- 445/17 (Italia)	Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703, 8704 e 8705 – Autofunebri (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 25/07/2018 Causa C- 103/17 (Francia)	Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Accise – Esistenza di un'altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell'energia elettrica – Nozione di "finalità specifiche" – Rispetto di un livello minimo di tassazione (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 19/12/2018 Causa C- 667/18 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Art. 2, punto 4 – Nozione di "beneficiario" – Art. 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo Sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, maggiorata dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale (Fondi strutturali europei)	No
Ordinanza del 27/09/2018 Causa C- 422/18 (Italia)	Procedimento giurisdizionale d'urgenza – Art. 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Art. 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 18, art. 19, par. 2, e art. 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale – Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio – Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado (Giustizia)	No
Sentenza del 06/09/2018 Causa C- 21/17 (Repubblica Ceca)	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Emissione di un'ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze (Giustizia)	
Sentenza del 10/07/2018 Causa C- 25/17 (Finlandia)	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta Direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di "archivio" di dati personali – Art. 2, lett. d) – Nozione di "responsabile del trattamento" – Art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Giustizia)	No
Sentenza del 15/11/2018 Causa C- 308/17 (Austria)	Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di "materia civile e commerciale" – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell'esercizio di poteri pubblici (Giustizia)	No
Sentenza del 20/09/2018 Causa C- 466/17 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti di scuola secondaria – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell'anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 25/10/2018 Causa C- 331/17 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 04/10/2018 Causa C- 12/17 (Romania)	Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 06/11/2018 Causa C- 619/16 (Germania)	Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e l'indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 13/12/2018 Causa C- 385/17	Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa di uno Stato membro che consente di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Germania)	prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative (Lavoro e Politiche sociali)	
Sentenza del 11/07/2018 Causa C- 192/17 (Italia)	Direttiva 1999/5/CE – Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione – Esistenza di norme armonizzate – Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato – Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 13/09/2018 Causa C- 358/16 (Lussemburgo)	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafi 1 e 3 – Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle Autorità nazionali di sorveglianza finanziaria – Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale – Casi contemplati dal diritto penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo (Libera circolazione dei capitali)	No
Sentenza del 06/12/2018 Causa C- 675/17 (Italia)	Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 18/10/2018 Causa C- 606/17 (Italia)	Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Nozione di “contratti a titolo oneroso” – Nozione di “entità pubblica” (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	Sì
Sentenza del 25/10/2018 Causa C- 413/17 (Lituania)	Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 42 – Aggiudicazione – Discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice – Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 21/11/2018 Causa C- 452/17 (Belgio)	Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 19/12/2018 Causa C- 375/17 (Italia)	Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa secondo il modello a concessionario unico – Restrizione – Ragioni imperative di interesse enerale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 14/11/2018 Causa C- 342/17 (Italia)	Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità - Coerenza della normativa nazionale (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/11/2018 Causa C- 310/17 (Paesi Bassi)	Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambiti di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Sapore di un alimento (Proprietà intellettuale)	
Sentenza del 07/08/2018 Causa C- 161/17 (Germania)	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 19/12/2018 Causa C- 219/17 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Procedura disciplinata dalla Direttiva 2013/36/UE nonché dai Regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 – Procedimento amministrativo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca Centrale europea (BCE) – Ricorso avverso atti preparatori emanati dall'Autorità nazionale competente – Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 13/09/2018 Causa C- 594/16 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Articolo 53, paragrafo 1 – Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta – Divulgazione di informazioni riservate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 15/11/2018 Causa C- 648/17 (Lettonia)	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di "circolazione dei veicoli" – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell'aprire la portiera di quest'ultimo (Responsabilità civile da autoveicoli)	No
Sentenza del 04/09/2018 Causa C- 80/17 (Portogallo)	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Veicolo stazionato su un terreno privato – Diritto di regresso dell'organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato (Responsabilità civile da autoveicoli)	No
Sentenza del 21/11/2018 Causa C- 29/17 (Italia)	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio ("Off label") – Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia (Salute)	No
Sentenza del 13/09/2018 Cause C- 54/17 e C-55/17 (Italia)	Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Articoli 5, 8 e 9 – Pratiche commerciali aggressive – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali in ogni caso aggressive – Fornitura non richiesta – Direttiva 2002/21/CE – Direttiva 2002/22/CE – Servizi di telecomunicazione – Vendita di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo di identità dell'abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati – Assenza di previa informazione dei consumatori (Tutela dei consumatori)	
Sentenza del 25/07/2018 Cause C- 632/16 (Belgio)	Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l'efficienza energetica – Omissione ingannevole (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 17/10/2018 Cause C- 393/18 (Regno Unito)	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di "residenza abituale del minore" – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un Paese terzo contro la volontà della madre – Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore (Cooperazione giudiziaria in materia civile)	No
Sentenza del 04/10/2018 Cause C- 379/17 (Germania)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto (Cooperazione giudiziaria in materia civile)	No
Sentenza del 25/10/2018 Cause C- 462/17 (Germania)	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati (Ravvicinamento delle legislazioni)	No
Sentenza del 13/11/2018 Cause C- 47 e 48/17 (Paesi Bassi)	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Art. 5, par. 2, del Regolamento n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti (Giustizia)	No
Sentenza del 14/11/2018 Cause C- 18/17 (Austria)	Adesione di nuovi Stati membri – Repubblica di Croazia – Misure transitorie – Libera prestazione di servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori – Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia (Adesione di nuovi Stati membri)	No
Sentenza del 10/12/2018 Cause C- 621/18 (Regno Unito)	Articolo 50 UE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti (Recesso dall'Unione europea)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2018, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 5 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2018.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2018

SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 48171	Alitalia

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2018, sono 2 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2018

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2018, risultano già deferiti alla Corte di Giustizia – la quale ha meramente accertato l’inadempimento degli Stati membri alle norme UE, senza tuttavia irrogare alcuna sanzione - 5 casi di aiuti di Stato ritenuti illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell’art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all’Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l’obbligo di recupero, all’erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2018

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260

		TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2456 “Aziende municipalizzate”, è pervenuto – dopo che la Corte di Giustizia ha emesso una prima sentenza, di accertamento della necessità di recuperare all'erario gli aiuti contestati – ad una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Appare tuttavia ragionevole - soprattutto alla luce dell’avvenuto recupero del 99, 2% dei finanziamenti in questione e della conseguente revoca della decisione informale di ricorso ex art. 260 da parte della Commissione – ipotizzare che non si addiverà all’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;
- Il caso CR 57/2003, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2012/2201 “Proroga della Legge Tremonti Bis”, è attualmente pervenuto - dopo la sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ex art. 258, con la quale si accertava la debenza, da parte delle imprese beneficiarie, degli aiuti percepiti – alla fase della messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall’Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77. Pertanto, essendo notevolmente avanzata l’attività di recupero degli aiuti in questione, si ritiene che la Commissione si asterrà dal ricorrere una seconda volta, ex art. 260 TFUE, alla Corte UE;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 “Interventi a favore dell’occupazione (contratti formazione lavoro)”, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora recuperato integralmente gli aiuti contestati. Dette sanzioni sono articolate come segue:

- in una penalità consistente nel versamento al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – della somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre, a decorrere dal 17/11/2011 (data della stessa sentenza di condanna), di ritardo nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004;
- in una somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE";
- il caso CR 1/2004, sviluppatosi nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", è attualmente pervenuto allo stadio del formale "ricorso" ex art. 260 TFUE (12/09/2018), con il quale la Commissione ha chiesto l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana. L'avvenuta proposizione di tale ricorso avvicina il rischio che, in tempi brevi, la Corte di Giustizia UE pervenga ad emanare, nei confronti dell'Italia, una sentenza a norma dell'art. 260 TFUE, recante l'applicazione delle predette sanzioni nei confronti dello Stato UE;
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
 - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
 - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC (122/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, i reports forniti da importanti istituzioni e confermati, altresì, dalle Autorità italiane, indicano che: A) non singoli enti, ma intere categorie di pubbliche Amministrazioni continuano a dilatare i tempi, relativi al pagamento dei loro fornitori, sino a più di 100 gg.; B) che tale abnorme e illecito prolungamento dei tempi di pagamento, ben al di là dei termini previsti dagli artt. 4 e 6 della predetta Direttiva, non interessa singole transazioni ma tutte le transazioni realizzate dalle predette Amministrazioni con i rispettivi fornitori; C) che tali irregolarità si prolungano dall’anno 2014.

Stato della Procedura

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato un ricorso (C-122/18) alla Corte di Giustizia UE, ex art 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti) debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	RC (C-443/18)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC (C-433/15)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2015/2174** - ex art. 258 del TFUE

"Xylella fastidiosa in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. fi 2 e 7, l'art. 7, par. 2, lett. c) e l'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al virus della "Xylella fastidiosa". Nel 2013 l'Italia denunciava la presenza di tale morbo nel leccese. Nel corso del 2014 e del 2015, la UE emanava tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE. L'art. 4 della più recente di tali Decisione impone agli Stati UE, nel cui territorio compaia la Xylella, di costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, detto art. 6 impone allo Stato UE: 1) di eradicare in primis le piante "infette" e quindi, nel raggio di 100 metri dalle predette ed entro la Zona Delimitata, tutte le piante presenti, anche quelle assolutamente sane; 2) di monitorare la situazione anche attraverso ispezioni, da eseguire, almeno una volta all'anno, secondo i criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Con riferimento al predetto obbligo di eradicazione, la Commissione rileva che: A) il TAR, investito di diverse impugnazioni degli ordini di eradicazione (emessi dal Governo in esecuzione delle Decisioni UE), ha concesso la sospensione cautelare degli stessi ordini, disattivandone l'applicabilità soprattutto in relazione alle piante "sane"; B) la Procura della Repubblica di Lecce – nell'ambito di un'indagine penale volta ad appurare la natura eventualmente "dolosa" della diffusione del morbo in questione - ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", paralizzando l'applicazione, su di esse, delle già disposte misure di eradicazione; C) circa le piante "infette" non sequestrate (ultimamente, infatti, molte piante sono divenute "infette", in aggiunta a quelle già interessate dal provvedimento giudiziale di sequestro), le relative misure di eradicazione vengono di regola emesse dopo diverso tempo dalla riscontrata presenza del morbo e, inoltre - in virtù delle norme emanate in proposito dalla Regione Puglia - non possono essere attuate qualora non venga individuato o reperito il proprietario della stessa pianta infetta da abbattere, ovvero quando la medesima sia stata qualificata come "monumentale"; D) in forza del pronunciamento n. 10426/2015 del Consiglio di Stato, è stato disposto che, in riferimento ai prelievi da condurre sulle piante (onde valutare se le stesse risultino "infette" o meno), il proprietario delle medesime possa chiedere, in opposizione alle analisi delle Autorità, delle "controanalisi" eseguite in sua presenza, i cui risultati debbono ritenersi prevalenti su quelli delle analisi effettuate dal soggetto pubblico. Quanto agli obblighi, in capo agli Stati UE, di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", la Commissione ha rilevato che la Regione Puglia, pur avendo presentato un relativo "piano d'azione" per il 2017, non ha apportato al proprio bilancio le variazioni idonee a garantire il finanziamento effettivo dello stesso "piano". Quest'ultimo, peraltro, annunciava un'ispezione della "zona cuscinetto" nel periodo aprile-maggio 2017, dei cui esiti la Commissione lamenta di non essere stata ancora messa al corrente.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2018 è stato iscritto un ricorso, ex art. 258 del TFUE, nei confronti dell'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2014/4170** - ex art. 258 del TFUE

“Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la “libera circolazione delle merci” in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il “latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati”. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della “libera circolazione delle merci”, ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta “formaggio” possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta “formaggio”, sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092-** ex art. 258 del TFUE

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Pertanto, l’Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinché tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All’interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come “prelievo supplementare”. L’art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di “prelievi supplementari” il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all’importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai “irrecuperabili” in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell’Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l’ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall’Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell’esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l’Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/0190	Mancato recepimento della Direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2017/2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 6 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 8 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 9 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	RC (C-498/17)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM ex 260 (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2018/2249** - ex art. 258 del TFUE

“Monitoraggio della qualità delle acque. Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non osserva diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/676/CEE. Più precisamente: 1) in prima battuta, l’art. 1 di essa Direttiva impone, a ciascuno Stato UE, di individuare le acque che presentano o potrebbero presentare un inquinamento da “nitrati” provenienti da “fonti agricole”. Tale individuazione viene condotta in base ai criteri menzionati nell’allegato I di essa Direttiva, in base ai quali, in estrema sintesi, tale tipo di inquinamento deve essere ravvisato quando risulti che le acque dolci superficiali e le acque sotterranee contengono più di 50mg/l di nitrati, o che le stesse potrebbero presentare tali valori ove non si intervenga ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, nonché ove risulti che le acque dolci, estuari, costiere e marine siano “eutrofiche” o possano diventarlo nell’immediato ove non si intervenga con le misure indicate dal già citato art. 5; 2) una volta individuate, come dalla Direttiva in questione, le acque inquinate, gli Stati UE debbono, entro 2 anni dalla notifica di quella, “designare”, in termini di “zone vulnerabili”, tutte le zone che “scaricano” nelle suddette acque. Ogni 4 anni, si procede ad una riesamina di dette “designazioni” e ad una loro modifica, ove la situazione reale sia cambiata nel frattempo. Le eventuali modifiche delle “designazioni” vanno comunicate alla Commissione; 3) individuate le “zone vulnerabili”, gli Stati UE, entro 2 anni dalla prima designazione e un anno dalle designazioni seguenti, debbono predisporre dei “programmi di azione”, contenenti le misure di contrasto all’inquinamento da nitrati presente nelle acque inquinate e nelle zone vulnerabili, individuate come sopra. Tali “programmi di azione”, da applicarsi in concreto entro 4 anni dalla loro adozione, debbono contenere le misure di cui all’allegato III; 4) gli Stati UE, come vuole il par. 6 dell’art. 5, elaborano e mettono in pratica adeguati “programmi di controllo” volti a verificare l’efficacia di detti “programmi di azione”: nell’ambito di tale controllo, è obbligatorio valutare, in “punti di controllo prescelti”, il contenuto di nitrati, da origine agricola, delle acque sia superficiali che sotterranee. Ove, da tali controlli, emerga l’inefficacia dei “programmi di azione” come elaborati, gli stessi debbono essere “rivisti”, se del caso integrando, negli stessi, misure “aggiuntive” o “rafforzate” rispetto a quelle già indicate (combinato disposto dei par.fi 5 e 6 di detto art. 5). Ora le criticità in ordine all’attuazione della Direttiva, come rilevate dalla Commissione in base alla più recente Relazione inviata, al riguardo, dall’Italia: 1) nelle zone vulnerabili e in quelle non vulnerabili, presenti sul territorio italiano, sono stati soppressi molti dei “punti di controllo” già esistenti, con il rischio di compromettere l’efficace monitoraggio circa il successo, o meno, dei “programmi di azione” adottati, anche al fine di valutare l’opportunità di inserire, negli stessi, misure “rafforzate” o “ulteriori” (inosservanza del par. 5 dell’art. 5 e della combinazione dei par.fi 5 e 6 dello stesso articolo); molte zone del territorio italiano, che per i rilievi effettuati avrebbero meritato la qualifica di “zone vulnerabili” – con la conseguente applicazione, ad esse, dei “programmi di azione” - non sono state designate come tali (inosservanza dell’art. 3, par. 1)

Stato della Procedura

Il 9 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n.2018/0190** - ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non avrebbe ancora recepito, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva, gli Stati membri della UE debbono porre in essere, entro il 6 giugno 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all'attuazione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i predetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva in oggetto non è stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane – segnatamente il Ministero dell'Ambiente – hanno dato attuazione alla Direttiva 2017/2096 tramite Decreto in data 28 dicembre 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2181** - ex art. 258 del TFUE

"Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione degli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10, 15 della Direttiva 1991/271/CEE, volta a contrastare l'impatto inquinante delle acque reflue urbane prodotte da diverse classi di agglomerati urbani. La presente procedura - la quarta, tra quelle attualmente pendenti e fondate sull'inosservanza delle norme stabilite dalla Direttiva succitata - ha riguardo agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (abitanti equivalenti), i quali scaricano sia in acque "normali" che in acque "sensibili" (sono "sensibili" le acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, come tali meritevoli di una più vigorosa protezione contro l'inquinamento). Si precisa che la presente procedura n. 2017/2181 non si sovrappone alla n. 2014/2059. Quest'ultima, infatti - pur avendo anch'essa ad oggetto la violazione dei predetti articoli 3,4,4, par. fi 2 e 3, e 10, in rapporto alla situazione degli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., scaricanti in acque sia "normali" che "sensibili" - si fonda su un'analisi, da parte della Commissione, dei dati degli "esercizi di rendicontazione" Q-2007 e Q-2009. La presente procedura, invece, si fonda sulla valutazione dei dati risultanti dall'esercizio di rendicontazione Q-2015. Le norme in questione: agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e., il succitato art. 3 impone di scaricare detti reflui in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato I A. L'art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue, prodotte da tali agglomerati, subiscano un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, presentino gli standards di cui all'allegato I, sezione B. L'art. 5, invece, stabilisce che le acque reflue, scaricanti in aree c.d. "sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario", o "equivalente", previsto per i reflui urbani confluenti in aree "normali". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, oltre ai requisiti di cui sopra, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Infine, l'art. 15 impone, alle competenti Autorità dei singoli Stati UE, un controllo, improntato ai criteri di cui all'allegato I D, sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento sopra descritti, onde si verifichi che, effettivamente, tali reflui sono conformi agli standards di cui all'allegato I, sezione B (sopra citato). Lo stesso art. 15 dispone, poi, che i dati, raccolti in esito a tale controllo, siano comunicati alla Commissione entro sei mesi da apposita richiesta. Quanto alla situazione presente in Italia, si precisa che la Commissione ritiene: 1) violato l'art. 3, che prescrive impianti fognari ad esso conformi, non solo quando tali impianti non esistano, ma anche qualora non siano stati ultimati o, pur ultimati, non siano in funzione; 2) violati gli artt. 4 e 5, anche quando gli impianti di trattamento siano in costruzione ma non ultimati o, ultimati, non siano ancora in funzione, o qualora, pur essendo in funzione, le Autorità italiane non abbiano inviato i dati di controllo sulla qualità dei reflui dopo il trattamento; 3) violato l'art. 15, quando i controlli sui reflui, dopo il trattamento, sia stato eseguito in qualche modo, ma non nei termini e nei modi previsti da tale articolo.

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2017/2172** - ex art. 258 del TFUE

“Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato gli articoli 6 e 11 del Regolamento (UE) n. 511/2014, parzialmente attuativo del Protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione. Tale Regolamento è indicato come Regolamento ABS (Access and Benefit Sharing). In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di Nagoya, il Regolamento succitato si applica a decorrere dal 2 ottobre 2014. Ai sensi dell’art. 6 dello stesso, ciascuno Stato dell’Unione europea è tenuto a designare una o più Autorità interne quali responsabili dell’applicazione del Regolamento medesimo, nonché a comunicare alla Commissione, a decorrere dall’entrata in vigore di esso Regolamento, i nomi e i recapiti di tali Autorità ed eventuali loro modifiche. D’altra parte, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Regolamento, gli Stati UE sono altresì obbligati: 1) a stabilire le regole relative alle sanzioni da applicare nei casi di violazione degli artt. 4 e 7; 2) a dotare dette sanzioni delle caratteristiche dell’efficacia, della proporzionalità e della dissuasività; 3) ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’applicazione delle regole inerenti a tali sanzioni; 4) a comunicare alla Commissione, entro l’11 giugno 2015, le regole medesime e tutte le loro eventuali modifiche. Alla Commissione europea, che chiedeva all’Italia le informazioni relative allo stato di attuazione, in tale Stato UE, degli obblighi sanciti dal Reg. 511/2014/UE come sopra menzionati, la Repubblica italiana ha risposto con nota del 24 aprile 2017: da tale nota, risultava che, all’epoca, era ancora in corso il procedimento normativo relativo sia all’individuazione delle Autorità che avrebbero dovuto presiedere all’attuazione del Regolamento in oggetto, sia relativo alla definizione delle sanzioni da applicarsi in ragione delle violazioni al Regolamento stesso. Peraltro, non veniva fornita alcuna calendarizzazione dei lavori di adozione della normativa in proposito. Nella presente “messa in mora”, la Commissione europea precisava altresì che, all’epoca di invio della stessa – vale a dire alla data del 26 gennaio 2018 – non era stata ancora resa edotta, dalle Autorità italiane, né dei nominativi dei soggetti pubblici investiti della funzione di attuazione del Regolamento, né dell’adozione delle regole concernenti le sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive previste nelle ipotesi di violazione alle prescrizioni del Regolamento medesimo. La Commissione conclude, pertanto, che l’Italia ha disatteso gli obblighi sorgenti, a suo carico come a carico di ogni altro Stato UE, dal già menzionato Reg. 511/2014/UE.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2163** - ex art. 258 del TFUE

“Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell’Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l’istituzione di una rete europea di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di “*tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I*” e “*habitat delle specie di cui all’allegato II*”. L’art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l’istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all’allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli “habitat” sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l’obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all’occorrenza, nella predisposizione di “*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*”, e/o nell’adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell’individuazione delle suddette “misure di conservazione”, si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all’obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall’elaborazione ufficiale dell’elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell’adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l’Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all’art. 4 suddetto, all’obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l’Italia ha addotto la complessità dell’iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l’istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall’altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le “misure di conservazione” di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2015/2043** - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l'NO₂ - non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente" contenenti almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, "nel più breve tempo possibile", i valori effettivi entro i limiti suddetti. L'art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell'anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l'NO₂) nel volume d'aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i "valori limite" vincolanti dall'01/01/10 - si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 "zone", i valori limite "annuali" della concentrazione di NO₂ sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente "sfiorati" i valori limite "orari" di NO₂ per un "Agglomerato". Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti "piani di gestione", salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l'adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO₂ si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" idonei alla messa in regola della situazione "nel più breve tempo possibile". I "piani di gestione" presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO₂ nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani". Infine, l'Italia avrebbe violato l'art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione del valore NO₂ circa l'anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2147** - ex art. 258 del TFUE

“Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l’art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell’aria ambiente, di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall’11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. “valori limite”. Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell’aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L’art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell’art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell’Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l’art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di “derogare” al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell’11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un “piano di gestione dell’aria”, con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale “piano di gestione” doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all’allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l’art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un “piano di gestione dell’aria”, recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure “appropriate” a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l’inottemperanza, da parte dell’Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell’aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l’Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell’apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell’adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall’Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sfiorare i valori limite in questione. A tali situazioni “storiche” di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite “giornalieri”, e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 17/10/2018 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059** - ex art. 258 del TFUE

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impone dei trattamenti delle acque “reflue”, idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e” - “abitante equivalente”, si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, o sia troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. L’art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards di cui all’allegato I B. L’art. 5, invece, detta il rispetto di speciali criteri per le acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”, le quali, in quanto costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, risultano meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. Al riguardo, quindi, il già citato art. 5 impone che le acque reflue, scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Il ricorso a tale più incisivo trattamento può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, “la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”. Per l’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali”. La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 758 agglomerati, indicati negli allegati da 1 a 18 del presente “parere motivato complementare”, sono contrari alle succitate disposizioni degli artt. 3 e/o 4 e/o 5, nonché dell’art. 10, della Dir. 1991/271/CEE; 32 “aree sensibili”, individuate all’allegato 19 della stessa Direttiva, non sono in regola con le norme di cui all’art. 5, par. 4, di essa. In sintesi, permane una situazione generale, con emergenze su tutto il territorio italiano, di generale inadempimento alla Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177-** ex art. 258 del TFUE

“Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell’art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell’art. 14, par. 1, co. 1; dell’art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l’art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla “responsabilità ambientale”. Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell’ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l’esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di “Autorizzazioni Integrate Ambientali” (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest’ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell’ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell’imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell’attività industriale sull’ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l’art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinché le imprese “autorizzate” con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l’ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all’Italia che l’ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell’ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall’AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l’area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell’impianto rispetto ai dettami contenuti nell’AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l’ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all’agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella “Relazione” presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell’AIA, idonee ad attenuare l’impatto ambientale delle attività industriali espletate dall’ILVA medesima.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della Direttiva 2002/49/CE. I paragrafi n. 1, rispettivamente dell’art. 7 e dell’art. 8, impongono agli Stati UE un “primo” ciclo di attività e, precisamente: il par. 1 dell’art. 7 obbliga tutti gli Stati UE ad approntare, entro il 30/06/07, delle “mappe acustiche strategiche” redatte in conformità ai criteri di cui all’allegato IV della Direttiva stessa, le quali debbono rappresentare tutti “gli agglomerati con più di 250.000 abitanti”, nonché “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, quindi gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e, infine, gli “aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all’anno” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Il par. 1 del predetto art. 8, poi, impone ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2008, secondo i criteri di cui all’allegato V della Direttiva, dei “piani d’azione” recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell’inquinamento acustico, nei siti in cui le succitate “mappe acustiche” indicano la localizzazione dei soggetti infrastrutturali di cui sopra. Tali obblighi di elaborazione di “mappe acustiche strategiche” e di “piani d’azione” vengono estesi, dai paragrafi n. 2 dei già citati artt. 7 e 8 della Direttiva, ai seguenti assets: dagli agglomerati con più di 250.000 abitanti a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; dagli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all’anno; dagli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all’anno. Il tutto entro il 30/06/2012, per quanto concerne la predisposizione delle “mappe acustiche” sulle entità predette, ed entro il 18/07/2013 per quanto attiene alla predisposizione, circa le medesime, dei relativi “piani di gestione”. Quindi, come precisa l’art. 10, par. 2, lo Stato UE deve “rendicontare” tali attività alla Commissione europea, in particolare comunicando alla stessa i dati risultanti dalle “mappe acustiche strategiche” e le “sintesi” dei piani d’azione, entro sei mesi dalla date indicate dai succitati artt. 7 e 8 e sopra riportate. L’art. 8, par. 7, impone inoltre che il “pubblico” venga coinvolto nel procedimento di elaborazione dei “piani di gestione”, nei termini di cui al paragrafo medesimo. Detti artt. 7 ed 8 prescrivono, poi, che sia le “mappe acustiche”, sia i “piani di gestione”, siano riesaminati ed eventualmente modificati ogni volta che se ne presenti la necessità, cioè a motivo di mutamenti sostanziali della situazione acustica e, comunque, necessariamente ogni “5 anni”. Circa la situazione italiana alla data del presente “parere motivato” (25/01/2018), si citano, fra i vari addebiti mossi dalla UE all’Italia, le contestazioni per cui: 1) per n. 17 agglomerati e n. 22 assi stradali principali esterni – fra quelli di cui al co. 2° dell’art. 7 – non sarebbero state predisposte, nemmeno per la prima volta, le “mappe acustiche strategiche”; 2) per n. 32 agglomerati, n. 858 assi stradali esterni e un asse ferroviario principale esterno – fra quelli citati al co. 2° dell’art. 8 – non sarebbero stati ancora predisposti, neanche per la prima volta, i “piani di azione”; 3) in qualche caso sarebbero state violate le norme sulla partecipazione del pubblico all’elaborazione dei piani d’azione, ex art. 7, par. 5.

Stato della Procedura

In data 25 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia ai sensi dell’art. 258 TFUE – ovvero sia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l’analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche “esistenti”, in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di “messa a norma” delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 17 agosto 2017 è stato iscritto un ricorso (C-498/17) presso la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426** - ex art. 258 del TFUE

“Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull’ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le “discariche” di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all’ambiente e alla salute umana, che derivino dall’esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – per cui rientra nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d’uopo non solo l’espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l’adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito “Sito di bonifica di Interesse nazionale” – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell’ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia “ammissibili” in base ai criteri dell’Allegato II della Direttiva medesima; il “trattamento” dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una “domanda” di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l’invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una “discarica di rifiuti”, poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una “discarica di rifiuti” anche la destinazione di una zona all’interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione ha emesso un “parere motivato complementare”, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034** - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato, con riferimento a numerose situazioni presenti sul suo territorio, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10/04/2014, con la quale lo Stato UE veniva dichiarato inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest'ultima impone che le "acque reflue urbane", attesa la loro attitudine inquinante, vengano gestite con accorgimenti idonei ad evitare o a ridurre eventuali danni all'ambiente e all'uomo. Il predetto art. 3 prevedeva che gli Stati UE, entro il 31/12/2005, dotassero tutti gli agglomerati urbani, con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, sez. A, della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che entro la stessa data le acque reflue, confluenti in reti fognarie dotate dei requisiti predetti, fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, co.mi 2 e 3, precisava inoltre che, ove tali reflui fossero prodotti da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinati a scaricare in aree da definirsi "sensibili" in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa, i medesimi dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposti ad un trattamento "ancora più spinto" ed incisivo di quello "secondario o equivalente" succitato. L'art. 10, infine, imponeva che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere realizzati in modo da garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali", nonché da sostenere le "variazioni stagionali di carico". Rispetto al quadro rappresentato nella sentenza, la Commissione osserva che: 1) la situazione degli 8 Comuni italiani privi, al momento della sentenza, di impianti fognari muniti dei requisiti di cui all'allegato I della Direttiva (art. 3), è stata attualmente sanata "in toto"; 2) la situazione dei 24 Comuni con più di 10.000 abitanti, cui si addebitava di non sottoporre i reflui ad un trattamento "secondario" o "equivalente" prima dello scarico (art. 4), risulta ancora non sanata per i 12 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca di Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Courmayeur, Thiene e Asiago; 3) la situazione dei 22 Comuni, responsabili di non assoggettare le acque reflue, scaricanti in acque "sensibili", ad un trattamento "più spinto" di quello "secondario o equivalente" (art. 5), rimane ancora non sanata per i 6 Comuni di: Pescasseroli, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto; 4) la situazione dei 38 Comuni, i cui impianti di trattamento dei reflui non offrivano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportavano le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto, rimane ancora insanata in ordine ai 14 Comuni di: Pescasseroli, Gradisca d'Isonzo, Calco, Mortara, Pesaro, Urbino, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Partinico, Trappeto, Courmayeur, Asiago e Thiene. In ordine ai casi sopra distintamente elencati ai n.ri da 1 a 4, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 10/04/2014, debba ancora ricevere attuazione dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195** – ex art. 260 del TFUE

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all’Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché l’inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell’attuazione della sentenza, sotto il profilo dell’adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l’Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l’Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l’implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all’assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell’infrazione.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034** - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica Italiana, con sentenza ex art. 260 TFUE, a pagare sanzioni pecuniarie sia in forma forfettaria che di "penale", per non aver dato esecuzione alla precedente sentenza emessa dalla Corte stessa, ai sensi dell'art. 258 TFUE, il 19/07/2012. Con quest'ultima sentenza, la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato l'Italia inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, con riguardo a n. 109 agglomerati situati nel suo territorio. Si precisa, comunque, che al momento in cui la Commissione ha fatto ricorso alla Corte UE - per ottenere, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la sentenza di condanna in apice indicata - l'Italia aveva in parte adempiuto agli obblighi derivanti dalla succitata Direttiva, in quanto aveva reso conforme agli stessi la situazione di 29 agglomerati, tra i 109 sopra menzionati. Tuttavia, rimanendo ancora da sanare la situazione relativa ad 80 agglomerati, come fatto presente dalla Commissione nel suo secondo "ricorso" alla Corte di Giustizia UE, quest'ultima ha condannato l'Italia per la perdurante inosservanza delle norme sancite dalla Dir. 91/271/CE e, precisamente, delle prescrizioni contenute ai seguenti articoli: all'art. 3, per il quale tutti gli Stati UE debbono garantire, circa gli agglomerati con un numero di abitanti da 2.000 a 15.000, o superiore a 15.000 - rispettivamente entro il 31/12/2005 ed entro il 31/12/2000 - che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A; all'art. 4, il quale stabilisce che le acque reflue degli stessi agglomerati urbani, già canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'All.to A, sez. B; all'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e siano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea che tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano solo alle "acque reflue" scaricanti in acque cosiddette "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE, con esclusione, quindi, dei reflui scaricanti in acque "sensibili".

Stato della Procedura

Il 31/05/2018, la Corte UE ha condannato l'Italia, ex art. 260 TFUE, per inosservanza degli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come in appresso descritte: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre, decorrente dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018, di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata, per ogni semestre, una riduzione. Questa sarà pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale rappresentativa del numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati i cui sistemi di raccolta, nonché di trattamento delle acque reflue urbane, sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di "abitanti equivalenti" degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077-** ex art. 260 del TFUE

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all’applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1) l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) l’art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l’art. 9, che subordina l’apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all’Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all’obbligo di messa in regola delle discariche illegali; 2) all’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2185	Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC (C-526/17)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2017/2185** – ex art. 258 del TFUE

“Violazione della Direttiva 2009/81/CE (Direttiva difesa) per la fornitura di unità navali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che sia stato violato il combinato disposto degli artt. 25 e 30 della Direttiva 2009/81/CE, per il quale gli appalti di fornitura di materiale militare, di valore superiore alle “soglie” indicate dall’art. 8 della Direttiva stessa, non possono essere affidati ad un operatore economico scelto direttamente dall’Amministrazione aggiudicatrice senza confronto con altri operatori. La stessa Amministrazione, infatti, è tenuta a pubblicare, nella sezione TED della Gazzetta Ufficiale della UE, un bando per l’attribuzione di tali appalti: in tal modo, tutti gli operatori interessati possono avanzare le rispettive offerte ed ottenerne la valutazione comparata, nell’ambito di una procedura culminante nell’affidamento dell’appalto stesso al concorrente titolare dell’offerta oggettivamente più conveniente. Tuttavia, è consentito che gli appalti in materia di difesa possano essere aggiudicati direttamente dall’Amministrazione, senza procedura competitiva, quando: 1) ex art. 12, gli appalti in oggetto siano affidati da un’organizzazione internazionale la quale, per mezzo dei predetti, si “approvvigioni per le proprie finalità”; 2) ex Considerando 28 ed ex art. 13, l’appalto in questione si inserisca in un “programma di cooperazione” tra gli Stati UE, come quelli, gestiti dall’OCCAR (Organizzazione Internazionale del settore degli armamenti), i quali vedano la partecipazione di almeno “due” degli Stati fondatori dell’OCCAR medesima. Infine: l’art. 346 del TFUE consente ad ogni Stato UE di adottare le misure necessarie a tutelare gli “interessi essenziali della propria sicurezza”, sempre a condizione che esse misure – salvo il caso dei prodotti destinati a fini “specificamente militari” - non alterino le regole della “concorrenza”. Ora: l’OCCAR, per l’Italia, ha affidato direttamente a “Fincantieri”, senza concorso, l’appalto per la fornitura di 6 pattugliatori con ulteriori 4 in opzione (PPA) e una nave di supporto logistico (LSS) (valore circa € 4,3 miliardi), nonché l’appalto per la fornitura di una nave anfibia (LHD) (valore circa € 1,1 miliardi). La Commissione, al riguardo, ritiene che: 1) entrambi detti appalti, avendo un valore “soprasoglia”, vadano affidati con procedura competitiva; 2) la deroga a tale procedura, circa l’appalto dei prodotti PPA e LSS, non è giustificata né in base al predetto art. 12 della Dir. 2009/81/CE - in quanto tale commessa è stata sì affidata da parte dell’Organizzazione internazionale dell’OCCAR, ma non “per le proprie finalità” - né in ragione del succitato art. 13, poiché l’OCCAR ha affidato detti appalti al di fuori di un programma che vedesse coinvolto, oltre all’Italia, almeno un altro Stato UE tra quelli aderenti all’OCCAR stessa; 3) la deroga alle regole competitive, per l’appalto del prodotto LHD, non è giustificata dal succitato art. 346, in quanto, al di fuori dell’ipotesi di appalti per la fornitura di prodotti “destinati a fini specificatamente militari” (in cui non rientra il caso di specie), le misure adottate a protezione della difesa nazionale non possono mai compromettere le regole della concorrenza, le quali impongono che gli appalti delle pubbliche Amministrazioni vengano aggiudicati tramite procedure concorsuali.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione del presente contratto di appalto, richiesta dalla UE, potrebbe comportare l’assunzione di nuove spese riguardanti la difesa legale dell’Amministrazione nei confronti dell’attuale affidatario

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2017/2090** – ex art. 258 del TFUE

“Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli “scaglioni” successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodiché rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola “tranche” di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di “lavori”), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di “verifica” che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la “conclusione” della procedura di “verifica”, di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011** – ex art. 258 del TFUE

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di “concessione” per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, verso un’Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le “concessioni” delle pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a “trasparenza”, “imparzialità” e “parità di trattamento” applicate a tutti gli operatori che intendano parteciparvi. Fra tali procedure, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della “pubblica gara”. In particolare, la normativa che regola quest’ultima soddisfa l’esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l’imposizione dell’obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l’indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri (e non solo quelli, fra di essi, scelti dall’Amministrazione) sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, ove una “concessione” venga in scadenza, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell’affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo di affidare la medesima concessione per “pubblica gara”. Infatti, anche se l’affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse da quelle relative all’affidamento iniziale. Ciò impone l’indizione di una nuova procedura (sempre ispirata ai criteri predetti), ai fini di una nuova valutazione del quadro dell’affidamento e di una nuova selezione dell’affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall’ANAS, una “concessione” relativa alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, con durata fino al 31/10/2028. L’11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Le Autorità italiane chiedevano dunque alla Commissione, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (beneficiaria di proroga automatica), ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Pertanto la Commissione, nello stesso 2009, archiviava la procedura. In seguito, tuttavia, avendo l’Italia disatteso gli obblighi suddetti, la presente procedura veniva riaperta.

Stato della Procedura

Il 4/09/2017 la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 258 TFUE (C-526/17)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell’ambito di eventuali contenziosi con l’affidatario attuale SAT.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0354	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2018/0354** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non ha ancora dato attuazione, nel proprio ordinamento, alla Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritti d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Ai sensi dell’art. 11 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere ogni provvedimento legislativo, regolamentare e amministrativo idoneo a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro e non oltre la data dell’11 ottobre 2018. Di tali provvedimenti, debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2018 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero degli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna	MM ex 260 C-613/11	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	RC ex 260 C-576/18	Si	Variazione di stadio (da MM a RC)
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2015/2067** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, “Moby” e “Vincenzo Onorato”, di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente “sospeso” nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate “fallite” o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'Italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo fallimentare di tali imprese debtrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido “Moby” e “Vincenzo Onorato”, non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte “Moby” e “Vincenzo Onorato” avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la “Vincenzo Onorato”), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementa le pubbliche entrate, con effetto positivo per la finanza pubblica. La possibilità dell'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, comportante l'erogazione di sanzioni pecuniarie, è stata eliminata dall'archiviazione della presente procedura in data 24 gennaio 2019.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l’obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l’Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l’importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l’Italia comunicava l’arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un’ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall’Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell’Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell’Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l’Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l’importo recuperando ascende ancora all’86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 12/09/2018 la Commissione ha iscritto un formale ricorso contro la Repubblica italiana (C-576/18), ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’avvenuta proposizione, da parte della Commissione, di un “ricorso” ex art. 260 TFUE alla Corte UE, rende prossimo il rischio di una sentenza di condanna da parte di tale Corte, con l’applicazione delle relative sanzioni nei confronti dell’Italia: da ciò deriverebbero gravi oneri per la finanza pubblica

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l’Italia inadempiente agli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest’ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell’erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l’INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l’esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch’esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all’obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l’Italia non avrebbe controllato l’attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l’INPS avrebbe talvolta ommesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, rilevando che l’Italia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza C-302/09, ha condannato detto Stato UE a pagare pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall’assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Con nota del 30 aprile 2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l’Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane. Si precisa che l’Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell’01/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all’Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l’importo di una terza penalità semestrale richiesta all’Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456** - ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	RC (C-434/18)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2021** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere espresse nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato - come lamentato nella distinta procedura di infrazione n. 2016/2027 - la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incombenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2016/2027** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi di cui all'art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, concernente la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l'altro, un “programma nazionale”. Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione. Il summenzionato art. 15, poi, stabilisce, al par. 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 04/11/2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana avesse notificato alla Commissione stessa il primo “programma nazionale” - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 02/02/2016, di avere già concluso i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22/02/2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto “programma”, ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di Governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23/02/2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. In data 29/06/2016, le Autorità italiane hanno risposto ai rilievi della Commissione sottolineando che il documento inviato costituiva, in effetti, il “programma nazionale” di cui ai già citati artt. 5 e 15 della Dir. 2011/70/Euratom. Tuttavia, le stesse Autorità precisavano di non aver ancora approvato il testo di tale “programma”, come risultante a seguito delle “osservazioni del pubblico” e delle decisioni finali dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, le quali debbono essere rese, tutte, nell'ambito della già espletata procedura VAS. Dette Autorità, quindi, si impegnavano verso la Commissione - nel caso in cui, nell'ambito della VAS, il testo del “programma” avesse riportato delle modifiche – a trasmettere alla Commissione stessa il testo aggiornato. Aggiungevano poi che il testo trasmesso doveva ancora essere approvato dal Presidente del Consiglio, come dalla vigente normativa interna al riguardo. A seguito di tali chiarimenti, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora assolto l'obbligo di comunicarle la versione definitiva del già citato “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 29 giugno 2018 la Commissione ha iscritto un ricorso nei confronti dell'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2018/4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/4000	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 6 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	RC (C-304/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 10 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/4002** - - ex art. 258 del TFUE

"Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, è stata adottata in attuazione dell'art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria statale 1996) e, successivamente, in attuazione dell'art. 2-ter del DL 7 ottobre 2008, n. 154, come introdotto dalla relativa legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, con la finalità di mantenere sul territorio nazionale i consumi di carburante per autotrazione da parte dei cittadini residenti nelle zone di confine con la Confederazione elvetica. Infatti, la norma nasce come misura per limitare la consolidata prassi, da parte di tali consumatori, di approvvigionarsi di carburante oltrepassando il confine per il vantaggioso prezzo ivi praticato alla pompa. Il provvedimento in questione ha consentito il recupero dell'evasione dei consumi di benzina che si è accentuata nel corso degli anni e che, nel 1998, si era attestata, per il territorio regionale compreso nella fascia dei 20 Km dal confine con la Svizzera, oltre i 114 milioni di litri. Tale provvedimento ha rappresentato e, tuttora, rappresenta un concreto e positivo esempio in cui la Regione ha dato prova di capacità progettuale ed organizzativa, con vantaggi e riflessi positivi nei confronti dei cittadini, del sistema occupazionale, delle casse della Regione e di quelle dello Stato. La citata legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 ha definito in termini generali i criteri e le modalità di gestione dello sconto sul prezzo delle benzine a favore esclusivo dei cittadini residenti nei Comuni distanti fino a 20 Km dal confine nazionale. I provvedimenti attuativi hanno fissato la decorrenza del beneficio a partire dal 1° luglio 2000. Quale "confine nazionale" per la determinazione della distanza dei 20 km, è stato individuato il "valico carrabile di confine più vicino al punto di intersezione del confine amministrativo comunale con la rete stradale pubblica".

Lo sconto è destinato, come già evidenziato, ai privati cittadini per consumi personali e, pertanto, non è cumulabile con l'utilizzo della "scheda carburanti" in dotazione alle aziende. A seguito della valutazione della convenienza economica e per non alterare la concorrenza, la Regione non ha ritenuto di ampliare la fascia di sconto ai Comuni distanti più di 20 km dal confine svizzero, commisurando la misura del beneficio al corrispondente prezzo praticato nel territorio elvetico nella medesima fascia chilometrica. Ai Comuni è stata delegata l'attività di gestione dei rapporti con i cittadini per quanto concerne l'abilitazione e all'accesso al beneficio, nonché l'aggiornamento della banca dati regionale e i controlli; per l'espletamento di tali attività i Comuni ricevono un contributo regionale annuo. Lo strumento utilizzato dai cittadini aventi diritto alla riduzione del prezzo della benzina alla pompa è stata la "carta sconto benzina" accompagnata da codice PIN. Con la D.G.R. n. 1509 del 30 marzo 2011, la carta sconto benzina è stata sostituita dalla Carta Regionale dei Servizi (CRS, oggi TS-CNS Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei servizi), ritenuta strumento più idoneo in virtù della sua diffusione e delle caratteristiche tecniche, sia in termini di sicurezza sia al fine di evitare un utilizzo fraudolento della stessa. Con la D.G.R. n. 3076 del 30 gennaio 2015, ai sensi della citata D.C.R. 431/2014, è stato introdotto il beneficio dello sconto ai rifornimenti di gasolio per autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di sconto A (comuni distanti da 0,000 a 10,000 Km dal confine elvetico) per l'importo, pro litro, di euro 0,08. Negli anni si sono verificate fusioni tra Comuni, oggi i Comuni interessati sono 233.

A quasi circa vent'anni dall'attuazione del provvedimento gli effetti possono ritenersi positivi per il risultato socio-economico ottenuto per il territorio e per i cittadini lombardi ubicati nelle zone interessate. Va sottolineato al riguardo che il provvedimento regionale ha generato ricadute positive

sull'indotto dell'economia della zona interessata. Infatti, la misura ha evitato la chiusura di molti impianti che risentivano negativamente del "pendolarismo del pieno" verso la Svizzera. Ha contribuito inoltre a creare nuova occupazione laddove diversi impianti hanno dovuto assumere personale per far fronte alle vendite di benzina. Nell'ambito del monitoraggio dei prezzi del carburante per il controllo del differenziale, la rilevazione dei prezzi in Svizzera è effettuata, ai sensi del D.M. 25 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di norma con cadenza trimestrale, dall'Ambasciata d'Italia in Svizzera. La Regione, ai sensi del citato D.M. 25 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di gennaio di ciascun anno, comunica all'Agenzia delle dogane l'elenco, riferito all'anno precedente, dei punti di vendita dei carburanti a prezzo ridotto, indicando per ciascuno la relativa fascia di appartenenza ed i litri di benzina e di gasolio erogati a prezzo ridotto. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a determinare la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA da attribuire alla Regione in relazione all'onere finanziario sostenuto per la vendita, a prezzo ridotto, di carburante per autotrazione, entro il limite, comunque, di 20 milioni annui per Lombardia e Piemonte.

Nel merito dei contenuti della nota della Commissione Europea si ritiene necessario illustrare alcuni elementi della normativa statale e regionale che costituiscono la sostanza della misura agevolativa in questione e si discostano dalle premesse rappresentate dalla Commissione medesima a motivazione delle conclusioni finalizzate all'avvio della procedura d'infrazione. Allo scopo occorre evidenziare che le norme statali (art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché art. 2-ter del DL n. 154/2008) e regionali (l.r. n. 28/1999) oltre a definire i limiti e le modalità attuative della riduzione di prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nelle zone di confine con la Svizzera, hanno individuato le modalità di finanziamento della relativa spesa. Originariamente le fonti di finanziamento erano individuate nelle corrispondenti risorse derivanti dai 9/10 dell'accisa sul maggior venduto rispetto al 1999 e, a partire dal 2009, nel limite di 20 milioni di euro, erogate a favore del bilancio regionale quale quota aggiuntiva della compartecipazione all'IVA già attribuita alle Regioni ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ed oggi disciplinata dall'art. 4, del d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Proprio tali fonti possono aver indotto la Commissione a ravvisare violazioni in materia della normativa comunitaria sull'IVA. In considerazione di quanto espresso non appare conferente il rilievo formulato dalla Commissione riferito alla condizione che, testualmente, "la legge Lombardia applica due aliquote IVA effettive diverse ad uno stesso prodotto. Infatti i carburanti offerti dalle stazioni di rifornimento che si trovano entro 20 km dal confine sono assolutamente identici a quelli offerti dalle stazioni che si trovano oltre 20 km dal confine." ed, inoltre, "La Commissione considera pertanto che la legge Lombardia attui un meccanismo di riduzione mediante rimborso dell'IVA poiché, per effetto dello sconto, l'aliquota IVA effettivamente applicata è inferiore a quella prevista dall'ordinamento nazionale (22%)". Infatti, a parere degli uffici regionali, la l.r. n. 28/1999, ha individuato nei beneficiari dell'iniziativa esclusivamente i cittadini residenti nel territorio ricompreso entro 20 km dal confine con la Svizzera, attribuendo ad essi uno sconto del prezzo praticato alla pompa dai gestori degli impianti di distribuzione situati nel medesimo territorio ed in misura inversamente proporzionale alla distanza dal confine (art. 1, comma 2 – in attuazione dell'art. 3, comma 17 della l. n. 549/1995, nonché dell'art. 2-ter, comma 2, del DL n. 154/2008). L'agevolazione di qua si presenta come sostegno alla riduzione della concorrenzialità del prezzo del carburante a favore dei consumatori per l'acquisto di carburante destinato all'uso personale; a nulla rileva la fonte di finanziamento come individuata dalla legge statale citata. Sia la disciplina statale sia la relativa disciplina regionale non intervengono sull'aliquota IVA né, tantomeno, prevedono che lo sconto sia riconosciuto "mediante rimborso" dell'IVA atteso che la stessa non possa essere rimborsata a favore della categoria di soggetti destinatari

dell'agevolazione in quanto dagli stessi non detraibile. L'agevolazione, infatti, si configura quale riduzione del prezzo finale praticato alla pompa a favore dei cittadini in possesso dei requisiti per beneficiare dello sconto. La modalità di riconoscimento dello sconto è mediata attraverso i gestori dei punti di vendita del carburante al momento del suo consumo. I gestori sono tenuti ad assolvere i propri obblighi fiscali versando all'erario l'intera accisa e la conseguente IVA calcolate sul costo di acquisto (non scontato) del carburante. Il gestore dell'impianto di distribuzione, infatti, è tenuto all'applicazione integrale della disciplina fiscale stabilita dal d.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente alle accise sul consumo del medesimo carburante, nonché della disciplina IVA stabilita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alla base imponibile costituita dal coacervo del costo della materia prima nonché delle accise gravanti sulla stessa materia prima. Lo stesso gestore, infatti, espone per ciascun singolo punto di erogazione (colonnina) il prezzo pieno determinato dal costo del carburante maggiorato delle accise gravanti e della relativa IVA assolta ad aliquota ordinaria. Pertanto, lo sconto sul prezzo finale al cittadino è anticipato dai gestori dei punti di vendita della benzina e gasolio allo scopo autorizzati dalla Regione e comunque, situati nella fascia di 20 km dal confine svizzero. Il rimborso cumulativo del valore degli sconti anticipati dai gestori avviene su base settimanale.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La questione riguarda la disciplina della concessione di sconti sui carburanti ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra Italia e Svizzera, prevista dalla Legge regionale n. 28/99 della Regione Lombardia.

In applicazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 154/2008, è stato emanato il decreto attuativo 25 febbraio 2009, di concerto tra il Dipartimento delle Finanze e la Ragioneria Generale. Tale decreto individua le modalità con le quali annualmente viene rimborsato alla regione Lombardia l'onere sostenuto per praticare la riduzione di prezzo alla pompa.

L'importo da riconoscere alle regioni è determinato sulla base dei litri di carburante erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente (certificati dall'Agenzia delle Dogane) e dell'ammontare dei rimborsi erogati ai gestori degli impianti, secondo un meccanismo di acconto e saldo.

Le risorse di cui trattasi sono stanziare sul capitolo di spesa 2863 (Centro di responsabilità della Ragioneria Generale dello Stato) e sono erogate alle regioni secondo gli importi comunicati.

In particolare, il Decreto legge n. 154/2008, convertito con la legge nazionale n. 189/2008, ha attribuito "alle regioni confinanti con la Svizzera, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'Iva determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto".

Il mero trasferimento di risorse da Stato a Regioni, a rimborso dell'onere finanziario sostenuto, non può avere alcun impatto sui capitoli delle entrate IVA considerati nel calcolo delle risorse proprie IVA.

L'introduzione di tale norma è finalizzata a limitare la consolidata prassi, da parte dei residenti nei comuni prossimi alla Svizzera, di approvvigionarsi di carburante oltrepassando il confine per il vantaggioso prezzo ivi praticato alla pompa.

È pertanto ragionevole ipotizzare che tale disposizione consentirebbe il mantenimento o l'incremento dei consumi di carburante nella fascia di confine con la Svizzera con conseguente potenziale incremento di gettito.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2018/4000 - ex art. 258 del TFUE

“Regime IVA applicato ai servizi accessori all’importazione di beni in franchigia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

È contestata la determinazione della base imponibile ai fini IVA dei beni importati nella misura in cui il combinato disposto degli articoli 9 e 69 del DPR 633/1972 IVA (anche ad esito delle modifiche apportate con l’articolo 12 della legge europea 2014, n. 115 del 29 luglio 2015, a seguito della procedura di infrazione 2012/2088, successivamente archiviata), non appare conforme al combinato disposto degli articoli 86 e 144 della direttiva IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 4 ottobre 2017, C-273/16, Fedex.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 la Commissione europea ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Precedentemente, con sentenza del 4 ottobre 2017 relativa alla causa di rinvio pregiudiziale C-273/16, la Corte di Giustizia aveva accolto le argomentazioni sostenute dalla Commissione europea, nell’ambito dello stesso rinvio pregiudiziale, afferenti la presunta difformità delle disposizioni nazionali rispetto a quelle unionali relativamente al regime IVA applicabile ai servizi accessori all’importazioni di beni in franchigia IVA.

Al fine di superare le censure, sollevate dalla Commissione nel quadro del procedimento sopra indicato, era apparsa opportuna una modifica dell’articolo 9 del d. P.R. n. 633/1972. Pertanto è stato predisposto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, uno schema di norma inserito nel disegno di legge contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (disegno di legge europea 2018). Tale norma di adeguamento è stata inserita all’articolo 11 del ddl europea 2018, adottata con Legge 3 maggio 2019, n. 37. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’Agenzia delle Dogane competente per materia ha fornito i seguenti elementi informativi:

- in base alle disposizioni in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate recate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU) (artt. 69-72), il valore imponibile ai fini daziari è costituito dal valore effettivamente pagato o da pagare integrato dai costi accessori, nella misura in cui essi sono a carico dell’acquirente;
- sotto il profilo doganale, pertanto, è evidente che il valore dichiarato della merce importata, comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni di cui all’art. 12 del DPR n. 723/1965, non è gravato da dazio e IVA.

In considerazione della prassi già adottata dall’Amministrazione doganale competente, alla modifica normativa de quo non si ascrivono effetti di gettito.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054** - ex art. 258 del TFUE

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

È contestata l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati nei natanti da diporto privati in contratto di noleggio, senza rifiuto esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell’utilizzatore finale, contravvenendo così agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea citando in particolare la sentenza del 13 luglio 2017, *Vakarų Baltijos laivų statykla*, C-151/16, e la sentenza del 21 dicembre 2011, *Haltergemeinschaft*, C-250/10, in base alle quali l’esenzione è esclusa per coloro che utilizzano le imbarcazioni da diporto a fini privati e non a fini commerciali.

La procedura di infrazione è stata aperta ad esito della chiusura negativa del progetto pilota 7428/15/TAXU, di pari oggetto.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

L’Italia ritiene di applicare correttamente la disciplina armonizzata in virtù dell’interrelazione delle norme armonizzate che disciplinano il settore delle accise e delle norme di settore che disciplinano il noleggio delle imbarcazioni da diporto che in nessun caso consentono al “noleggiatore” di disporre di un titolo giuridico che lo autorizzi ad utilizzare direttamente l’imbarcazione, ma solo di fruire del complesso servizio offerto dal noleggiante. Inoltre, in considerazione del divieto di uso privato di un’imbarcazione da diporto destinata ad uso commerciale, è altresì escluso che un noleggiante possa utilizzare per fini privati l’imbarcazione da diporto destinata a fini commerciali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Al momento si resta in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2010** - ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

Con lettera del 21 febbraio 2018 il Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari ha richiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze italiane notizie sull’applicazione degli articoli 56 e 59 bis della direttiva IVA in caso di locazione o noleggio a breve termine delle imbarcazioni da diporto, a seguito di non meglio identificate informazioni pubblicate dalla stampa (“Malta files”, “Paradise papers”). A seguito di istruttoria interna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha risposto con lettera del 14 maggio 2018, indicando che la disciplina applicata è estremamente rigorosa e non ha nessun fine agevolativo, ma intende determinare il luogo di effettiva utilizzazione sulla base di criteri obiettivi e di semplice applicazione.

Con la procedura di infrazione 2018/2010, viene contestata la violazione degli obblighi di cui agli articoli 56 e 59 bis della direttiva IVA e la violazione del sistema delle risorse proprie, nel caso in cui la violazione della direttiva IVA venisse accertata.

Si precisa a tale ultimo riguardo che, pur essendo contestate sia la violazione IVA che la violazione risorse proprie, tale ultima contestazione deve ritenersi subordinata all’accertamento della violazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

POSIZIONE DELL’ITALIA:

L’Italia ritiene di applicare correttamente l’articolo 59 bis che in deroga all’articolo 56 della direttiva IVA consente di considerare il luogo di prestazione di un servizio come se fosse situato al di fuori della Comunità quando il luogo di effettiva utilizzazione ed effettiva fruizione dei servizi avvenga al di fuori della Comunità, al fine di prevenire casi di [inter alios] distorsione della concorrenza. Il sistema adottato dall’Italia è infatti adottato dai maggiori Stati che affacciano sul Mediterraneo i cui operatori si trovano in diretta concorrenza con gli operatori stabiliti sul territorio nazionale e anche dagli Stati i cui operatori si trovano indirettamente in concorrenza con quelli stabiliti sul territorio nazionale nella misura in cui determinano le scelte di altri Stati membri con cui la concorrenza è diretta.

Con riguardo alla richiesta relativa alle risorse proprie e agli interessi di mora di cui all’articolo 12 del Regolamento n° 609/2014, si osserva che fino all’accertamento della violazione il debito risorse proprie non può assumere carattere definitivo ai sensi dell’articolo 98 del Regolamento finanziario 1046/2018

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Con l’ausilio di esperti della disciplina di settore, al fine di una compiuta spiegazione dei suoi effetti, si ritiene di dover intraprendere ulteriori interlocuzioni con i competenti Servizi della Commissione Europea al fine di verificare e dimostrare la corretta applicazione da parte dell’Italia della direttiva IVA e di conseguenza del sistema delle risorse proprie. Sono in corso interlocuzioni con gli altri SM destinatari di procedure analoghe (FR, MT, EL, CY).

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La disciplina adottata ed oggetto di censura non costituisce un'agevolazione, ma una modalità semplificativa della riscossione dell'IVA.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2017/2114 - ex art. 258 del TFUE

“Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ha evidenziato che con l’introduzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, ad opera dell’art. 17 del decreto legislativo 21.12.1990, n. 398, emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 158 del 14 giugno 1990, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/118/CE (articolo 1, paragrafo 2). In particolare, la Commissione europea ha ritenuto che non sia ravvisabile, in relazione all’IRBA riscossa in alcune regioni a statuto ordinario, l’esistenza della finalità specifica richiesta dall’articolo 1, paragrafo 2 sopramenzionato né delle altre condizioni ivi indicate necessarie a consentire la coesistenza, nel sistema fiscale nazionale, dell’accisa armonizzata sulla benzina e di altre imposte indirette supplementari sullo stesso prodotto.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Prima dell’invio della predetta messa in mora, la Commissione europea aveva inviato, il 4 aprile 2017, una richiesta di informazioni sotto forma di progetto pilota (identificato come EU Pilot 9174/17/TAXU), con riguardo all’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) fornita da impianti di distribuzione.

Le argomentazioni difensive dell’Amministrazione Fiscale italiana, tuttavia, sono state respinte dalla Commissione europea, che ha pertanto aperto la presente procedura di infrazione 2017/2114.

Successivamente, la difesa da parte italiana, già elaborata in occasione della risposta al progetto pilota 9174/17/TAXU, è stata ulteriormente analizzata e precisata alla luce delle osservazioni della Commissione europea, consultando tutti i soggetti coinvolti. Gli elementi così predisposti sono stati inviati ai competenti Servizi della Commissione, che li ha ricevuti in data 18 settembre 2018.

In data 8 ottobre 2018 la Commissione Europea ha chiesto alle Autorità italiane l’invio di un progetto normativo (ed il relativo cronoprogramma di adozione) volto a conformare la legislazione italiana alle disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

In risposta a tale ultima richiesta, con nota dell’8 novembre 2018 sono stati forniti ai competenti Servizi della Commissione Europea elementi informativi, rappresentando, in particolare, l’intenzione delle Autorità italiane di aderire pienamente ai rilievi formulati nella lettera di costituzione in mora e prospettando, quale prima soluzione di adeguamento preferita, l’abrogazione della norma istitutiva del tributo (salva la relativa valutazione sulla fattibilità tecnico-finanziaria nonché politica dell’abrogazione).

In subordine, nel caso in cui la strada dell’abrogazione non fosse percorribile, la seconda opzione di adeguamento sarebbe rappresentata dalla riformulazione della disciplina del tributo secondo l’articolo 1, par.2, della Direttiva 2008/118/CE, con l’individuazione delle finalità specifiche ed esclusive del relativo gettito.

Con riferimento, infine, al quadro temporale di adozione della nuova misura, è stato segnalato alla Commissione, quale possibile veicolo normativo utile, la legge di bilancio 2019.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La proposta normativa in esame abroga le disposizioni vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione – IRBA.

Relativamente agli effetti finanziari, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi alle regioni interessate, si stima una perdita di gettito annua di circa 90 milioni di euro per l'imposta in esame.

Tenuto conto anche degli effetti relativi a IVA e imposte dirette, si riporta di seguito una tabella con gli effetti finanziari nell'ipotesi di decorrenza della disposizione dal 1° gennaio 2019.

	2019	2020	2021	2022
IRBA	-90,27	-90,27	-90,27	-90,27
IVA	-17,87	-17,87	-17,87	-17,87
IRES/IRPEF	0,00	2,76	1,58	1,58
IRAP	0,00	0,67	0,36	0,36
TOTALE	-108,14	-104,71	-106,20	-106,20

In milioni di euro

Un'altra possibilità consisterebbe, invece, nell'abolire l'imposta contestata e, al contempo, prevedere la facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire con proprie leggi un nuovo tributo. Tale nuova imposta potrebbe riguardare non solo la benzina per autotrazione, come attualmente previsto, ma anche gli altri carburanti per autotrazione (gasolio, GPL e metano).

Del nuovo tributo andranno previsti: la base imponibile, i soggetti passivi e la misura massima del tributo per ciascun carburante.

Per garantire l'osservanza del requisito della specifica finalità, prescritto l'articolo 1, paragrafo 2, dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, si potrebbe prevedere che la regione istituisca un apposito fondo dove far affluire il gettito del tributo, che deve essere destinato all'adozione di specifiche misure volte ad incentivare una minore produzione di fattori inquinanti e all'adozione di strumenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

L'adozione di tale soluzione alternativa potrebbe, però, generare ulteriori procedure di infrazione a carico delle regioni che adottassero una siffatta imposta, in quanto i criteri che regolano la "finalità specifica" sono assai stringenti e devono essere conformi agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana relativa all’aliquota ridotta dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa non di lusso in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18, e 49 del Trattato TFUE. L’art. 18 vieta ai singoli Stati UE di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 49 conferisce ai cittadini di ogni Stato UE il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest’ultimo Stato. In Italia il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che devono essere “registrati” (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, l’imposta è fissata al 9% ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso” e ricorrendo talune condizioni relative all’acquisto della c.d. “prima casa”, l’imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è situato detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 2% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese d’origine. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, contraria al predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di “stabilimento”, la Commissione ravvisa nella fattispecie la violazione della “libertà di stabilimento” di cui all’art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, devono essere le stesse e per gli operatori “interni” a tale Stato e per quelli “transfrontalieri”. L’Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie “oggettivamente comparabili” e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee. Non si ravvisano situazioni analoghe trattate in modo diverso. Per come è stata ricostruita l’intera agevolazione apparirebbe evidente che l’auspicata equiparazione del trattamento fiscale “dei non residenti che intendano stabilirsi in Italia con il trattamento fiscale dei non residenti che non intendono stabilirsi in Italia” potrebbe minare la coerenza del sistema fiscale alterando l’equilibrio interno dell’agevolazione che è costruita sulla base di un legame specifico con il Comune in cui l’immobile viene acquistato, legame specifico da cui il legislatore ha ritenuto di poter prescindere solo rispetto alla condizione specifica dell’emigrante. Si ribadisce in proposito che l’Italia non sarebbe in condizione di prevedere la

medesima agevolazione per il cittadino emigrato da altro Stato membro; solo l'altro Stato membro o una disciplina armonizzata sarebbero in grado di garantire un tale analogo trattamento.

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Tanto premesso, si rinvia alle valutazioni politiche che ritenessero utile e opportuno la formulazione di una norma che abroghi l'agevolazione oggetto della contestazione *de quo*.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2018 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Da interlocuzioni della Rappresentanza con i competenti Servizi della Commissione Europea è stato più volte minacciato il rischio di deferimento in Corte.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 7- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

“Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l’art 8 della Decisione 94/728/CE (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio evaso sarebbe stato di € 2.120.309,50. Così “accertata”, tale obbligazione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e il 03/05/1999 uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” - l’Italia stessa sostiene che il momento dell’“accertamento” sarebbe stato viziato e quindi come non fosse stato. Detto accertamento infatti sarebbe stato solo congetturale, risultando possibile, la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio, solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l’Italia rilevava che la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva inoltre che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per oltre 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi e che la normativa UE sopra citata non richiede che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana di Palermo.

Stato della Procedura

Il 4/05/2018 la Commissione ha presentato un ricorso contro la Repubblica Italiana, ex art.258 del TFUE (Causa C-304/18). Si resta in attesa della sentenza.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/95, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’articolo 1, comma 187, della legge n. 244 del 2007 ha modificato l’articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari. In tale contesto non sembrano ravvisarsi aspetti di incompatibilità della normativa sopra illustrata con la Direttiva 2003/96/CE; l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima regione versano allo Stato per intero la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Il 27 aprile 2017 è stata emessa la decisione sul ricorso. Il 15 giugno 2017, nel corso di una riunione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche europee e la Commissione europea – DG TAXUD (riunione “pacchetto” concernente le procedure d’infrazione e casi EU Pilot in materia fiscale e doganale), le Autorità italiane, a fronte della decisione di ricorso adottata dalla Commissione, hanno manifestato l’intenzione di restare ferme nella volontà di difendere la norma regionale in Corte di giustizia, sia sotto il profilo giuridico che sostanziale (la norma regionale non pregiudica le risorse proprie UE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) relativamente alle esenzioni previste dall’articolo 12”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell’articolo 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l’aver messo fuori campo operazioni che tutt’al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l’eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva IVA e delle condizioni di cui all’articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell’evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica.

Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all’atto di Messa in Mora Complementare relativa al non corretto recepimento dell’articolo 132, 1, lett. f) della direttiva IVA, con l’articolo 10, comma 2, del decreto IVA.

La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui:

- a) limita l’esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone);
- b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l’esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un’attività esente);
- c) non subordina l’esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L’Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell’applicazione concreta dell’esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3 giugno 2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

Un’ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012.

Una risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze di comune accordo con Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 5934 del 13 luglio 2012.

Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Nel corso della riunione di giugno 2017 tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee, i competenti Servizi della Commissione Europea avevano indicato l’intenzione di archiviare tout-court la procedura con riguardo ai seguenti punti:

- i) Definizione di attività economica;

- ii) Definizione della soggettività passiva;
- iii) Inclusione o esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cessioni o prestazioni identiche in funzione della finalità del soggetto che le effettua;
- viii) Esenzione per biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie e pinacoteche;
- ix) Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche.
- Con riferimento, invece, ai seguenti altri punti, sarebbero disponibili alla definitiva archiviazione della procedura a fronte dell'impegno delle Autorità italiana a versare una compensazione sulle risorse proprie:
- iv) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona a favore dei propri soci, associati o partecipanti dietro pagamenti di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- v) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
- vi) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA della somministrazione di alimenti e bevande a soci, associati o partecipanti effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui le associazioni di promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, svolgono l'attività istituzionale, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- ix) Mancata previsione di talune esenzioni obbligatorie.

Impatto finanziario

1. Mancanza del presupposto giuridico per la compensazione.

Il Regolamento 1553/89 prevede che al fine della determinazione delle risorse proprie I.V.A., devono essere prese in considerazione a titolo di compensazione:

- le operazioni elencate nell'allegato X parte A delle direttive 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti;
- le operazioni elencate nell'allegato X parte B della direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare dall'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero sottoposte a tassazione;
- le operazioni di cui all'art. 391 della Direttiva assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri. Per tali operazioni la base delle risorse I.V.A. si calcola come se le stesse fossero esenti.

Tale elenco di operazioni oggetto di compensazione è da considerarsi tassativo.

Una eventuale nuova compensazione può essere contemplata, in occasione di procedura di infrazione, esclusivamente a titolo cautelativo, solo nel caso in cui si scelga di pagare un importo provvisorio di risorse proprie, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia. Infatti un tale accantonamento può essere concepito solo al fine di evitare l'imposizione degli oneri dovuti per gli interessi di mora per mancato versamento delle risorse proprie nei tempi richiesti.

Da qui, l'assenza di presupposto giuridici sia ai fini del Regolamento 1553/89 che nell'ipotesi di chiusura della procedura a normativa invariata.

2. Aleatorietà della quantificazione

In relazione alla quantificazione espressamente richiesta dalla Commissione, si sottolinea che, non esistendo informazioni specifiche sia in relazione alle operazioni svolte, che alle tipologie di soggetti individuati, allo stato, non è possibile effettuare una stima.

3. Conseguenze a lungo termine.

Si sottolinea inoltre che le risorse proprie IVA sono assoggettate ad audit periodico da parte della DG Budget e monitoraggio normativo da parte della DG Taxud.

Nell'ipotesi di allargamento del beneficio della non imponibilità al Terzo settore, si amplierebbe notevolmente la platea di soggetti coinvolti. Con i dati ad oggi disponibili non è possibile prevedere gli effetti finanziari sulle risorse proprie.

A giugno 2017, i competenti Servizi della Commissione hanno manifestato la disponibilità ad archiviare la procedura a fronte dell'impegno dell'Italia a versare le corrispondenti risorse proprie. Le trattative al riguardo si sono arenate a dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

In relazione alla quantificazione espressamente richiesta dalla Commissione, si sottolinea che, non esistendo informazioni specifiche sia in relazione alle operazioni svolte, che alle tipologie di soggetti individuati, allo stato, non è possibile effettuare una stima.

4. Conseguenze a lungo termine.

Si sottolinea inoltre che le risorse proprie IVA sono assoggettate ad audit periodico da parte della DG Budget e monitoraggio normativo da parte della DG Taxud.

Nell'ipotesi di allargamento del beneficio della non imponibilità al Terzo settore, si amplierebbe notevolmente la platea di soggetti coinvolti. Con i dati ad oggi disponibili non è possibile prevedere gli effetti finanziari sulle risorse proprie.

A giugno 2017, i competenti Servizi della Commissione hanno manifestato la disponibilità ad archiviare la procedura a fronte dell'impegno dell'Italia a versare le corrispondenti risorse proprie. Le trattative al riguardo si sono arenate a dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246** - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4199	Non conformità della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime “transfrontaliere” di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell’Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all’art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti - come impone l’art. 12 della Direttiva stessa, affinché di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino “transfrontaliero” - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell’Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all’art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L’11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/4199** - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2018/0264** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Ai sensi dell’art. 7 di detta Direttiva (UE) 2017/164, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 21 agosto 2018, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 settembre 2018 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2017/0532** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.

Ai sensi dell’art. 8 di detta Direttiva (UE) 2015/1794, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 10 ottobre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stato comunicato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva in oggetto nel diritto interno, mediante il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/0355	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'Allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda il piombo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/0029	Mancato recepimento della Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2018/4021** – ex art. 258 del TFUE.

“Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta, alla Repubblica italiana, la non corretta applicazione della Direttiva 2014/68/UE, che ha sostituito la precedente Direttiva 97/23/CE. Entrambe stabiliscono che i prodotti qualificabili come “attrezzature a pressione” vengano muniti di determinati requisiti di sicurezza, in difetto dei quali non possono essere messi né in commercio né in servizio in nessuno Stato UE. Nel caso di specie, si considera il tipo particolare di “attrezzatura a pressione”, rappresentato dai serbatoi per lo stoccaggio del GPL (c.d. “recipienti per GPL”). Il combinato disposto dell’art. 3 e 10 della succitata Dir. n. 97/23/CE stabiliva che le attrezzature a pressione, per poter essere commercializzate e messe in servizio, dovessero in primo luogo subire, da parte di un “organismo di valutazione della conformità”, una “valutazione di conformità” ai requisiti tecnici di sicurezza indicati dalla Direttiva medesima (in particolare dall’allegato I), quindi essere accompagnate e da una relazione scritta del fabbricante (attestante l’avvenuta valutazione positiva della conformità) e dalla marcatura CE. La Direttiva disponeva, poi, che le procedure per la valutazione della conformità fossero diverse, a seconda del grado di pericolosità dell’attrezzatura. Un inciso: la successiva Dir. 2014/68/CE ha ripreso ed integrato le disposizioni di sicurezza previste dalla succitata Dir. 97/23/CE. Ora: da parte di ciascuno Stato UE (compresa l’Italia), la predetta Dir. 97/23/CE doveva essere recepita entro il 29/05/1999 ed applicata in concreto, invece, a partire dal 29/11/1999. Per consentire l’adeguamento graduale, da parte degli operatori economici, alle norme sancite da essa Direttiva, l’art. 20, par.1, della stessa ha definito un “periodo transitorio”: in base ad esso, le attrezzature a pressione che risultassero, alla predetta data del 29/11/1999, conformi non alla Direttiva medesima ma alla normativa interna relativa alle medesime attrezzature, sarebbero potute essere “messe in commercio” fino alla successiva data del 29 maggio 2002 e, inoltre, essere “messe in servizio” anche “oltre tale data”. Tanto premesso, la Commissione osserva che la facoltà di “mantenere in servizio” i “recipienti GPL”, non conformi alla Dir. 97/23/CE ma solo alla normativa nazionale di riferimento, anche oltre la data del 29 maggio 2002 (purché immessi sul mercato entro il 29/05/2002), suppone che tali attrezzature fossero rimaste nello stato originario e non fossero state sostanzialmente modificate dopo l’entrata in vigore della medesima Direttiva (29/11/1999). Infatti, ove tali recipienti GPL avessero subito modifiche sostanziali dopo il 29/11/1999, essi avrebbero dovuto acquisire, per essere tenuti in servizio, i requisiti di sicurezza di cui alla Dir. 97/23/CE, o, se modificati dopo il 19/07/2016 (data in cui è entrata in vigore la Dir. 2014/68/UE), i requisiti stabiliti da quest’ultima Direttiva. In Italia, tuttavia, circa 900.000 recipienti di GPL, rientranti nel regime transitorio (vedi sopra), sarebbero stati, dopo l’entrata in vigore prima della Dir. 97/23/CE, poi della Dir. 2014/68/UE, “ricondizionati”, venendo cioè a subire la modifica sostanziale consistente nel loro cambiamento di destinazione (da un uso all’aperto ad uno sottoterra): ciò, senza che fossero stati messi a norma con i requisiti stabiliti dalle Direttive in questione.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2018/0355** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l’allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda il piombo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l’allegato II della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico per quanto riguarda il piombo.

Ai sensi dell’art. 2 di tale Direttiva, gli Stati membri, entro la data del 28 ottobre 2018, pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto le informazioni predette non le sono state ancora comunicate, ritiene la Direttiva, di cui si tratta, non ancora attuata nella Repubblica italiana

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2018/0029** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol, e adegua le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai sensi dell’art. 2 di detta Direttiva, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 12 dicembre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2018 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in questione mediante il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2017. Si precisa che in data 11 aprile 2019 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2018/2175** – ex art. 258 del TFUE

“Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, rimarrebbe sotto diversi profili inattuata la Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, che individua quali condizioni debbono sussistere affinché uno Stato UE - il quale consente l'accesso ad alcune professioni solo ai titolari di un certificato, diploma, o qualsivoglia altro titolo (c.d. professioni “regolamentate”) – sia obbligato a riconoscere come idonei a tali professioni, sul suo territorio, i titoli che abilitano all'esercizio delle stesse in altri Stati UE. L'Italia ha attuato le modifiche, apportate alla Dir. 2005/36/CE dalla Dir. 2013/55/UE, tramite il D. Lgs. n. 206/2007. Di seguito, alcuni rilievi della Commissione: l'Italia non avrebbe osservato l'obbligo (ex art. 59, par. 1, della Direttiva) di aggiornare regolarmente, presso la “Banca dati delle professioni regolamentate”, l'elenco delle “professioni regolamentate” esistenti nel suo ordinamento; l'Italia non avrebbe fornito l'elenco completo delle specifiche professioni regolamentate per le quali si è riservata, come concesso dall'art. 7, par. 4, di “verificare” la compatibilità dei titoli transfrontalieri con le esigenze generali della salute e della sanità pubblica, né, riguardo ad alcune di tali professioni, avrebbe precisato le ragioni per cui la mancata verifica pregiudicherebbe le suddette esigenze; l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione, nei modi prescritti dalla Direttiva, circa i requisiti - richiesti dall'ordinamento nazionale per l'accesso ad una certa professione regolamentata - che fossero o non pertinenti a tutelare le esigenze attinenti a tale esercizio, o che, pur essendo coerenti con esse, imponessero dei sacrifici “eccessivi” agli esercenti dette professioni (c.d. “proporzionalità” di detti requisiti); l'Italia, oltre a non osservare tale obbligo di notifica, continuerebbe a richiedere, ai titolari delle specifiche “professioni regolamentate” dell'“agente immobiliare” e dell'“avvocato”, dei requisiti sia “sproporzionati”, che “discriminatori” (adonta dell'art. 59, par. 3), che lesivi della “libertà di stabilimento” ex art. 49 del TFUE. Infatti, all'agente immobiliare è vietato l'esercizio di qualsiasi altro tipo di attività (art. 5, co. 3, della L. 39/1989), pur osservando, la UE, che l'imparzialità del predetto sarebbe ugualmente garantita tramite il divieto, meno dirompente, di interdirlgli l'esercizio delle sole attività rispetto alle quali sussista, in concreto, uno specifico conflitto di interessi. Il divieto generalizzato previsto dalla legge italiana, inoltre, lede la libertà economica dell'operatore, sancita dall'art. 49 TFUE. Inoltre: l'art. 2 del Decreto 47/2016 dispone che, dopo 5 anni dall'iscrizione di un avvocato all'Albo professionale, si verifichi che il predetto abbia trattato, ogni anno, almeno 5 affari “giudiziali” in Italia, a pena di cancellazione dall'Albo predetto. La UE osserva che un tale requisito, la cui mancanza comporta una sanzione grave come la predetta, è “sproporzionato” rispetto allo scopo che intende perseguire, che è quello di garantire un minimo di effettività all'esercizio professionale. Esso requisito, infatti, imponendo agli avvocati di esercitare soprattutto in Italia, viola la “libertà di stabilimento” ex art. 49 TFUE, in ragione della quale i “prestatori di servizi” dei veri Paesi UE sono liberi di stabilirsi ed operare in tutti gli altri Stati UE.

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026** – ex art. 258 del TFUE

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2015/2167** – ex art. 258 del TFUE.

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

“Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una “procedura” come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata “con fenotipo sofferente”. Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di “procedura”, come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un “fenotipo sofferente”. L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un “progetto” come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’acqua destinata al consumo umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull’acqua destinata al consumo umano. L’art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le “misure necessarie” a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai “requisiti minimi” indicati all’allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri “microbiologici” e “chimici”). L’art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l’art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le “misure” correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l’uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L’art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, “deroghe” ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l’approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di “deroga” presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l’indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell’esistenza e delle condizioni di tali “deroghe”. In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di “deroga” dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell’arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all’Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all’arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all’uso dell’acqua nelle aree recanti concentrazioni “non a norma” dei suddetti valori chimici; l’attuazione delle azioni correttive di cui all’allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l’Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell’Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all’adozione di misure adeguate di contrasto all’inquinamento dell’acqua.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

Onde giustificare la mancata adozione della Direttiva in questione nell’ordinamento italiano, le Autorità italiane, con nota del 15 ottobre 2015, hanno precisato quanto segue: 1) di aver intrapreso l’elaborazione di una normativa di attuazione della Direttiva in oggetto, prima che scadesse il termine finale per il recepimento della stessa (17 giugno 2014, sopra); 2) che tale iniziativa aveva subito un arresto in ragione del divieto, allora ancora vigente in Italia, della donazione “eterologa” di cellule riproduttive: detto divieto avrebbe, nello specifico, reso problematico il recepimento delle norme della Direttiva, le quali avessero fatto riferimento ai criteri di selezione, nonché agli esami di laboratorio, richiesti per i donatori di cellule riproduttive diversi dai componenti della coppia ricevente; 3) che, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 – la quale sopprimeva il divieto della donazione eterologa di gameti – l’originario progetto normativo era stato abbandonato, allo scopo di procedere ad un’organica rielaborazione della disciplina attuativa, la quale considerasse il venir meno del divieto antevigente; 4) che, stante quanto premesso, il Ministero della Salute aveva elaborato un nuovo schema di Regolamento di recepimento, rispetto al quale erano stati acquisiti, rispettivamente il 9 giugno 2015 e l’8 luglio 2015, i pareri – imposti dalla normativa interna italiana - del “Consiglio superiore di Sanità” e del “Garante per la protezione dei dati personali”. Alla data della nota, dovevano ancora essere acquisiti i necessari pareri della Conferenza Permanente Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

La Commissione europea sottolinea che, a tutt’oggi, la predetta nota del 15 ottobre 2015 non è stata seguita da nessun’altra missiva delle Autorità italiane, la quale informasse le Autorità UE dell’avvenuto completamento dell’iter di predisposizione della normativa attuativa, nell’ordinamento interno italiano, della succitata Dir. 2006/17/CE.

Pertanto, la Commissione conclude che tale normativa interna italiana non è stata ancora adottata.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2018 la Commissione europea ha iscritto un ricorso, ex art. 258, di fronte alla Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2018/2100	Servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli commerciali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2018/2079	Assenza del “progressive report” sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale previsto dalla Direttiva 2010/40/UE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2018/2100** - ex art. 258 del TFUE

“Servizi di informazione per le piazzole di sosta di camion e veicoli commerciali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta attuazione, da parte della Repubblica italiana, del Regolamento (UE) n. 885/2013, il quale integra la Direttiva 2010/40/UE relativa ai sistemi di trasporto intelligenti. In particolare, la Commissione obietta il mancato adempimento, da parte dello Stato UE, agli obblighi informativi circa le aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, sanciti dall’art. 9, par. 2, di esso Regolamento. Tale articolo, infatti, impone a ciascuno Stato dell’Unione di rendicontare, alla Commissione, lo stato di attuazione di alcune azioni indicate dal Regolamento medesimo. Le informazioni in oggetto - che debbono essere trasmesse all’esecutivo UE entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento già menzionato e, a seguire, ogni anno civile – vertono su: 1) il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul territorio dello Stato UE che ha elaborato il report; 2) la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio di informazione di esso Stato UE; 3) la percentuale delle aree di parcheggio, nel territorio dello stesso Stato, che forniscono alla Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie. A tal proposito, la Commissione sottolinea di aver ricevuto, dalle Autorità italiane, una relazione attinente all’anno 2017, non contenente, tuttavia, i dati sopra elencati ai punti 1, 2 e 3.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa, per completezza di informazione, che in data 9 gennaio 2019 la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione una nota nella quale, riconoscendo che fino ad allora gli obblighi sopra descritti non erano stati assolti, comunicava tutte le informazioni richieste. La Commissione, pertanto, nel 2019 stesso ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2018/2079** - ex art. 258 del TFUE

“Assenza del “progressive report” sulle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale previsto dalla Direttiva 2010/40/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ha obiettato la non corretta attuazione, da parte della Repubblica italiana, del Regolamento (UE) n. 886/2013, il quale integra la Direttiva 2010/40/UE nella parte relativa ai dati e alle procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità, connesse alla sicurezza stradale. In particolare, la Commissione rileva la mancata osservanza, da parte dello Stato UE, degli obblighi informativi sanciti dall’art. 10, par. 2, di esso Regolamento. Lo stesso articolo, infatti, stabilisce che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento medesimo e, a seguire, ogni anno civile, ciascuno Stato UE debba comunicare, alla Commissione europea, i dati concernenti: 1) lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e di mezzi impiegati per monitorarne la qualità; 2) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 3 ad 8; 3) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso. La Commissione osserva, in proposito, che l’Italia avrebbe dovuto presentare la sua relazione, inerente ai dati sopra enumerati, in data 8 ottobre 2017 e che, tuttavia, tale obbligo è rimasto inadempito. Si precisa, altresì, che non è stata presentata alla Commissione nemmeno la precedente relazione, dovuta dalla Repubblica italiana per l’anno 2015.

Stato della Procedura

In data 20 luglio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2124** - ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea rileva alcune non conformità della normativa italiana agli artt. 3, par. 1; 17, par. 2, lett.a), punto i); 19, par. 7, della Direttiva 2008/106/CE, la quale indica i "requisiti minimi" richiesti alla "gente di mare", per imbarcarsi su navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione. Detto art. 3 impone, agli Stati UE, di adottare normative le quali prescrivano, per i "marittimi" di cui si tratta, che gli stessi: 1) ricevano una "formazione" inclusiva degli elementi di conoscenza, comprensione e addestramento - riassunti nella sigla "KUP" - di cui alla Convenzione STCW, ripresi dall'allegato I della medesima Dir. 2008/106/CE; 2) possano esercitare solo in grazia dei "certificati" rilasciati secondo le norme della stessa Direttiva. Quanto al predetto art. 17, questo impone agli Stati UE di stabilire che tutte le attività di formazione e valutazione dei marittimi vengano regolamentate in "programmi scritti", i quali adottino i criteri, le procedure ed i metodi "occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti", vale a dire i "KUP" all'uopo menzionati dal già citato art. 3 (vedi sopra). Infine, detto art. 19 ammette, in deroga alle regole generali, che uno Stato UE consenta di prestare servizio, su una nave battente bandiera dello stesso Stato, per un periodo comunque non superiore ai "tre mesi", ai marittimi che siano semplicemente in possesso di un valido certificato rilasciato da uno stato "terzo" rispetto alla UE, sempre che alle Autorità dello Stato UE in questione sia già stato richiesto di riconoscere il titolo dello stato extraUE e i marittimi, di cui si tratta, non rivestano la qualifica di "ufficiale radio" o di "radiooperatore". Ora: alle Autorità italiane si obietta, in primo luogo, che diversi programmi scritti di istruzione e formazione, in Italia, omettono di richiedere - quali elementi imprescindibili di tali corsi di apprendimento - molti dei KUP di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei Programmi "Trasporti e logistica-Conduzione del mezzo", "Modulo di allineamento" e "Corso di specializzazione", i quali non includono tutti gli elementi KUP richiesti, per essi, dalle regole II/1.2.5 e III/1.2.4 dell'allegato I della Dir. 2008/106/CE. Inoltre, si contesta che il Decreto Legislativo 30/11/2016, derogando illegittimamente alla stessa Dir. 2008/106/CE, ammetta che gli "ufficiali di coperta" su navi di stazza inferiore a 3000 GT - utilizzate in una navigazione che si svolga tra porti dello Stato italiano, nel corso della quale la nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (c.d. "navigazione nazionale costiera") - risultino abilitati a tale navigazione purchè in possesso di un certificato regolato dallo stesso Decreto, il cui rilascio si fonda su requisiti meno rigorosi di quelli previsti per il rilascio dei certificati di cui alla Dir. 2008/106/CE. Peraltro, la normativa italiana ammette che - in attesa che le Autorità nazionali riconoscano, come efficace in Italia, un "certificato" rilasciato dal uno stato terzo - tale titolo extraUE sia idoneo a consentire al marittimo, che ne è titolare, di prestare servizio su navi adibite alla navigazione marittima e battenti bandiera italiana, per un periodo superiore ai 3 mesi (in contraddizione con il succitato art. 19 della Dir. 2008/106/CE). La UE osserva, poi, che diversi "certificati di competenza", disciplinati dalla stessa Dir. 2008/106/CE, sono stati rilasciati, in Italia, senza che i titolari avessero svolto i periodi di pratica (servizio di guardia e di navigazione) previsti, da essa Direttiva, come condizione per il rilascio dei titoli stessi di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2044** - ex art. 258 del TFUE

“Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti al controllo delle emissioni da alcuni veicoli a motore. L'art. 5 di essa Direttiva e l'art. 4, par. 1, di detto Regolamento vietano che i veicoli nuovi possano essere messi in commercio o in servizio, nella CE (ora UE), se non corrispondenti ad un tipo previamente “omologato”, vale a dire munito di un apposito certificato il cui rilascio, da parte delle Autorità nazionali competenti, è subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuta applicazione delle norme della Direttiva stessa e di tutti i Regolamenti applicabili (fra cui lo stesso 715/2007/CE). Tra tali norme, assume particolare rilievo l'art. 5 della Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo venga munito di un “impianto di manipolazione”, cioè di un qualsiasi “elemento di progetto” finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte dal veicolo a motore (art. 3 della Direttiva). Pertanto, un veicolo dotato di un “impianto di manipolazione” non può essere “omologato”, salve alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo “omologato” e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, obblighino le imprese costruttrici a metterli a norma. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” contro i trasgressori delle norme del Regolamento stesso. Ora, la Commissione ritiene che alcuni modelli del tipo Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato dalle norme succitate. Le Autorità italiane, al tempo della “messa in mora” da parte della Commissione, avevano giustificato la presenza di tale impianto di manipolazione adducendo che il medesimo risultava necessario, rispetto allo scopo di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra). La Commissione, ritenendo che l'Italia non avesse suffragato la sua difesa con un serio studio scientifico, ribadiva la sua censura. Seguivano delle lettere inviate dalle Autorità italiane, con le quali - pur ribadendosi che l'applicazione del sistema contestato, agli autoveicoli in questione, si giustificava per ragioni tecniche di sicurezza - si rendeva noto alla Commissione UE che: 1) il Ministero dei Trasporti italiano aveva chiesto a FCA di spiegare una campagna di richiamo obbligatorio a livello europeo della FIAT 500X Euro 6 diesel; 2) sugli autoveicoli in oggetto la FCA aveva disposto degli interventi tecnici correttivi (ricalibrazione dei software), per far sì che le macchine stesse fossero conformi al modello “omologato”. La Commissione, pur apprezzando tali interventi, ha tuttavia chiesto precisi chiarimenti circa le misure correttive adottate dalla FCA, onde valutare se, effettivamente, i veicoli “ricalibrati” risultino conformi alla normativa unionale. Inoltre, ha richiesto che l'Italia applichi concretamente a FCA le sanzioni introdotte dalla normativa nazionale, come imposto dal succitato art. 13 dal Reg. 715/2007/CE, a corredo degli obblighi sanciti da esso Regolamento.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedure non dispiega effetti finanziari

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/4187** - ex art. 258 del TFUE

"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si attengono alle regole della libera concorrenza (di talché il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, né le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell’art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, il 20 agosto 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver attuato la Direttiva 2009/13/CE, di cui si tratta, nell’ordinamento nazionale, a mezzo dell’art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Il 22 marzo 2017, poi, hanno notificato alla Commissione medesima 6 ulteriori provvedimenti di attuazione, non contenuti nella succitata Legge n. 115/2015.

La Commissione europea, tuttavia, ritiene di non essere stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana, idonei a recepire nell’ordinamento nazionale le seguenti norme della stessa Direttiva 2009/13/CE: A2.1, par. 2 “Contratti di lavoro dei marittimi”; 2.4, par. 2 “Diritto alle ferie”; A4.3, par. 2, lett. c) “Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni”; A5.1.5 “Procedure relative ai reclami a bordo”.

La Commissione conclude, pertanto, che le singole disposizioni succitate non siano state ancora attuate, dall’Italia, nel proprio ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell’ordinamento nazionale a mezzo dell’art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. “Legge europea 2014”. Quindi, il 22 marzo 2017, hanno notificato alla Commissione 6 provvedimenti supplementari di attuazione. Tuttavia, la Commissione ritiene la Direttiva in oggetto non ancora completamente attuata nell’ordinamento italiano, come sopra già precisato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par. 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di “armonizzare” la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo “integrato” alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a “requisiti operativi” e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FABs è, essenzialmente, quello di : 1) “ottimizzare l'uso dello spazio aereo” in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FABs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche “l'Organo di valutazione delle prestazioni”, istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Italia risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUEMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato “Organo di valutazione delle prestazioni” ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213** - ex art. 258 del TFUE

"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir. 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi – storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata – non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie – su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169** - ex art. 258 del TFUE

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-493/17	Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca Centrale Europea – Validità – Programma di acquisto del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzione della BCE e del Sistema europea di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona Euro	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-493/17** - ex art. 267 del TFUE**“Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca Centrale Europea”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di giudicare della “validità” - quale compatibilità con le norme dei Trattati - della Decisione n. 2015/774/UE della Banca Centrale europea (BCE), la quale abilita le Banche Centrali di ciascuno Stato UE la cui moneta è l’Euro, nonché la stessa BCE (nell’insieme, il sistema “SEBC”), ad acquistare, sui “mercati secondari” ed entro la fine del settembre 2016, titoli di debito “negoziabili” per € 80 miliardi, emessi dalle Amministrazioni pubbliche di uno Stato UE la cui valuta è l’euro, ovvero da organizzazioni internazionali, o agenzie di sviluppo, situate in area euro. Di tale Decisione, la Corte UE asserisce la compatibilità, in primis, con le norme dei Trattati che definiscono le competenze della stessa BCE, le quali – per la combinazione dell’art. 3, par. 1, lett. c) e dell’art. 282, par. 1, del Trattato TFUE – si esprimono nella conduzione della “politica monetaria” dei Paesi UE la cui valuta è l’euro. Tale “politica monetaria” si caratterizza per l’obiettivo di “mantenere la stabilità dei prezzi” (art. 282, par. 2, e 127, par. 1, TFUE), il cui conseguimento suppone l’esistenza di un basso tasso annuo di inflazione. In particolare, le norme UE assegnano, al SEBC e soprattutto alla BCE, il compito di assicurare che il tasso annuo di inflazione dell’Eurozona non superi il 2%. Tuttavia, è del pari giustificato che il SEBC espliciti la sua “politica monetaria” per far aumentare, sino al 2% stesso, un saggio annuo di inflazione troppo al di sotto di quest’ultimo parametro. L’eccessivo ribasso dei prezzi, infatti, abbattendo i ricavi delle imprese, impone a queste di tagliare il costo del lavoro ricorrendo ai licenziamenti, con risultati di disoccupazione e decrescita. Ora: prima della succitata Decisione della BCE, il tasso annuale di inflazione dell’Eurozona si aggirava intorno a tali valori: – 0,2%, 0,1%, 0,3% e 0,6%. In questo contesto, il “programma” di acquisti ha immesso ingenti quantità di liquidità, rafforzando così la domanda di consumi e investimenti (scongiurando la recessione) e facendo pertanto aumentare i prezzi e il tasso annuo di inflazione, il quale, in tal modo, si è riportato su valori prossimi al 2%, anche se ancora inferiori ad esso. Quindi, il “programma”, di cui si tratta, persegue gli stessi obiettivi che i Trattati assegnano alla “politica monetaria” del SEBC (e, quindi, della BCE), e non solo: esso impiega i medesimi strumenti, cioè gli acquisti sul mercato di titoli di debito, che gli Statuti SEBC e BCE (richiamati dall’art. 182 TFUE) consentono alla BCE di utilizzare nella sua azione monetaria. Detto “programma”, quindi, e per gli obiettivi e per i mezzi impiegati, è pienamente compatibile con i Trattati. Esso, peraltro, risulta “proporzionato”, in quanto modula i suoi mezzi, in concreto, in modo che essi non “eccedano manifestamente” quanto strettamente necessario rispetto al fine diviso. Infatti: la durata di tale programma (anche se prorogata, da successive Decisioni della BCE, sino alla fine del 2017) è relativamente breve; i titoli acquistabili in base a tale programma debbono essere dotati di “affidabilità finanziaria”; la BCE, prima di ricorrere a tale programma di acquisto di titoli di debito pubblici, si era già rivolta, con esiti insufficienti, all’acquisto di titoli del debito privato.

Stato della Procedura

L’11 dicembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-493/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 242/17	Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Direttiva 2009/28/CE – Art. 17 – Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Articolo 18 – Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità – Decisione di esecuzione 2011/438/UE – Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità – Art. 34 TFUE – Libera circolazione delle merci	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-242/17** - ex art. 267 del TFUE

“Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2009/28/CE. L’art. 17 di essa impone che, affinché nei Paesi UE sia lecito produrre “energia” dai “biocarburanti” o dai “bioliquidi”, tali sostanze debbono soddisfare i “criteri di sostenibilità” di cui ai par. fi da 2 a 5 dello stesso art. 17. Il par. 8 dello stesso articolo stabilisce che, una volta soddisfatti i criteri in oggetto, nessuno Stato UE possa esigere che le predette sostanze siano conformi, altresì, a parametri di sostenibilità diversi ed ulteriori. In base al par. 1 dell’art. 18, i singoli Stati UE hanno l’obbligo di imporre, ai soggetti qualificabili come “operatori economici”, i quali trattino biocarburanti o bioliquidi, di dare dimostrazione del soddisfacimento degli anzidetti criteri ex art. 17. Tali dimostrazioni debbono informarsi agli orientamenti forniti dai par. fi 2 e 3 dello stesso art. 18. Il par. 4 di quest’ultimo ammette, tuttavia, che la Commissione UE, con apposita Decisione, riconosca che un “sistema” di norme e metodologie - “nazionale” o “internazionale” – sia adeguato a garantire, da parte dell’operatore che lo adotti, il rispetto dei succitati “criteri di sostenibilità” di cui all’art. 17. Pertanto, ai sensi del par. 7 di detto art. 18, l’operatore che dia prova di aver applicato le regole di un sistema “coperto” da tale Decisione, ha già dimostrato, per ciò stesso, di aver rispettato i criteri di cui all’art. 17, senza necessità di produrre, al riguardo, ulteriori riscontri. Si precisa che, con Decisione n. 2011/438, la Commissione UE ha ritenuto che il sistema internazionale “ISCC” garantisca l’osservanza dei “criteri di sostenibilità”, di cui al già citato art. 17, in ordine ad una vasta gamma di “biocarburanti”. In Italia, il “Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi” (Decreto 23/01/2012) prevede l’obbligo, per gli “operatori economici” intervenienti nella filiera di produzione e commercializzazione di tali prodotti, di presentare - ancorchè aderiscano a “sistemi”, che relative Decisioni UE abbiano ritenuto soddisfare i criteri di sostenibilità di cui all’art. 17 della Dir. 2009/28/CE – ulteriori prove e dichiarazioni, in forma di “certificati di sostenibilità”, circa l’osservanza dei medesimi standard ex art. 17. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che una Decisione della Commissione può attestare solo “in parte”, o solo per alcuni aspetti, che un sistema nazionale o internazionale certifichi il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui all’art. 17 della Dir. 2009/28/CE: venendo al caso specifico, infatti, la Corte rileva che la succitata Decisione UE n. 2011/438 garantisce l’osservanza dei requisiti predetti solo con riguardo agli idrocarburi, ma non ai “bioliquidi” (questi ultimi sono utilizzati come fonte di energia per scopi diversi da quello motorio). Nei riguardi degli operatori che gestiscono detti bioliquidi, quindi – quand’anche i medesimi, come nel caso concreto, aderiscano al sistema ISCC riconosciuto dalla succitata Decisione della Commissione – è giustificato, per la Dir. 2009/28/CE, che la normativa nazionale imponga obblighi di attestazione, circa l’ottemperanza ai criteri di sostenibilità di cui all’art. 17 della Dir. 2009/28/CE, più estesi e diversi rispetto a quelli previsti dal medesimo sistema ISCC di certificazione di sostenibilità.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-242/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 14/17	Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie – Specifiche tecniche – Prodotti equivalenti – Possibilità di fornire la prova dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto	ordinanza	No
Scheda 2 C- 328/17	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto	sentenza	No
Scheda 3 C- 216/17	Direttiva 2004/18/CE – Art. 1, par. 5 – Art. 32, par. 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro - Divieto	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-14/17** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici – Dir. 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 34 della Direttiva 2004/17/CE. La stessa concede, a un'Amministrazione o un altro organismo di diritto pubblico i quali indicano una gara, finalizzata all'affidamento di un appalto di servizi postali, o di trasporto, o di erogazione dell'acqua o dell'energia, di richiedere nei documenti di gara che i prodotti da realizzare in appalto rivestano determinate qualità oggettive - dette "specifiche tecniche" - riservandosi di respingere le offerte che non soddisfino tali requisiti. In ogni caso, tali specifiche non possono essere configurate in modo da ledere la "libera concorrenza" tra tutti i concorrenti alla gara suddetta. Un tale rischio ricorrerebbe ove le richieste "specifiche" fossero talmente particolari da identificarsi con quelle del prodotto/servizio realizzato soltanto da pochissimi, o da uno solo, dei candidati. Contro tale evenienza, il punto 4 dell'art. 34 della Dir. 2004/17/CE, in apice citato, stabilisce che la stazione aggiudicatrice non possa respingere l'offerta di un operatore, in quanto essa non ottempera alle "specifiche tecniche" richieste nei documenti di gara, quando nell'"offerta" medesima siano indicate le prove, adeguate, che dimostrano come le soluzioni alternative, da essa proposte, rispettino "in modo equivalente" i requisiti che sarebbero stati garantiti dall'osservanza delle già citate specifiche. Sulla stessa linea, il punto 5 stabilisce che, ove si richiedano specifiche tecniche "in termini di prestazioni o requisiti funzionali", la stazione appaltante non può respingere un'offerta la quale, pur non soddisfacendo direttamente tali specifiche, indichi mezzi di prova adeguati a dimostrare come l'offerente osservi norme tecniche UE, o standard UE, in grado di assicurare, "per equivalente", l'integrazione delle prestazioni e dei requisiti richiesti. Infine, il punto 8 dello stesso art. 34 stabilisce che, di regola, le specifiche tecniche esigite dall'appaltante pubblico non possono riferirsi ad un marchio, a un'origine o a una produzione specifici, salva l'eccezione costituita dal caso in cui la richiesta di tali requisiti peculiari sia giustificata dall'"oggetto" dell'appalto e proporzionata ai suoi obiettivi e la stazione appaltante inserisca, accanto alla richiesta di tali standard, anche la formula "o equivalente". Al riguardo, la Corte UE ha riconosciuto che detto punto 8 (art. 34) non reca alcuna menzione né del termine finale entro il quale l'offerente deve presentare la prova che i prodotti, da lui offerti e non recanti gli stessi requisiti richiesti dalla stazione appaltante, li soddisfano comunque "per equivalente", né del modo in cui tale prova deve essere fornita. Tuttavia, si deve concludere che, anche per l'ipotesi di cui al suddetto punto 8, il concorrente deve fornire la prova - circa l'"equivalenza" del suo prodotto - necessariamente nell'ambito della propria offerta, non potendo più attivarsi, al riguardo, nell'ulteriore prosieguo della procedura: infatti, i punti 4 e 5 dello stesso art. 34 - i quali ripetutamente indicano la presentazione dell'offerta del candidato come termine finale e modalità esclusiva di detta dimostrazione - esprimono una regola generale, per tanto estensibile, dai casi particolari indicati agli stessi punti, anche a quello di cui al punto 8.

Stato della Procedura

In data 12 luglio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-14/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-328/17** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par. 3 – Direttiva 92/13/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR per la Liguria ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 1 e 2 della Direttiva 89/665/CEE. Premessa: di regola, la procedura con la quale un'Amministrazione (c.d. "stazione appaltante") decide di affidare l'esecuzione di un appalto ad un operatore, si articola in due momenti. Nel primo, l'appaltante verifica che gli operatori, i quali hanno presentato le relative offerte, risultino in possesso di alcuni requisiti di base. Se la verifica è negativa, i candidati sono esclusi dall'accesso alla fase successiva, cui sono ammessi, invece, i candidati provvisti dei requisiti in parola. In questa seconda fase, la stazione appaltante, valutate comparativamente le singole offerte, aggiudica l'appalto all'operatore che ha proposto quella più conveniente. Ora, il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE impone, ai singoli Stati UE, di garantire che le "decisioni" delle stazioni appaltanti - relative alle procedure di aggiudicazione di appalti disciplinate dalla Dir. 2004/18/CE - possano divenire oggetto di "ricorsi" rapidi ed efficaci, ove violino le norme UE sugli appalti pubblici o quelle nazionali che attuano le prime. Il succitato art. 2, poi, impone agli stessi Stati UE di garantire il diritto di "ricorrere" al soggetto che: 1) abbia, o abbia avuto, un "interesse" all'aggiudicazione dell'appalto in relazione al quale intenta il ricorso; 2) sia stato leso dalla violazione lamentata nel ricorso in questione. Tali principi sono ribaditi dall'art. 1 della Dir. 92/13, con riferimento specifico agli appalti di servizi di "trasporto" degli enti erogatori. Nell'ordinamento italiano, anch'esso richiedente che alla base di un "ricorso" sussista un interesse preciso, il ricorso stesso viene negato, in via di principio, a quell'operatore che non abbia presentato alcuna offerta nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, alla quale attengono le "decisioni" che vuole impugnare: infatti, difficilmente si riconoscerebbe un "interesse" a contestare, con ricorso, la regolarità di una procedura, ad un soggetto che ha scelto di non parteciparvi. Parimenti, difficilmente un tale soggetto potrebbe lamentare un danno, a seguito della violazione da contestarsi con il ricorso in parola: infatti, egli nemmeno ha partecipato alla procedura, per cui lo svolgimento corretto o irregolare della stessa gli sarebbe stato indifferente. Tuttavia, anche per i giudici italiani, l'operatore che pure non ha presentato la propria offerta nella procedura contestata, ha comunque diritto a ricorrere contro le "decisioni" amministrative ad essa procedura afferenti, ove le stesse, per il loro specifico contenuto, avrebbero determinato l'immediata esclusione della stessa offerta, ove fosse stata presentata (si pensi al caso all'origine del rinvio, in cui la decisione impugnata era quella del bando di gara, con il quale ai candidati si richiedevano dei requisiti di base che alcuni di essi non erano oggettivamente in grado di soddisfare, con il risultato dell'immediata esclusione dal procedimento). Nel caso predetto, quindi, la mancata presentazione dell'offerta verrebbe giustificata, in quanto l'offerente, altrimenti, si accollerebbe gli oneri economici ad essa relativi, solo per essere estromesso dalla procedura immediatamente. Al riguardo, la Corte UE ritiene che tale sistema italiano sia conforme al diritto UE

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-328/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 216/17** - ex art. 267 del TFUE

“Direttiva 2004/18/CE – Art. 1, par. 5 – Art. 32, par. 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, vigente all’epoca dei fatti del giudizio di rinvio. In base ad essa, le Amministrazioni e gli altri organismi pubblici sono tenuti affidare l’esecuzione dei loro appalti, normalmente, ad operatori selezionati tramite procedure “competitive”, cioè ritenuti portatori, alla stregua di una valutazione comparativa con altri candidati, dell’offerta più vantaggiosa per il committente. Ciò risponde al principio UE della “libera concorrenza”, il quale impone all’organismo pubblico di non scegliere direttamente il proprio partner contrattuale, ma di individuarlo tramite procedure accessibili a più interessati. Ora: l’art. 32 della Direttiva consente, ai soggetti pubblici, di stipulare con gli operatori economici degli “Accordi quadro”, i quali istituiscono l’obbligo, per le parti, di stipulare una serie di futuri contratti (di appalto, ad esempio) e di inserire nel contenuto di questi ultimi delle clausole già prefissate, come quelle che determinano il “prezzo” e/o le “quantità” delle future transazioni. Anche gli “accordi quadro” debbono essere stipulati con operatori selezionati tramite procedure comparative, tanto più ove si pensi che i futuri contratti, in essi divisati, vengono aggiudicati per forza agli operatori aderenti agli stessi accordi, con esclusione automatica di altri e, pertanto, al di fuori dei meccanismi della concorrenza. Il caso: l’organismo pubblico “ASST del Lago di Garda” ed un operatore economico stipulavano un “accordo quadro”, che divideva la stipula di una sequenza di futuri appalti di servizi. Esso, inoltre, recava una clausola conferente il diritto, ad un altro ente pubblico non rientrante tra gli originari firmatari dello stesso accordo, di aderire al medesimo in un secondo momento. Con tale posticipata adesione, il secondo ente avrebbe potuto stipulare futuri appalti con l’operatore sopra indicato, senza dover ricorrere alle normali procedure competitive. Tale “accordo quadro”, inoltre, non indicava l’ammontare dei servizi costituenti oggetto dei contratti di appalto futuri, che il suddetto operatore avrebbe dovuto stipulare con l’ASST della Valcamonica, ove la stessa avesse aderito all’accordo stesso. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) la ratio della sopra richiamata disciplina dell’Accordo quadro è quella di favorire, il più possibile, forme di aggregazione tra gli organismi pubblici quanto alla loro attività contrattuale, onde incrementare i loro risparmi. In tale chiave, si ritiene consentito ad un organismo pubblico di stipulare un “accordo quadro” non solo per sé, ma anche per terzi soggetti pubblici estranei all’accordo, ma chiaramente in esso individuati: ciò, ferma restando la libertà, per tali terzi, di aderire all’accordo in questione, o meno; 2) la normativa UE non consente che, nell’ambito di un “accordo quadro”, si ometta di determinare l’ammontare dell’oggetto dei futuri contratti previsti dallo stesso accordo, o determinare tale importo con il mero riferimento al “normale fabbisogno” del soggetto pubblico che sarà parte di tali contratti: infatti, dall’art. 9, par. 9, e dall’allegato A, par. 6, 2° periodo, deriva che “deve” essere indicato l’ammontare “complessivo” di tutti i contratti divisati nell’accordo quadro.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 216/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 510/16	Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Regimi di aiuti notificati – Articolo 4 – Modifica di un aiuto esistente – Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea – Soglia del 20% della dotazione originaria	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 510/16** - ex art. 267 del TFUE

"Aiuti di Stato – Art. 108, par. 3, TFUE – Regolamento (CE) n. 794/2004"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 108 del TFUE e l'art. 4 del Reg.to n. 794/2004/CE. Premessa: il diritto UE normamente vieta - in quanto potenzialmente in contrasto con una "libera concorrenza" - i c.d. "aiuti di Stato", cioè i finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da uno Stato dell'Unione alle proprie imprese nazionali. Pertanto, se uno Stato UE intende erogare tali "aiuti", deve darne "notifica" alla Commissione, la quale autorizza i medesimi solo ove ne accerti la compatibilità con i meccanismi concorrenziali. Soggetti a "notifica" alla Commissione, sono gli aiuti di Stato "nuovi": tali si intendono, fra gli altri, anche le "modifiche" agli aiuti già autorizzati (art. 1, lett. c, Reg. 659/1999). Per l'art. 4 del Reg. 794/2004, ricorre una "modifica" degli aiuti già esistenti, come tale attuabile solo previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione, quando gli stessi divengono oggetto di una variazione che non sia puramente formale o amministrativa. Lo stesso articolo, tuttavia, precisa che, in ogni caso, non costituisce "modifica" di un "aiuto di Stato" un "aumento non superiore al 20% della dotazione originaria". Il caso: nel 2006, la Commissione autorizzava degli "aiuti di Stato" ad imprese cinematografiche, erogati da un ente pubblico il quale utilizzava come per legge, all'uopo, il gettito di tre imposte. Nel 2007, la Commissione autorizzava una variazione a tale regime, consistente nell'aumento di tali imposte, in misura pari a circa € 16,5 mln annui. Tuttavia, l'aumento effettivo di tali introiti fiscali, per anno, si scostava dalle previsioni e risultava pari ad € 67 mln. Ora: del gettito complessivo, come aumentato in concreto, una parte veniva accantonata, mentre € 20 mln venivano definitivamente distratti dalla destinazione agli "aiuti" in parola, in quanto riversati sul bilancio generale dello Stato. In proposito, la Corte ha chiarito che: 1) lo strumento fiscale si ritiene "parte integrante" di un aiuto di Stato - con il relativo obbligo di notifica delle "modifiche" che riguardano la stessa imposizione tributaria - solo ove il nesso tra l'imposta stessa e detto "aiuto" sia "cogente": ciò potrebbe essere messo in dubbio quando, come nella fattispecie, non tutto il gettito fiscale venga destinato al finanziamento degli "aiuti", ma solo una parte di esso (vedi sopra), anche se cospicua. Ciò, rimanendo fermo che il giudizio, circa l'esistenza del nesso in questione nel caso concreto, in ultima battuta spetta solo al giudice nazionale; 2) ammettendo che il gettito di imposta, nel caso di specie, sia parte integrante dell'"aiuto di Stato", si deve intendere, quale "dotazione originaria", lo stesso gettito, come aumentato nella misura rappresentata alla Commissione stessa e da questa autorizzata nel 2007. Ora, è evidente che l'aumento, come verificatosi in concreto, superava di gran lunga il 20% dell'incremento di gettito autorizzato dalla Commissione (anche al netto del 20% riversato sul bilancio generale dello Stato, nonchè tenendo conto che l'accantonamento non era distratto dalla destinazione agli aiuti di Stato, ma destinato ad un pagamento rateale degli stessi). Ne deriva che le Autorità francesi, prima della riscossione definitiva di dette entrate, ne avrebbero dovuto dare "notifica" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 510/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Energia

RINVII PREGIUDIZIALI ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-262/17, C-263/17 e C-273/17	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Art. 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Art. 32, par. 1 – Accesso di terzi – Art. 15, par. 7, e art. 37, par. 6, lett. b) – Oneri di dispacciamento	sentenza	No

Scheda 1 – Energia**Rinvii pregiudiziali n. C- 262/17, C-263/17 e C-273/17 - ex art. 267 del TFUE****“Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR per la Lombardia ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2009/72/CE: essa reca il principio per cui la realizzazione del mercato europeo dell’elettricità implica, in primo luogo, che i consumatori abbiano il libero “accesso” ai servizi erogati da ogni “sistema di distribuzione dell’energia”, avendo diritto, peraltro, a tariffe previamente approvate dalla nazionale “Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico” (AEEGSI). Per l’art. 28, par. 1, i singoli Stati UE possono, tra i sistemi di distribuzione dell’energia elettrica, classificarne alcuni come “sistemi chiusi”, laddove il proprietario/gestore di essi distribuisca energia solo ad impianti commerciali, industriali e di servizi posti in uno spazio geografico “limitato” e appartenenti allo stesso proprietario/gestore o in qualche modo ad esso riconducibili (c.d. “autoconsumo”), con esclusione tendenziale di altri clienti. Lo stesso art. 28, par. 1, quindi, ammette che i gestori di detti “sistemi chiusi” vengano sollevati, dai legislatori dei singoli Stati UE, da due tipi di obblighi: 1) quello ex art. 25, che impone ai sistemi di distribuzione di espletare procedure non discriminatorie e trasparenti, per l’approvvigionamento di energia a scopo di “bilanciamento”; 2) quello ex art. 32, par. 1, che impone di ottenere la previa approvazione dell’AEEGSI sulle tariffe da applicare agli utenti della distribuzione (vedi sopra). Il caso: alcune reti di distribuzione dell’energia elettrica, cui era collegato un numero “limitato” di unità di produzione e di consumo, venivano costituite prima dell’entrata in vigore della Dir. 2009/72/CE in questione, ad opera di soggetti “privati” e a scopo di “autoconsumo”. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, per “sistema di distribuzione di energia elettrica”, si intende in generale qualsiasi sistema di inoltro di corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione: in tale ampia definizione rientrano, quindi, anche i sistemi di cui si tratta nella fattispecie. Pertanto, la Corte UE chiarisce che la qualificazione degli stessi in termini di “sistemi chiusi”, da parte della normativa italiana, è conforme alla Direttiva. In quanto “sistemi chiusi”, tali reti possono essere “esentate” dagli obblighi menzionati al succitato art. 28, e “solo” da questi. Ciò non esclude, per la Corte UE, che ove i sistemi, di cui al caso concreto, presentino i presupposti idonei ad ottenere ulteriori esenzioni previste dalla Direttiva, queste possano essere loro concesse, pacificamente: alle reti di cui si tratta, infatti, la Corte ritiene applicabili, oltre a quelle ex art. 28, anche le esenzioni ex art. 26, co. 4, il quale esonera i sistemi di distribuzione, che riforniscono meno di 100.000 clienti o che riforniscono piccoli sistemi isolati, dall’obbligo di “separare” la gestione dell’attività di distribuzione da quella relativa ad altre eventuali attività. Per converso, la Corte UE ritiene contrarie alla Direttiva le norme italiane – art. 33 della L. 99/2009 - le quali, con riferimento alle RIU (Reti Interne di Utenza, nella cui definizione rientrano anche le reti di cui al caso di specie), esonerano le stesse, in generale, dall’obbligo di garantire l’accesso dei terzi: tale esonero, infatti, confligge con il principio UE in materia di elettricità, circa la “libertà di accesso”, dei terzi in genere, ad ogni sistema di distribuzione dell’elettricità (sopra).

Stato della Procedura

Il 28/11/2018 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti C- 262/17, C-263/17 e C-273/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 648/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Accertamento tributario – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Principi di neutralità e di proporzionalità – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto	sentenza	No
Scheda 2 C- 207/17	Politica commerciale comune – Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	sentenza	No
Scheda 3 C- 445/17	Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8703, 8704 e 8705 - Autofunebri	sentenza	No
Scheda 4 C- 103/17	Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Accise - Esistenza di un'altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell'energia elettrica – Nozione di "finalità specifiche" – Rispetto di un livello minimo di tassazione	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-648/16** - ex art. 267 del TFUE

"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 273 della Direttiva 2006/112/CE sull'IVA, che è l'imposta gravante quanti, nell'esercizio di un'attività economica, cedono un bene o prestano un servizio, dietro compenso. L'IVA si calcola applicando un'aliquota al compenso predetto ("imponibile"). Il contribuente IVA, qualora acquisti a sua volta, da altri operatori anch'essi soggetti a tale imposta, beni/servizi strumentali all'esercizio della propria attività, ha un diritto inderogabile a "detrarre", dal proprio debito fiscale, l'IVA che gli è stata "scaricata" dai danti causa. Il succitato art. 273 della Direttiva in questione consente, ai legislatori nazionali dei singoli Stati UE, di prevedere – al fine di meglio assicurare l'effettiva riscossione dell'imposta - obblighi ulteriori rispetto a quelli già istituiti dalla Direttiva medesima, pur nell'inderogabile rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento UE. In Italia, il combinato disposto dell'art. 39, co. 1°, del D.P.R. 600/1973, e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/72, impone alle competenti Amministrazioni nazionali di: 1) accertare che la stima dell'IVA, come eseguita dagli stessi contribuenti nelle apposite dichiarazioni al riguardo, sia corretta; 2) ove, da tale accertamento, risulti che l'importo dell'IVA, nel caso di specie, eccede quando dichiarato dal contribuente, procedere alla riscossione della differenza. Dal combinato disposto degli artt. 62 bis e 62 sexies del D. L. n. 331/93, risulta che tali accertamenti ufficiosi possono fondarsi su "presunzioni" desumibili dai c.d. "studi di settore". Ora: come sopra già sottolineato, l'"imponibile" - cioè la somma dei compensi percepiti dal contribuente IVA in cambio della cessione di beni o della prestazione di servizi - costituisce un elemento fondamentale ai fini del calcolo dell'IVA. Pertanto, le già riportate norme italiane dispongono quanto segue: ove i guadagni, ricavi, et similia, come dichiarati al Fisco dal debitore IVA, risultino "gravemente incongruenti" con quelli che apposti "studi" – pubblicati dal MEF con relativi Decreti – riferiscono, in generale e astrattamente, al "settore" di attività in cui rientra anche quella esercitata dal contribuente stesso, l'Amministrazione Fiscale deve liquidare l'IVA in riferimento all'imponibile "tipo" quale indicato dai medesimi "studi di settore", e non all'imponibile dichiarato nel caso concreto. In merito, la Corte UE ha sottolineato che: 1) introducendo la liquidazione dell'IVA con il metodo degli "studi di settore", il legislatore italiano ha esercitato la facoltà, concessa dal succitato art. 273, di incrementare gli obblighi a carico dei contribuenti IVA, al fine di corroborare l'effettività della riscossione di tale imposta; 2) che, fra i principi essenziali del diritto UE, i quali non possono essere compromessi da tali obblighi, sussiste quello della "proporzionalità"; 3) che un metodo di accertamento dell'IVA, fondato sulle "presunzioni" di cui agli "studi di settore", è compatibile con tale principio solo se al contribuente sia consentito di contestare l'"esattezza" dello studio applicato al suo caso e la sua "pertinenza" (ad esempio, dimostrando che alla propria situazione devesi applicare lo studio relativo ad un settore diverso da quello individuato dal Fisco), nonchè di provare le circostanze concrete che dimostrano come, effettivamente, egli abbia percepito un reddito inferiore a quello di cui allo "studio di settore".

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 648/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 207/17** - ex art. 267 del TFUE

"Politica commerciale comune – Dazio antidumping definitivo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, la Commissione di primo grado di Bolzano chiede di giudicare della validità di alcuni Regolamenti dell'Unione, istitutivi di "dazi antidumping" su alcune merci di paesi extraUE. Il "dumping" è una pratica commerciale sleale, consistente nell'esportare merci ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello praticato nel paese esportatore, al fine di conquistare il mercato di importazione. Ora, i Regolamenti UE n. 91/2009 e n. 723/2011, i quali imponevano dei dazi "antidumping" su prodotti come i "fissaggi in ferro o acciaio" provenienti dalla Cina o "spediti" dalla Malaysia, sono stati dichiarati dal "DSB" - organo giurisdicente dell'"Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)", istituita con un Accordo del 1994 cui aderisce anche l'Unione – incompatibili con date norme dell'"Accordo Antidumping dell'OMC" (Accordo, questo, imposto dallo stesso Accordo OMC). A seguito di tale pronuncia, la UE ha adottato il Reg. 924/2012, che ha ridotto l'importo dei "dazi antidumping" in questione. In seguito la UE, con il Reg. 2015/519, ha prolungato la vigenza dei dazi in parola. Tuttavia, poichè lo stesso DSB (vedi sopra) rilevava che anche il predetto Reg. n. 924/2012 contrastava con il già citato "Accordo antidumping dell'OMC", così come detto Reg. 2015/519, la UE ha abrogato del tutto i "dazi antidumping" di cui si tratta, stabilendo tuttavia, con il Reg. 2016/278, che tale abrogazione avesse effetto solo dall'entrata in vigore del Regolamento stesso. Nonostante ciò, si è chiesto alla Corte UE se tali dazi "antidumping" dovessero intendersi abrogati con effetto anche retroattivo – con conseguente obbligo del Fisco di restituire i dazi già riscossi - in quanto previsti da Regolamenti UE "invalidi" in quanto contrari, come già affermato dal predetto DSB, alle norme degli Accordi stipulati in attuazione dell'Accordo OMC e, quindi, in definitiva, alle norme di questo stesso Accordo. In merito, la Corte UE precisa che un Accordo internazionale, cui partecipi anche la UE, si considera giuridicamente sovraordinato rispetto alle norme emesse dagli organi della UE stessa (come i Regolamenti) – così che queste ultime si debbano considerare "invalidi" ove contrastino con l'Accordo medesimo – solo quando risulti, dalla "natura" e dall'"economia generale" di tale Accordo, che le parti di esso abbiano voluto, effettivamente, attribuirgli il rango di norma "superiore", cui commisurare la legittimità e la validità della loro legislazione interna. Ora, è assodato che le parti, diverse dall'Unione europea, le quali hanno aderito all'Accordo OMC, non ritengono assolutamente di essersi impegnate, con tale adesione, a sottoporre gli atti dei loro organi legislativi ed esecutivi ad un sindacato di validità fondato sulla loro conformità, o meno, con le norme del trattato in oggetto. Pertanto, la stessa conclusione deve estendersi alla UE. Essa, quindi, pur sottoscrivendo l'Accordo OMC, non ha accettato di sottomettere i suoi atti ad una scrutinio di conformità con le norme di esso Accordo, o con quelle degli Accordi derivati dal primo, o, infine, con i pronunciamenti del "DSB" (quale istituto fondato sul medesimo Accordo OMC). Ne deriva che, sia pure dichiarati dal DSB contrari alle disposizioni OMC, i sopra indicati Regolamenti UE non potevano essere definiti "invalidi", prima della loro abrogazione tramite norma unionale.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 207/17, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti di ordine finanziario

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-445/17** - ex art. 267 del TFUE

"Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha chiesto alla Corte UE di interpretare le voci tariffarie 8703, 8704 e 8705 della Nomenclatura Combinata (c.d. NC), la quale viene, dall'Unione europea, predisposta tramite Regolamenti che riprendono esattamente le categorie del "Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (c.d. "SA"). Quest'ultimo riporta ciascuna tipologia di merce sotto vari raggruppamenti, i più dettagliati dei quali sono indicati con la dizione di Voci e Sottovoci. In corrispondenza delle singole Voci e Sottovoci, il SA stesso indica la relativa tariffa doganale. Nell'interpretazione di esse Voci e Sottovoci, la UE si impegna a tenere in massimo conto le "Note esplicative" inerenti al SA. In particolare, la Nota esplicativa del SA, la quale attiene alla Voce 8703, stabilisce che a quest'ultima sono ascrivibili, in generale, gli autoveicoli principalmente destinati al trasporto di persone e non di merci. La Nota medesima, poi, menziona espressamente taluni autoveicoli – come le "autovetture funebri" - asserendo espressamente, quanto ai medesimi, che essi rientrano sotto tale voce 8703. Si precisa, anche, che la stessa Nota sottolinea come la classificazione dei veicoli, sotto detta Voce 8703, dipenda da caratteristiche oggettive le quali sono dimostrative della loro destinazione principale al trasporto di persone, piuttosto che di merci: viene, ad esempio, menzionata la caratteristica, di tali autoveicoli, di presentare un "solo" spazio interno chiuso, comprensivo di una parte riservata al conducente e ai passeggeri e di un'altra destinata al trasporto di persone e di merci, senza, però, che tra i due predetti ambiti sussista un pannello o un divisorio continuo. Quanto, invece, alla Voce successiva 8704, la relativa Nota esplicativa asserisce che sono riportabili, ad essa Voce, gli autoveicoli principalmente destinati al trasporto di merci e non di persone. Anche la nota in questione individua alcune caratteristiche, negli autoveicoli, indicative della funzione predetta, come, ad esempio, la presenza di un pannello o di un divisorio continuo fra l'abitacolo e la parte posteriore. Il caso: un'impresa ritiene che un'"autofunebre a gasolio", in suo possesso, ai fini tariffari debba essere ricondotta alla Voce 8704 circa gli autoveicoli "adibiti principalmente al trasporto di merci", in quanto recante al suo interno, tale autofunebre, una paratia continua fra l'abitacolo (destinato al conducente) e la parte posteriore (ospitante la salma). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che se l'autovettura, nel caso di specie, ha la funzione concreta di servire al trasporto funebre, appartiene indubbiamente alla categoria dei veicoli adibiti al trasporto di persone (Voce 8703), per due motivi: 1) la salma di persona deceduta non può mai essere considerata una "merce", non potendo costituire oggetto di atti di disposizione di natura economica; 2) la Nota esplicativa della Voce 8703 qualifica espressamente le "autovetture funebri" tra i veicoli adibiti al trasporto di persone: a tal proposito, la presenza, o meno, di una separazione rigida tra l'abitacolo e la parte posteriore, rappresenta - così come tutte le altre caratteristiche oggettive dei veicoli di entrambe le tipologie citate - un criterio interpretativo applicabile solo ai casi in cui la destinazione del veicolo è dubbia, ma non ai casi in cui essa è univoca, come nella fattispecie.

Stato della Procedura

In data 25 luglio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio C-445/17 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 103/17** - ex art. 267 del TFUE

“Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Direttive 92/12/CEE e 2003/96/CE. L’art. 3 della Dir. 92/12/CEE prevede che l’accisa (imposta indiretta) gravante i consumi – incida, tra l’altro, sugli “oli minerali” (e, per l’estensione operata dall’art. 3 della succitata Dir. 2003/96/CE, anche a tutti i prodotti energetici e all’“elettricità”). Tali prodotti – compresa l’elettricità, come già precisato - oltre che da essa “accisa”, possono essere gravati anche da altre imposizioni indirette, sempre che le predette abbiano “finalità specifiche” e rispettino le regole che, in ordine all’IVA (la principale delle imposte indirette sui consumi), o alle “accise”, disciplinano la determinazione della base imponibile, nonché il calcolo e l’esigibilità dell’imposta. L’art. 18 della sopra indicata Dir. 2003/96/CE, infine, autorizza la Francia, fino all’01/01/2009 (la Direttiva in questione è entrata in vigore dall’01/01/2004), a mantenere un “periodo transitorio” di sospensione dell’applicazione della Direttiva stessa; lo stesso articolo, poi, indica come calcolare, in tale periodo transitorio, le “aliquote minime” della tassazione sui prodotti energetici e sull’elettricità. Il caso: l’elettricità, che un’impresa erogava ai propri clienti, veniva gravata – per la normativa nazionale anteriore all’entrata in vigore della Dir. 2003/96/CE e mantenuta anche dopo – oltre che da un’accisa, anche da un’ulteriore imposta indiretta, destinata a compensare gli operatori del settore energetico degli oneri assolti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) nel periodo “transitorio”, l’unico obbligo sancito da esse Direttive, che gli Stati UE erano tenuti ad osservare, era quello di non portare le aliquote delle imposte indirette, sui prodotti energetici e dell’elettricità, sotto soglie “minime”; 2) l’imposta indiretta sull’elettricità istituita dalla normativa francese è, nel periodo transitorio predetto, compatibile con il diritto UE solo se, come previsto dall’art. 3 della Dir. 92/12/CEE, presenta una “finalità specifica” e un funzionamento affine, anche se in linea generale e non nel dettaglio, all’IVA o all’accisa. Ora: la Corte UE ha precisato che tale destinazione ad una “finalità specifica” sussiste ove vi sia un nesso “diretto” tra l’uso concreto del gettito di imposta e la destinazione formale di esso. Ora, il prelievo in questione risultava destinato a finanziare molteplici scopi: al riguardo, la Corte UE ha stabilito che il nesso di cui sopra era, ad esempio, ravvisabile circa l’asserita finalità di “protezione ambientale”, in quanto parte del gettito veniva erogata ai fornitori di elettricità che si approvvigionavano da fonti rinnovabili, per sollevarli dei maggiori costi sopportati per acquistare energia “pulita”. Tali erogazioni, pertanto, stimolavano “direttamente” all’acquisto di energia ecocompatibile. Tale nesso non sussisteva, invece, per la parte di gettito assegnata al finanziamento del “Mediatore nazionale per l’energia”, attenendo, tale finalità, al mantenimento del sistema in generale, con conseguente difetto di “specificità”. Si osserva, poi, che l’imposta in questione – essendone calcolata, la base imponibile, sulla quantità di energia scambiata, e risultando esigibile, tale tributo, solo al momento della messa in consumo di detta energia - funziona secondo il meccanismo dell’accisa, a soddisfacimento del secondo requisito ex art. 3 della Dir. 92/12/CEE.

Stato della Procedura

In data 25 luglio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 103/17 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Fondi strutturali europei

RINVII PREGIUDIZIALI FONDI STRUTTURALI EUROPEI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 667/18	Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Art. 2, punto 4 – Nozione di “beneficiario” – Art. 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo Sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale	sentenza	No

Scheda 1 – Fondi strutturali europei**Rinvio pregiudiziale C- 667/18-** ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Art. 2, punto 4 – Nozione di "beneficiario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 2, n. 4, e l'art. 80, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, inerente, tra l'altro, al Fondo sociale europeo (FSE). I Fondi europei, in genere, vengono apprestati dall'Unione allo scopo di finanziare "progetti" elaborati dagli Stati aderenti all'Unione stessa. Essenzialmente, è la competente "Autorità di gestione" del singolo Stato UE, a dover individuare i progetti meritevoli di essere finanziati con i Fondi suddetti. Detto finanziamento viene quindi erogato ai "beneficiari", che si identificano – giusta la definizione di cui al succitato art. 2 del Reg. n. 1083/2006 – nei soggetti, pubblici o privati, responsabili dell'attuazione dei progetti medesimi. Il sopra menzionato art. 80 precisa che il finanziamento, a valere sui Fondi UE, deve pervenire al beneficiario "nella sua integrità", cioè immune da qualsiasi "detrazione" o "trattenuta", o "onere specifico o di altro genere con effetto equivalente", il quale comporti la riduzione, per il beneficiario medesimo, degli importi erogati. In Italia, il D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce, all'art. 50, par. 1, lett. c), che ai fini fiscali sono equiparate, ai redditi da lavoro dipendente, anche "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno". Il caso: in Italia, un'"autorità di gestione" ammetteva al finanziamento sul Fondo Sociale Europeo (FSE), fra gli altri, un progetto volto a potenziare l'alta formazione in Sardegna, la cui attuazione era assunta dalla "Regione Autonoma della Sardegna/Agenzia Regionale per il lavoro". Nell'ambito di tale attuazione, venivano erogate, in favore di studenti dell'istruzione post-universitaria, delle "borse di studio" il cui importo veniva decurtato, come previsto dalle norme italiane di cui sopra, attraverso l'applicazione di tre imposte (l'IRPEF e le sue addizionali regionale e comunale). Al riguardo, si chiedeva alla Corte UE se tale prelievo fiscale, su borse di studio finanziate da un Fondo UE, confliggesse con l'art. 40 del già citato Reg. 1083/2006/CE. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: A) un'imposta su un finanziamento alimentato da un Fondo UE ed erogato ad un "beneficiario", costituisce, ove specificatamente connessa alla somma in parola (come un'imposta diretta sul reddito), una delle "detrazioni" vietate dal predetto art. 80; B) tuttavia, affinché sussistano tutti gli estremi alla base del divieto in questione, è necessario che tali imposte incidano su assegnazioni, alimentate da un Fondo UE, corrisposte ad un soggetto qualificabile come "beneficiario": ora, il succitato art. 2, n. 4 del Reg. n. 1083/2006 individua, come tale, il "responsabile" della "realizzazione del progetto" finanziato con gli stessi Fondi europei, non il concreto destinatario delle somme liquidate, dal responsabile in questione, in funzione concreta di tale realizzazione. Nel caso di specie, pertanto, il "beneficiario" si identifica nella "Regione Autonoma della Sardegna/Agenzia Regionale per il lavoro", la quale effettivamente realizza il progetto di cui si tratta, e non nei destinatari delle borse di studio liquidate dallo stesso soggetto attuatore. Ne deriva che le norme italiane, le quali affettano tali borse di studio – finanziate con i Fondi UE - con imposte dirette sul reddito, non confliggono con detto art. 80 del Reg. 1083/2006/CE.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 667/18 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-422/18	Procedimento giurisdizionale d'urgenza – Art. 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Art. 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 18, art. 19, par. 2, e art. 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale – Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio – Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado	ordinanza	No
Scheda 2 C-21/17	Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Emissione di un'ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze	sentenza	No
Scheda 3 C- 25/17	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione di detta Direttiva – Articolo 3 – Raccolta di dati personali da parte dei membri di una comunità religiosa nell'ambito della loro attività di predicazione porta a porta – Articolo 2, lettera c) – Nozione di "archivio" di dati personali – Art. 2, lett. d) – Nozione di "responsabile del trattamento" – Art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	sentenza	No
Scheda 4 C- 386/17	Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di "materia civile e commerciale" – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore	sentenza	No

	privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato — Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione — Clausole di azione collettiva — Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche — Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell'esercizio di poteri pubblici		
--	--	--	--

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 422/18** - ex art. 267 del TFUE

"Procedimento giurisdizionale d'urgenza – Art. 99 del regolamento di procedura della Corte"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Milano (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare le norme della Direttiva 2013/32/UE, alla luce dell'art. 19 TUE e dell'art. 47 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (c.d. "Carta"). La succitata Direttiva consente ad un cittadino di uno stato extraUE che si trovi in uno Stato dell'Unione, il quale adduca l'impossibilità di ritornare nel primo Stato per motivi inammissibili in un ordinamento democratico (tipo: orientamento sessuale), di chiedere al predetto Stato UE il riconoscimento della "protezione internazionale". L'art. 46 della Direttiva impone, a ciascuno Stato UE, di garantire che le decisioni, con le quali le Autorità interne respingano la domanda di concessione della "protezione internazionale", siano impugnabili con un "ricorso effettivo" dinanzi ad un "giudice". Peraltro, lo Stato UE nel quale tale domanda è stata inoltrata e quindi respinta, è obbligato ad ospitare il richiedente fino a quando non scada il termine per ricorrere contro la decisione sulla domanda medesima o, se detto ricorso è stato esperito nei termini, fino alla pronuncia del giudice adito. Per i già indicati art. 19 TUE ed art. 47 della Carta, ciascuno Stato UE deve garantire una tutela giurisdizionale "effettiva" ai diritti sanciti dall'Unione. Per il diritto italiano, le richieste di "protezione internazionale" debbono essere evase da una commissione amministrativa. La decisione, con cui essa le respinga, è impugnabile di fronte ad un giudice di 1° grado: il mero fatto dell'impugnazione sospende gli effetti della decisione, per cui il richiedente può ancora trattenersi sul territorio italiano per tutto il processo di 1° grado. Ove tale giudice di prima istanza confermi la decisione impugnata e, quindi, neghi la "protezione internazionale", il suo verdetto può essere impugnato di fronte alla Corte di Cassazione: tuttavia, detta impugnazione non determina, automaticamente, la sospensione della sentenza del giudice di primo grado (così l'art. 35 bis del D. Lgs n. 25/2008, come modificato dal D. L. n. 13/2017). Tale sospensione può essere concessa solo su apposita istanza, da parte dello stesso richiedente la protezione internazionale. Su tale istanza di sospensione è chiamato a pronunciarsi, sulla base di una valutazione di "fondatezza" dei motivi alla base del ricorso in Cassazione, lo stesso giudice di primo grado la cui sentenza è stata impugnata. Al riguardo, la Corte di giustizia ha ricordato come, per consolidata giurisprudenza, si ritenga che, ai sensi della Dir. 2013/32/UE, la possibilità "effettiva" di ricorrere contro una decisione amministrativa, la quale neghi la "protezione internazionale", sia sufficientemente assicurata dalla previsione che la stessa decisione sia impugnabile in un grado solo di giudizio e che, durante il relativo procedimento, operi una sospensione automatica del provvedimento impugnato. Per converso, il fatto che il legislatore nazionale preveda, altresì, l'impugnabilità della sentenza di primo grado la quale confermi il diniego stesso di detta "protezione internazionale", corrisponde ad una libera scelta del singolo Stato UE. In questo contesto, quindi, è assolutamente non censurabile, in base al diritto dell'Unione, il fatto che tale giudizio di seconda istanza – la cui istituzione non è nemmeno imposta dall'ordinamento UE - non sospenda automaticamente l'impugnata sentenza

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 422/18 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 21/17** - ex art. 267 del TFUE

“Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice della Repubblica ceca ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) in primo luogo il Regolamento n. 1896/2006/CE, il quale disciplina il procedimento volto ad ottenere un’ “ingiunzione di pagamento europea”, cioè un atto - emesso dalle competenti Autorità di uno Stato dell’Unione - il quale costituisce, di per sé, titolo per ottenere un pagamento da parte di un destinatario residente in un altro Stato UE, senza necessità, all’uopo, di alcuna valutazione da parte delle Autorità interne di quest’ultimo Stato. Per ottenere tale ingiunzione, l’interessato deve inoltrare, alle Autorità dello Stato UE in cui risiede, la relativa “domanda”, compilata in base ad un apposito modello indicato dallo stesso Reg. 1896/2006/CE: nell’ambito di tale modello, l’istante deve indicare, tra l’altro, le circostanze a fondamento della domanda stessa e le relative prove. Una volta emessa, l’ “ingiunzione di pagamento europea”, con allegata copia del modulo di domanda, deve essere “notificata” alle competenti Autorità dello Stato UE in cui risiede il destinatario dell’ingiunzione. Quest’ultimo può, fare “opposizione” all’atto (art. 16), ma solo nel termine utile di 30 gg. dalla stessa notifica; B) in secondo luogo, il Reg. n. 1393/2007, il quale si applica a tutti gli atti giudiziari, in genere, che debbono essere trasmessi da uno Stato UE in un altro Stato UE e, ivi, notificati al destinatario. L’art. 8 dispone che, nello Stato UE in cui il destinatario dell’atto risiede, l’autorità all’uopo competente a riceverlo (c.d. organo “ricevente”) deve informare il destinatario medesimo – tramite l’apposito modulo di cui all’allegato II – che egli può “rifiutare” l’atto stesso, qualora non sia accompagnato da una traduzione in una lingua a lui comprensibile o ufficialmente adottata nello stesso Stato UE. Qualora il destinatario, nel caso di specie, rifiuti effettivamente l’atto notificato privo di traduzione, lo Stato UE “mittente” dovrà replicare il procedimento di trasmissione, per cui la data della notifica dell’atto sarà quella di tale secondo invio. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che la “domanda”, volta ad ottenere l’ “ingiunzione di pagamento europea”, costituisce un atto giudiziario sottoposto, circa i termini della sua notifica o comunicazione, a quanto disposto dal già citato Reg. 1393/2007. Pertanto - laddove la domanda, con cui si è richiesta l’ “ingiunzione di pagamento europea”, non sia stata notificata al destinatario munita di una traduzione in una lingua a lui comprensibile, o adottata ufficialmente dallo Stato ricevente - allo stesso destinatario deve essere consegnato, contestualmente a tale notifica, l’apposito modulo di cui all’allegato II del Reg. 1393/2007, con il quale lo si informa del diritto di rifiutare, nei modi e nei termini di cui allo stesso Regolamento, l’ “ingiunzione di pagamento europea” di cui si tratta. Ove la consegna di tale modulo non venga effettuata come sopra, la notifica stessa risulta “irregolare”, per cui l’ingiunzione stessa è impossibilitata a produrre i suoi effetti: ne deriva che il termine di 30 gg., assegnato al destinatario per fare opposizione alla stessa “ingiunzione”, non decorre. Esso, infatti, inizierà a fluire solo con la reiterazione della notifica, come debitamente accompagnata dal modulo sopra indicato.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2018 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C- 21/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-25/17-** ex art. 267 del TFUE

"Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2 e l'art. 3 della Direttiva 95/46/CE. Essa stabilisce che tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, relative ad una persona "fisica" – c.d. "dati personali" – possano essere soggette ad un "trattamento" - intendendo per esso qualsiasi operazione concernente tali dati, a cominciare dalla loro "raccolta" - solo ove la persona stessa, cui essi dati si riferiscono, vi consenta. Tale regola si applica ai trattamenti, i quali non si avvalgano di mezzi automatici (c.d. "trattamenti manuali"), solo quando gli stessi trattamenti riguardano dati destinati ad essere contenuti in un "archivio". Tale, risulta un qualsiasi insieme di informazioni "strutturato" secondo determinati criteri "relativi alle persone", idonei a consentire la "facile" conoscibilità dei dati medesimi (art. 3 e "Considerando" 10, 12, 15, 26 e 27). Per detto art. 2, si qualifica "responsabile del trattamento dei dati" il soggetto che, da solo o con altri, definisca i "mezzi" e la "finalità" del trattamento. L'obbligo del consenso della persona fisica cui si riferiscono i dati, ai fini della legittimità del loro trattamento da parte di terzi, subisce una deroga in ordine: A) ai trattamenti eseguiti da parte di autorità pubbliche, nel perseguimento di valori collettivi superiori, come la sicurezza e la difesa dello Stato (art. 3, par. 2, 1° trattino); B) quando l'autore del trattamento operi nell'ambito di attività rientranti solo nella propria sfera personale o domestica (art. 3, par. 2, 2° trattino). Il caso: dei Testimoni di Geova prendevano appunti (circa il nome, l'indirizzo, la situazione familiare e religiosa) sulle persone contattate durante un'attività di predicazione porta a porta. Gli appunti in questione non venivano organizzati in schedari o in altri elenchi specifici, ma consentivano comunque, attraverso la menzione del nome e dell'indirizzo degli interpellati, la facile conoscibilità dei dati inerenti a questi ultimi (credo e situazione familiare). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) gli appunti in questione rappresentano un "trattamento" di "dati personali" necessitante, per essere legittimo, del consenso delle persone cui essi dati si riferiscono, non rientrando né nel caso ex art. 3, par. 2, 1° trattino (infatti, non può definirsi eseguita da autorità pubbliche una raccolta di dati condotta da un'associazione religiosa, pertanto privata), né in quello ex art. 3, par. 2, 2° trattino (tale raccolta di dati, come finalizzata all'acquisto di proseliti religiosi, esula dalla sfera prettamente personale e domestica degli stessi collettori) – vedi sopra; B) i dati raccolti, ancorchè non racchiusi in schedari o in altri tipi di elenchi, possono definirsi organizzati in un "archivio", in quanto assemblati secondo criteri "relativi alle persone" (nome, indirizzo) e in modo tale da risultare "facilmente conoscibili"; C) "responsabile del trattamento" deve intendersi, oltre ai predicatori che direttamente e concretamente hanno preso appunti, anche la stessa associazione religiosa dei "Testimoni di Geova", per aver organizzato essa stessa l'attività di predicazione porta a porta e - pur non imponendo ai suoi membri, segnatamente, la raccolta degli appunti medesimi - messo a disposizione, alla bisogna, appositi moduli.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2018 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 25/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 308/17 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale ha abrogato il precedente Reg. n. 44/2001. Tale Reg. 1215/2012/UE, tra l'altro, indica i criteri utili ad individuare – in presenza di controversie “transfrontaliere”, cioè aventi punti di contatto con gli ordinamenti di due o più Stati dell'Unione europea – lo Stato UE, tra quelli coinvolti, i cui giudici sono competenti a decidere le controversie di cui si tratta. In base a tali criteri (vedi l'art. 4), si ritiene che competente a decidere di una controversia transfrontaliera debba essere, normalmente, un organo giudiziario appartenente allo Stato UE in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Tale regola generale subisce, in ogni caso, alcune eccezioni. Tuttavia, sia la regola che le eccezioni in oggetto sono applicabili, esclusivamente, laddove la controversia ricada nella materia generale cui si applica il predetto Reg. n. 1215/2012/UE la quale, ai sensi dell'art. 1, par. 1, del medesimo, è quella “civile e commerciale”. Tale materia non si estende, tra l'altro, alle fattispecie inerenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di “pubblici poteri”. Ne consegue che, alle controversie di tipo transfrontaliero, attinenti a questioni inerenti all'esercizio, da parte di uno Stato, di pubblici poteri, il Reg. n. 1215/2012/UE – incluse, ovviamente, le norme sopra riportate – non può applicarsi. Il caso: un residente in Austria acquistava, tramite una banca con sede anch'essa in Austria, titoli del debito pubblico della Repubblica Ellenica per € 35.000. La stessa Repubblica, quindi, con la Legge n. 4050/2012, “proponeva”, ai titolari di alcuni tipi di titoli di Stato (come quelli in possesso dell'operatore già menzionato), una conversione degli stessi in altri, questi ultimi di valore notevolmente inferiore. Nella stessa Legge, inoltre, si stabiliva che tale “proposta”, purchè approvata da una data maggioranza qualificata degli intestatari di detti titoli, si imponesse anche agli intestatari dissenzienti. Subendo una forte diminuzione del valore nominale dei titoli in suo possesso, a causa dell'attivazione della predetta maggioranza, l'operatore predetto decideva di convenire, di fronte ad un giudice austriaco, la Repubblica Ellenica. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che, nel caso di specie, i criteri di individuazione della competenza, come indicati dal già citato Reg. n. 1215/2012/UE, non possono applicarsi. Infatti è lo stesso Regolamento, nel suo complesso, inapplicabile a questioni esulanti dalla materia “civile e commerciale”, come quelle inerenti all'esercizio di “pubblici poteri” da parte di uno Stato. Nel caso concreto, in effetti, il promotore della controversia intende contestare la legge della Repubblica Ellenica, la quale gli impone una modifica, “unilaterale” in quanto prescindente dal suo consenso, del valore di emissione dei titoli acquistati. Ora, uno Stato che non si pone in un rapporto di parità con un soggetto privato, ma assume nei confronti di questi una posizione di “privilegio” – tanto da imporgli, pur in difetto del consenso del privato medesimo, la modifica dei termini di un contratto già con esso stipulato – agisce, per definizione, esplicando una “potestas imperii”, cioè dei poteri prettamente “pubblici”.

Stato della Procedura

Il 15 novembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 308/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 466/17	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti di scuola secondaria – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato	sentenza	No
Scheda 2 C- 331/17	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche	sentenza	No
Scheda 3 C- 12/17	Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo	sentenza	No
Scheda 4 C- 619/16	Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e l’indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro	sentenza	No
Scheda 5 C- 385/17	Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali**Rinvii pregiudiziali n. C- 466/17** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 1999/70/CE-Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Trento ha chiesto di interpretare la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Essa clausola stabilisce la regola generale per cui, salvo che non sussistano "ragioni oggettive", le "condizioni di impiego" dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato "comparabili". Questi ultimi sono quelli il cui rapporto di lavoro si distingue, da quello dei lavoratori a tempo determinato, solo in ragione della durata, rimanendo identici o analoghi, in entrambi i casi, sia la mansione esercitata, sia l'ambito in cui essa viene esplicata. In particolare, tale parità di trattamento deve affermarsi con riguardo alle "condizioni di impiego" rappresentate, nello specifico, dalle modalità di calcolo della "anzianità di servizio", fatta comunque eccezione per il caso in cui l'adozione di criteri diversi sia giustificata dalle predette "ragioni oggettive". In Italia, l'art. 485, par. 1, del D. Lgs. n. 297/1994 attribuisce, ai docenti presso le scuole di istruzione secondaria, il diritto a che il servizio prestato presso di esse, quando non erano "di ruolo" – cioè come lavoratori a tempo determinato - venga computato, entro dati limiti, come se fosse stato servizio di ruolo: precisamente, il periodo di lavoro non di ruolo deve essere valutato, sia a fini giuridici che economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi per la rimanente durata. Tale disciplina italiana - ove non prevede, per i lavoratori a termine come sopra indicati, la "totale" assimilazione al trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato "comparabili", segnatamente per quanto riguardo il computo dell'anzianità di servizio – è stata ritenuta, dalla Corte UE, compatibile con la normativa UE di cui alla summenzionata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE. In proposito, la Corte UE ha ritenuto "comparabili" le posizioni, da una parte, di un docente che, assunto a tempo indeterminato in forza di un concorso pubblico generale, svolga una certa mansione per tot anni e, dall'altra, quella di un docente che espleti la stessa mansione per lo stesso periodo e a tempo determinato, il quale, al termine dello stesso arco di tempo, venga assunto a tempo indeterminato non in ragione del superamento di un apposito concorso, ma in base ai titoli posseduti (in sintesi: il superamento di un concorso non depone per una maggiore capacità professionale). Tuttavia è indubbio che, per come è organizzata in Italia la prestazione dell'attività di insegnamento, da parte dei docenti non di ruolo, l'esperienza dai medesimi maturata, durante lo stesso periodo in cui lavorano a tempo determinato, è necessariamente di livello inferiore a quella acquisita dai docenti che, nello stesso arco temporale, operano a tempo indeterminato: laddove i primi, infatti, sono spesso chiamati a ricoprire brevi e saltuarie supplenze, in ordine, peraltro, a materie diverse, i secondi (docenti di ruolo) operano in un quadro di continuità, sia cronologica che di discipline insegnate. Ricorrono, pertanto, quelle "ragioni oggettive" che, ai sensi della clausola 4 sopra riportata, giustificano la non equiparazione, da parte del legislatore italiano, dei criteri di calcolo dell'anzianità delle due tipologie di lavoratori considerate.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-466/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 331/17** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, la Corte di Appello di Roma (Italia) ha chiesto di interpretare la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Questa – premesso che i lavoratori dovrebbero di regola essere assunti "a tempo indeterminato", perché tale modello attribuisce loro più vantaggi di quello relativo ad un rapporto di lavoro "a termine" – ha ammesso che, in circostanze particolari, risulti oggettivamente giustificato, per le imprese, ricorrere a prestazioni "a tempo determinato" (si pensi al lavoro esplicabile, di necessità, solo "stagionalmente"). Ora: sussiste il rischio che i datori di lavoro ricorrano al contratto di lavoro "a termine" solo per eludere le più cospicue garanzie attribuite, al lavoratore, dal rapporto a tempo indeterminato, piuttosto che per la necessità di coprire esigenze di impresa effettivamente "temporanee". Ciò si può verificare, in particolare, ove i datori di lavoro stipulino con il lavoratore, anziché un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo svolgimento di date mansioni, contratti "a termine" immediatamente successivi e concernenti mansioni identiche. Pertanto, la succitata clausola 5 impone ai singoli Stati UE di prevedere, nel caso le stesse parti stipulino una serie di ravvicinati contratti di lavoro a termine, l'applicazione di almeno una delle "misure" seguenti: 1) vincolare la stipula dei contratti a termine a "ragioni obiettive" indicate per iscritto; 2) imporre una "durata massima" al totale dei rapporti di lavoro a termine successivamente rinnovati; 3) imporre un limite massimo al numero dei rinnovi. Al riguardo, il legislatore italiano ha stabilito che, con riferimento alla particolare categoria di lavoratori rappresentata dal "personale artistico e tecnico delle fondazioni musicali", non debba applicarsi nessuna delle suddette misure (art. 3, co. 6°, del D. L. n. 64/2010 e art. 11, co. 4° del D. Lgs. 368/2001). Il caso: con successivi contratti a termine, per una durata complessiva dei rapporti superiore a 36 mesi, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma assumeva una "tersicorea di fila", per partecipare a corrispondenti rappresentazioni artistiche. Al riguardo, la Corte UE ha verificato se, pur non dichiarate nei contratti, sussistessero delle motivazioni oggettive che giustificassero la scelta del datore di non assumere la lavoratrice a tempo indeterminato. In proposito, la Corte UE ha osservato che, se pure ad ogni rappresentazione artistica possano essere riconosciute, in teoria, caratteristiche di unicità e di irripetibilità rispetto ad altre, nel caso di specie la lavoratrice risultava assunta, con i vari contratti a termine, per l'esplicazione di mansioni che apparivano analoghe in ogni spettacolo. Pertanto, risulta alla Corte UE che tali reiterati reclutamenti "a termine", nei confronti della lavoratrice, non potessero giustificarsi in ragione di esigenze di impresa effettivamente temporanee ed irripetibili. Pertanto, la normativa italiana - la quale non prevede che alla fattispecie in esame, priva della giustificazione inerente ad eventuali ragioni oggettive sottese ad ogni rinnovo del contratto a termine, possano applicarsi, quanto meno, le misure di protezione del lavoratore, rappresentate dalla definizione della durata massima complessiva dei successivi rinnovi o del numero massimo dei rinnovi – è in contrasto con la succitata Dir. 1999/70/CE.

Stato della Procedura

Il 25 ottobre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 331/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 12/17 - ex art. 267 del TFUE**

"Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice rumeno ha chiesto di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Per l'art. 1, scopo di essa Direttiva è quello di definire una tutela "minima" della salute e della sicurezza dei lavoratori: in questa prospettiva, l'art. 7 stabilisce che al "lavoratore" inderogabilmente spettino, annualmente, almeno 4 settimane di ferie retribuite. L'Accordo quadro allegato ad un'altra Direttiva, la n. 2010/18/UE, riconosce al lavoratore, tra l'altro, il "congedo parentale", finalizzato a consentire, al lavoratore medesimo, di attendere alla cura di un figlio nei primi tempi di vita di questo (sino, al massimo, ai due anni di età). Per la clausola 5, n. 3, di esso Accordo quadro, il potere di definire il regime giuridico del "congedo parentale" compete ai legislatori interni dei singoli Stati UE. Il diritto rumeno stabilisce che, ai fini del computo delle ferie annuali spettanti al lavoratore, il periodo di assenza dal lavoro usufruito dal lavoratore, a titolo di "congedo parentale", non venga valutato come un periodo di lavoro "effettivo", per cui le ferie annuali debbono essere decurtate in proporzione. Per converso, la stessa normativa equipara, ai periodi di lavoro effettivo – computabili nel conteggio delle ferie annuali del lavoratore – quelli usufruiti dal lavoratore stesso a titolo di "congedo per malattia" e "congedo per maternità". Il caso: in Romania, una lavoratrice che aveva usufruito di un "congedo parentale", si vedeva defalcare le ferie annuali, a causa di tale congedo, ad un periodo di durata inferiore alle quattro settimane "minime" di cui all'art. 7 della Dir. 2003/88/CE. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) scopo delle ferie annuali è quello di consentire al lavoratore di riposare, nonché di recuperare le forze spese nell'attività lavorativa: appare quindi coerente, in linea di principio, che la durata delle ferie sia proporzionata a quella dei periodi in cui il soggetto ha lavorato effettivamente. Tuttavia, alcune ipotesi particolari di "congedo" dal lavoro dovrebbero essere equiparate a periodi di lavoro effettivo, come quelle per "malattia" o per "maternità". Infatti, sia durante il congedo per "malattia", che durante quello per "maternità", il lavoratore versa in condizioni di disagio fisico e/o psichico, per cui il periodo trascorso in assenza dal lavoro, per tali motivi, non può giustificare una decurtazione delle ferie, quasi fosse un'anticipazione di queste. Viceversa, il "congedo parentale" si fonda su circostanze che non comportano, per il lavoratore, lo stress che lo stesso risentirebbe a causa di "malattia", o, trattandosi di donna, a causa della "maternità". Pertanto, sia per la giurisprudenza UE, che per l'art. 4, par. 4, della Convenzione n. 132 dell'"Organizzazione internazionale del lavoro" – che il Considerando 6 della succitata Direttiva richiama – i congedi per "malattia" e per "maternità" debbono essere considerati periodi di lavoro "effettivo" e, pertanto, presi in considerazione nel calcolo delle ferie annuali del lavoratore. Viceversa, la normativa nazionale di uno Stato UE può ben escludere – senza per questo confliggere con il già citato art. 7 della Dir. 2003/88/CE - che il periodo del "congedo parentale" venga equiparato al lavoro "effettivo": del resto, la clausola 5, n. 3, di esso Accordo quadro, attribuisce la disciplina, circa tale congedo, ai legislatori interni dei singoli Stati UE.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 12/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 4 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 619/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il quale attribuisce ad ogni "lavoratore" il diritto di godere, annualmente, di almeno 4 settimane di ferie retribuite. Tale diritto, in quanto "inderogabile", per il par. 2 di esso art. 7 non può essere sostituito da un'indennità finanziaria corrispondente, a meno che il rapporto di lavoro finisca quando il lavoratore non ha ancora goduto del diritto in questione: in tal caso, il lavoratore stesso – non avendo oggettivamente senso, nella sua situazione, la fruizione del riposo feriale - ha diritto ad un'indennità in denaro, in luogo delle ferie non godute. In Germania, la normativa nazionale sulla categoria di lavoratori dei "funzionari pubblici" dispone che, ove cessi il loro rapporto di lavoro senza che questi abbiano goduto, in tutto o in parte, delle ferie annuali, essi non abbiano diritto ad un indennizzo pecuniario in luogo di tali ferie non godute: ciò, in quanto si ritiene che il lavoratore, poichè conosce la data in cui cesserà il suo rapporto di lavoro, si trova in condizioni, se vuole, di richiedere la fruizione delle ferie lui spettanti, prima che tale data sopravvenga. A tale riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) quand'anche la Dir. 2003/88/CE, di cui si tratta, non sia stata recepita nell'ordinamento di uno Stato UE, o sia stata recepita imperfettamente (come sembra verificarsi quanto all'ordinamento tedesco), si deve ritenere che il diritto dalla stessa sancito all'art. 7, in quanto definito in modo preciso e incondizionato, abbia immediata efficacia tra i privati e lo Stato UE cui essi appartengono, inteso, quest'ultimo, non solo come Autorità ma anche quale "datore di lavoro" (come nel caso di specie); 2) tale diritto alle ferie annuali – nella sua forma alternativa di diritto alla liquidazione di un indennizzo - viene subordinato, dal succitato art. 7, esclusivamente alle due condizioni che il rapporto di lavoro si estingua e che, al momento di tale estinzione, esse ferie non risultino essere state godute, in tutto o in parte; 4) di conseguenza, la Corte UE ha già ritenuto in contrasto, con detto art. 7, le normative nazionali che negavano un indennizzo pecuniario al lavoratore, il quale, prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, non avesse potuto godere delle ferie annuali per cause indipendenti dalla sua volontà: ad esempio in quanto versava "in malattia" (C-350/06 e C-520/06) ovvero era deceduto (C-118/13); 3) nell'ipotesi, tuttavia, di cui alla normativa tedesca considerata in questa sede, al lavoratore viene negato il diritto all'indennizzo sostitutivo delle ferie annuali, non in quanto ricorrano circostanze che, prima che il suo rapporto di lavoro si estinguesse, gli hanno oggettivamente impedito di fruire di dette ferie annuali, ma in quanto egli non ha richiesto tale fruizione prima della fine dello stesso rapporto. Tuttavia, la Corte UE osserva che, affinché tale disciplina nazionale si concili con il già menzionato art. 7, occorre che la perdita all'indennità sostitutiva si ricollegli necessariamente alla verifica, per ogni caso concreto, che il datore di lavoro - segnatamente con un'adeguata informativa – abbia messo il lavoratore in condizioni oggettive di conoscere l'esistenza e i termini di tale diritto alle ferie annuali e all'indennizzo spettante in luogo di esse, nonché di esercitare tali diritti.

Stato della Procedura

Il 6 novembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 619/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 5 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 385/17 - ex art. 267 del TFUE**

"Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il quale attribuisce ad ogni "lavoratore" il diritto di godere, annualmente, di almeno 4 settimane di ferie "retribuite". La giurisprudenza UE circa tale Direttiva ha acclarato che, considerata la finalità di detto diritto – che è quella di consentire al lavoratore un adeguato periodo di riposo, a fronte dell'attività lavorativa - le medesime ferie annuali debbano essere riferite solo ai periodi di lavoro "effettivo". Ne consegue che, per la Direttiva in questione, alcuni periodi di assenza del lavoratore dal lavoro, come quelli a titolo di "disoccupazione parziale", debbono comportare la riduzione, proporzionata, di dette "ferie" minime. Ora: In Germania vige, nel settore dell'edilizia, un contratto collettivo che non solo attribuisce, ai lavoratori del settore, "ferie annuali" di durata superiore (30 gg.) a quelle previste dalla Direttiva (28 gg., sopra), ma stabilisce, altresì, che la durata di esse ferie non risenta una decurtazione, a motivo dei periodi in cui il lavoratore sia stato in "disoccupazione parziale" (le esigenze dell'edilizia, in Germania, spesso impongono che gli operatori del settore lavorino "ad intermittenza": pertanto, durante le fasi di inerzia - qualificate come di "disoccupazione parziale" - il loro rapporto di lavoro non si risolve ma rimane ugualmente in vigore, pur comportando una retribuzione cospicuamente defalcata rispetto a quella ordinaria). Detto contratto collettivo stabilisce, tuttavia, che le ferie annuali dei lavoratori edili - pur non decurtate in rapporto ai periodi di "disoccupazione parziale" - siano retribuite non in misura ordinaria, cioè al pari dei periodi di lavoro "effettivo", ma sulla base di una "media" della retribuzione relativa alle 13 settimane precedenti l'inizio delle stesse ferie: ne deriva che, se in tale periodo di riferimento il lavoratore versava in "disoccupazione parziale", lo stesso viene a percepire, per tali ferie annuali, una retribuzione significativamente ridotta rispetto a quella ordinaria suddetta. Al riguardo, la Corte UE ha asserito che la normativa tedesca in oggetto, laddove dilata il periodo di ferie annuali dei lavoratori dell'edilizia, rispetto alla durata ex art. 7 della Dir. 2003/88/CE, è in accordo con l'art. 15 di quest'ultima, il quale consente ai legislatori nazionali di applicare ai lavoratori un trattamento giuridico più favorevole di quello stabilito dalla Direttiva stessa; 2) l'art. 7, tuttavia, ove attribuisce un diritto a ferie annuali "retribuite", va inteso nel senso che a tale periodo feriale è obbligo applicare una retribuzione pari a quella "ordinaria". Irrilevante, infatti, è l'argomento per cui, nel caso della normativa tedesca in esame, la decurtazione dello stipendio rispetto a quello ordinario sarebbe, comunque, perequata dalla concessione di più giorni di ferie rispetto a quanto previsto dalla Direttiva, (essendo computati, nella quantificazione di tali ferie, i periodi di "disoccupazione parziale"): l'attribuzione di un tale vantaggio, infatti, non giustifica, per la Corte UE, una minorazione rispetto alla tutela di cui al predetto art. 7. Quindi, le ferie concesse al lavoratore edilizio, almeno quelle attribuite a titolo dell'art. 7 predetto – quindi con esclusione di quelle concesse in più dalla normativa nazionale - debbono essere retribuite in misura ordinaria.

Stato della Procedura

Il 13 dicembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 385/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 192/17	Direttiva 1999/5/CE – Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione – Esistenza di norme armonizzate – Necessità per il fabbricante di rivolgersi a un organismo notificato – Apposizione del numero di identificazione di un organismo notificato	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C- 192/17** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 1999/5/CE – Reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto di interpretare la Direttiva 1999/5/CE, la quale stabilisce che i prodotti qualificabili come "apparecchiature radio", o "apparecchiature terminali di comunicazione", siano commerciabili negli Stati UE solo ove risultino preliminarmente dotati di alcuni "requisiti essenziali". Questi ultimi sono indicati dall'art. 3 (tipo: protezione della salute e della sicurezza degli utenti e dei terzi). L'art. 5 stabilisce che i predetti "requisiti essenziali" si presumano esistenti in ordine alle apparecchiature, le quali siano conformi alle "norme tecniche armonizzate", vale a dire alle regole tecniche elaborate, all'uopo, da un "organismo di normalizzazione" istituito ai sensi della Dir. 98/34/CE. L'art. 10 di essa Dir. 1999/5/CE definisce, poi, le procedure da espletarsi allo scopo di "verificare" la sussistenza di tale conformità ai detti "requisiti essenziali". A tale scopo, con specifico riguardo alle apparecchiature di telecomunicazione che impiegano spettri radio, il par. 4 dell'art. 10 stabilisce che il fabbricante, il quale abbia messo tali prodotti in regola con le "norme tecniche armonizzate", deve ricorrere, a scelta, ad una delle tipologie di verifica indicate negli allegati III, IV o V. Di tali procedure, quella descritta al predetto allegato III accolla, al fabbricante del prodotto, l'obbligo di far eseguire tutte le "prove radio" essenziali ai fini della dimostrazione dell'integrazione dei "requisiti essenziali", di cui si tratta. Quali debbano essere tali prove radio essenziali, spetta stabilirlo ad appositi "organismi notificati" scelti dal fabbricante, con l'eccezione – così detto allegato III - relativa alla circostanza che le serie delle prove stesse siano già individuate dalle medesime "norme tecniche armonizzate". Quindi, una volta eseguite le prove radio nel rispetto della disciplina testè citata, il fabbricante, come dispone tale allegato III, deve apporre al prodotto il "numero di identificazione dell'organismo notificato" (così anche l'art. 12). Il caso: un'impresa produceva un ripetitore utilizzando uno spettro radio, a norma con le pertinenti "norme tecniche armonizzate". Quindi, scegliendo di adottare la procedura di verifica di cui all'allegato III, l'impresa aveva eseguito le "prove radio" che, nel caso di specie, risultavano indicate dalle stesse norme armonizzate. Poi, per maggior sicurezza, aveva sottoposto il prodotto anche alla verifica di un "organismo notificato", del quale, tuttavia, ometteva di indicare, sul prodotto medesimo, il numero di identificazione. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che la procedura di cui all'allegato III non sempre impone che venga interpellato, ai fini dell'individuazione e dell'esperimento delle prove radio circa la presenza dei "requisiti essenziali", un apposito "organismo notificato": infatti, se il prodotto è conforme alle pertinenti "norme armonizzate" e queste stesse indicano i tipi di prove radio da raccogliere, il coinvolgimento dell'"organismo notificato" non è necessario. Ne consegue, in questo caso, la non obbligatorietà dell'apposizione, sul prodotto medesimo, del numero identificativo di un tale organismo, quand'anche quest'ultimo sia stato, superfluamente, interpellato dall'impresa di cui si tratta. Una soluzione diversa condurrebbe ad inutili duplicazioni di adempimenti.

Stato della Procedura

In data 11/07/2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 192/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 358/16	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 54, paragrafi 1 e 3 – Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle Autorità nazionali di sorveglianza finanziaria – Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale – Casi contemplati dal diritto penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C-358/16** - ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/39/CE – Art. 54, par. fi 1 e 3"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice lussemburghese ha chiesto di interpretare l'art. 54, par. fi 1 e 3 della Direttiva 2004/39/CE. Questa prevede che l'attività di "investimento" di capitali venga esercitata solo da soggetti dotati di rigorosi requisiti, accertati da un'Autorità interna ai singoli Stati UE e indicata come "competente" al riguardo. A tale Autorità spetta, verificata l'esistenza di detti presupposti, di autorizzare l'impresa di investimento, nonché di revocare la relativa autorizzazione quando le stesse circostanze legittimanti, pur esistenti all'inizio, siano venute meno. Rientra, tra i suddetti requisiti, quello dell'"onorabilità" e della "professionalità" dei dirigenti di tali imprese di investimento. Per controllare la presenza e la permanenza delle condizioni in parola, le succitate Autorità di sorveglianza dispongono di adeguati poteri di indagine. Questi implicano, in ogni caso, il diritto di consultare documenti e di assumere informazioni verbali. Ora, le "informazioni riservate", che tali Autorità assumono in ragione dei poteri investigativi loro spettanti, non possono essere rivelate, in via di principio, ad alcuna persona o autorità, salvi i "casi contemplati dal diritto penale" (per l'art. 54 sopraccitato). Oltre alla revoca della predetta autorizzazione, le "autorità" di cui si tratta possono anche decidere di irrogare altre sanzioni amministrative, ove gli obblighi sanciti dalla Direttiva siano violati (art. 52): tali decisioni sono impugnabili di fronte ai giudici dei rispettivi Stati UE. Il caso: l'Autorità, investita della sorveglianza sugli enti di investimento nel Lussemburgo, irrogava, ad un dirigente di uno di essi enti, la sanzione amministrativa della rimozione dalla carica, per comportamenti asseriti come non "professionali" nè "onorabili". Detto soggetto, impugnando tale decisione, chiedeva di accedere agli atti dell'istruttoria condotta dall'Autorità succitata e, in particolare, ad un'informativa da essa acquisita ma non inserita nel fascicolo giudiziario. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) i "casi contemplati dalla legge penale", di cui al succitato art. 54, facendo "eccezione" ad un principio di portata "generale" - inerente all'obbligo di segretezza delle informazioni riservate, acquisite dalle Autorità di sorveglianza a causa del loro ufficio - vanno intesi in senso assolutamente restrittivo. Quindi: il limite, che essi oppongono al "segreto professionale" cui sono tenute le succitate Autorità, sussiste solo con riguardo a procedimenti "penali" in senso stretto e non anche, come nel caso concreto, a quelli di tipo "amministrativo"; 2) tuttavia, anche nei giudizi amministrativi, si impone la tutela dei diritti essenziali, sanciti dagli artt. 47 e 48 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", ad un "giusto processo" e, di conseguenza, alla "difesa" del soggetto cui si addebiti lo stesso illecito amministrativo. Detti diritti, allo stesso tempo, debbono temperarsi con l'interesse, altrettanto rilevante, alla segretezza dei dati "sensibili": pertanto, il giudice nazionale ordinerà la comunicazione, all'accusato, delle informazioni - pur coperte da segreto ai sensi della predetta Dir. 2004/39/CE e pur non inserite nel fascicolo dell'Autorità amministrativa che ha elevato l'accusa - le quali siano "oggettivamente" pertinenti alla difesa di tale accusato.

Stato della Procedura

Il 13 settembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-358/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 675/17	Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante	sentenza	No
Scheda 2 C- 606/17	Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico – Nozione di “contratti a titolo oneroso” – Nozione di “entità pubblica”	sentenza	Sì
Scheda 3 C- 413/17	Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 42 – Aggiudicazione – Discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice – Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche	sentenza	No
Scheda 4 C-452/17	Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente	sentenza	No
Scheda 5 C- 375/17	Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa secondo il modello a concessionario unico – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 6 C- 342/17	Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 675/17** - ex art. 267 del TFUE

"Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 21, 22 e 24 della Direttiva 2005/36/CE. Quest'ultima individua le condizioni richieste affinché uno Stato dell'Unione – nel quale l'esercizio di una professione venga subordinato al possesso di appositi titoli, certificati e simili (c.d. "qualifiche professionali") – sia obbligato a riconoscere, ai fini dell'accesso alla medesima professione sul suo territorio, le "qualifiche professionali" rilasciate, all'uopo, da altri Stati UE. Circa, specificatamente, le professioni di "medico" e di "dentista", l'art. 21 di essa Direttiva impone a ciascuno Stato UE il riconoscimento "automatico", cioè senza necessità di valutazioni ulteriori, dei relativi "titoli di formazione" rilasciati dagli altri Stati dell'Unione, purchè tale rilascio segua al soddisfacimento di "condizioni minime di formazione" individuate dalla stessa Direttiva. In particolare, l'art. 24 di essa individua, quali "condizioni minime di formazione" cui ogni Stato UE è tenuto a subordinare il rilascio del titolo di "medico", il compimento di studi di almeno 6 anni o la frequenza di corsi di insegnamento di almeno 5.500 ore, idonei ad offrire le conoscenze indicate dallo stesso articolo. In generale, poi, l'art. 22 consente, ai singoli Stati UE, di rilasciare i titoli predetti anche a seguito di una formazione solo "a tempo parziale", a condizione, tuttavia, che la stessa sia pari, per "durata complessiva", "livello" e "qualità", alla formazione continua a tempo pieno. In Italia, l'art. 142, co. 2°, del R. D. n. 1592/1933, esprime il divieto, tra l'altro, di iscriversi contemporaneamente a diverse facoltà universitarie. Altre norme italiane, inoltre, impongono che la formazione, preordinata al conseguimento del titolo di dentista, sia per forza "a tempo pieno". Il caso: un italiano conseguiva, in Austria, sia il "titolo di formazione" di "dentista", sia quello di "medico". Le Autorità italiane riconoscevano il titolo da "dentista", ma rifiutavano, successivamente, di riconoscere quello di "medico": quest'ultimo, infatti, era stato conseguito al termine di un corso che, per un certo periodo, era stato contemporaneo a quello relativo alla qualifica di dentista, con ciò derogando alle norme italiane facenti divieto della contemporanea iscrizione a più facoltà. Inoltre, il corso frequentato in Austria, per il rilascio del titolo di medico, integrava una formazione "ridotta", non consentita dalla normativa italiana in materia. La Corte UE, al riguardo, ha precisato che né la Dir. 2005/36/CE, né altre norme UE prevedono, quale condizione necessaria affinché uno Stato UE "riconosca" le qualifiche professionali rilasciate da altri Stati UE, che esse siano state ottenute al termine di corsi rigorosamente non contemporanei, neppure per un periodo, ad altri corsi di studi finalizzati al conseguimento di diversi titoli. Per il diritto UE, infatti, è sufficiente il soddisfacimento delle già citate "condizioni minime di formazione" – integrabili anche attraverso una "formazione breve", purchè dotata delle caratteristiche sopra enunciate – affinché un titolo di formazione, rilasciato in uno Stato UE sulla base di tali condizioni, debba essere automaticamente riconosciuto, senza riserve, in un altro Stato UE.

Stato della Procedura

In data 6 dicembre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 675/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 606/17** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, par. 2, lett. a)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, relativa all'affidamento degli "appalti pubblici" di lavori, servizi e forniture. Detto art. 1 definisce "appalti pubblici" i contratti scritti di appalto, stipulati tra uno o più "amministrazioni aggiudicatrici" ed uno o più "operatori economici", con i quali i secondi ("appaltatori") si impegnano, verso le prime, ad eseguire lavori, opere, servizi o forniture "a titolo oneroso", cioè dietro "corrispettivo". Il par. 9 di detto articolo definisce "Amministrazioni aggiudicatrici" non solo lo Stato e gli altri enti territoriali, ma anche gli "organismi di diritto pubblico": sono tali tutti gli organismi, istituiti per soddisfare esigenze di ordine generale, che lo Stato o altri enti pubblici finanzino in misura prevalente, o controllino nella gestione, o dei cui organi amministrativi o di vigilanza nominino più della metà dei componenti. Quanto al già citato art. 2 di essa Direttiva, esso impone, alle Amministrazioni aggiudicatrici, di trattare gli operatori su un piede di parità: pertanto, l'"amministrazione aggiudicatrice" non può scegliere arbitrariamente l'aggiudicatario di un appalto, ma, di regola, deve individuarlo nel soggetto il quale, nell'ambito di una procedura di comparazione con altri, risulta portatore dell'offerta oggettivamente più conveniente per l'Amministrazione stessa. In Italia, la L. 833/1978 ammette che il servizio sanitario nazionale venga garantito, anche, tramite Convenzioni tra le ASL e speciali enti indicati come ospedali "classificati": questi ultimi (art. 1 L. n. 132/1968) sono enti religiosi di "diritto privato", i quali, solo al limitato fine del loro coinvolgimento nell'erogazione del servizio sanitario nazionale, sono "equiparati" agli "enti pubblici". Il caso: con apposita convenzione, stipulata da una ASL con un ospedale "classificato", senza previo esperimento di procedure di tipo comparativo, il secondo si impegnava a fornire un dato farmaco a n. 8 ospedali della zona, ottenendo un finanziamento di € 700.000 dalla Regione Veneto e, dai destinatari della fornitura stessa, un mero rimborso di € 180 per le spese di trasporto. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, in quanto nel caso di specie ricorre un appalto "a titolo oneroso" - sia in quanto il "corrispettivo" di un servizio è ravvisabile anche nel rimborso spese per la sua erogazione (sentenza C-159/11), sia in ragione del fatto che la prestazione del servizio è stata supportata da un finanziamento della Regione (€ 700.000) - la ASL (come Amministrazione) avrebbe dovuto attribuire lo stesso appalto, per il succitato art. 2 della Dir. 2004/18/CE, al "vincitore" di una procedura di tipo concorsuale. Peraltro, il caso non rientra nemmeno tra le ipotesi, che fanno eccezione all'obbligo di selezione competitiva dell'appaltatore, relative agli accordi che un'Amministrazione o altro organismo pubblico stipulano con altre Amministrazioni o altri organismi pubblici, per l'esercizio in comune di pubblici servizi. Infatti, se la ASL è "de plano" un'Amministrazione, un ospedale "classificato" non è un "organismo di diritto pubblico": tali ospedali, infatti, sono istituti privati che nessun ente pubblico finanzia, o controlla nella gestione o nelle nomine degli organi amministrativi o di sorveglianza.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2018 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-606/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'appalto esistente potrebbe comportare spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-413/17-** ex art. 267 del TFUE

“Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice lituano ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 2, 23 e l'allegato VI, della Direttiva 2004/18/CE. La Corte, tuttavia, ritenendo che i fatti all'origine del giudizio principale ricadessero sotto la Direttiva 2014/24/UE, ha ritenuto di interpretare gli artt. 18 e 42 di quest'ultima. La medesima impone alle Amministrazioni pubbliche (ed altri organismi assimilabili) di scegliere gli operatori, cui intendano commissionare l'esecuzione di un appalto, per mezzo di una procedura "competitiva": l'appaltatore, pertanto, deve essere identificato nell'operatore che, nell'ambito di una procedura aperta alla partecipazione di più candidati, venga giudicato portatore, attraverso una comparazione delle offerte dei vari concorrenti, di quella più vantaggiosa per lo stesso appaltante pubblico. Ai fini della valutazione delle diverse offerte, è consentito ai soggetti pubblici committenti richiedere che i prodotti/servizi, realizzati dai concorrenti, rivestano determinate qualità oggettive, dette "specifiche tecniche", le quali, giusta l'ampia definizione di cui al punto 1 dell'allegato VII della Direttiva, possono inerire al prodotto/servizio in sé o anche ai "risultati" dell'uso di tale prodotto o della prestazione di tale servizio. L'unico limite, alla possibilità della stazione appaltante di fissare tali requisiti, è rappresentato dal divieto di configurare le "specifiche tecniche" in modo tale da ledere la "libera concorrenza" tra tutti gli operatori partecipanti alla gara d'appalto. Un tale rischio ricorre, soprattutto, quando le richieste caratteristiche siano talmente particolareggiate e peculiari da identificarsi con quelle del prodotto/servizio realizzato, specificatamente, da un solo operatore, così da ingenerare il plausibile sospetto che il committente pubblico abbia voluto favorire il medesimo, come il solo in grado di soddisfare le sue esigenze. Pertanto, il Considerando n. 74 e l'art. 42, commi 1° e 4°, impongono che le specifiche tecniche non coincidano con le qualità specifiche dei prodotti/servizi realizzati da una singola impresa, ma riflettano "varie" soluzioni offerte sul mercato, ritenute "prevalenti" nell'ambito dello stesso. Eccezionalmente, l'art. 42, co. 4° della suddetta Direttiva ammette che le "specifiche", come indicate nei documenti di gara, coincidano con i connotati peculiari ad un unico prodotto/servizio, ma solo a condizione che: 1) non sia possibile descrivere in modo abbastanza intelligibile, nei documenti di gara, il prodotto/servizio oggetto dell'appalto, se non menzionando i predetti connotati specifici; 2) la richiesta di tali requisiti sia giustificata dall'"oggetto" dell'appalto e proporzionata ai suoi obiettivi (art. 42, par. 1 e 4); 3) la stazione appaltante inserisca, oltre alla menzione degli standard peculiari richiesti, anche la formula "o equivalente", con ciò ammettendo l'equipollenza di requisiti diversi, ma sostanzialmente analoghi, a quelli richiesti. Il caso: un ospedale pubblico aggiudicava un appalto di fornitura di "analizzatori del sangue" ad una delle imprese concorrenti in gara, come la sola in grado di garantire, circa i prodotti succitati, le caratteristiche assolutamente particolari richieste dall'appaltante. Sul punto, la Corte UE ha precisato che la valutazione, circa l'idoneità o meno delle predette specifiche ad ostacolare la concorrenza, deve essere formulata dal giudice di merito tenendo conto che, ove sussistano i presupposti di cui al predetto art. 42, par. 1 e 4 (sopra), dette "specifiche" dovranno ritenersi compatibili con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 25 ottobre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 413/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C- 452/17** - ex art. 267 del TFUE

"Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE"

"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 2, della Direttiva 86/653/CEE, che disciplina la condizione degli "agenti commerciali indipendenti". Sono tali, per il predetto art. 1, le persone che, operando in modo indipendente, vengano permanentemente incaricati, da parte di altri soggetti (c.d. "preponenti"), di trattare per conto di questi ultimi l'acquisto o la vendita di merci, o di trattare e concludere, per i medesimi, gli stessi contratti. Detta Direttiva esclude, dalla qualifica di "agenti commerciali indipendenti", una serie di figure, quali, ad esempio, gli organi rappresentativi di una società o di un'associazione, i liquidatori dei fallimenti (art. 1, co. 3°), o gli stessi agenti ove operino presso le Camere di Commercio (art. 2, co. 1°). Infine, l'art. 2, co. 2°, consente ai legislatori dei singoli Stati UE di escludere, dalla qualifica di cui si tratta e quindi dall'applicazione della Direttiva in oggetto, gli operatori la cui attività di intermediazione commerciale rivesta un ruolo "accessorio", rispetto al complesso di funzioni esercitate. Il caso: la società "Zako" era collegata alla società "Sanidel", specializzata nel commercio di sanitari e di cucine, da un contratto che impegnava detta Zako a trattare e a concludere contratti in nome e per conto della Sanidel stessa. Ora, non solo tali trattative e stipule avevano luogo nei locali della stessa Sanidel, ma essa Zako non limitava la sua attività, in favore di detta Sanidel, alle già citate trattative e alle relative contrattazioni, ma, altresì, la estendeva alla scelta dei prodotti della preponente, alla definizione della sua politica commerciale, alla gestione del suo personale, alla creazione e gestione del suo sito Internet di vendita "on line", etc. Richiesta di precisare se la Zako fosse un "agente commerciale indipendente" della Sanidel, o un suo mero organo, la Corte ha ricordato che ove la suddetta Dir. 86/653/CEE ha voluto estromettere, dalla categoria degli "agenti commerciali indipendenti", determinati tipi di operatori, lo ha fatto in modo espresso. Per converso, nel disposto delle norme della Direttiva stessa, non ricorre alcun cenno all'eventuale non classificabilità, quali "agenti commerciali indipendenti", dei soggetti che operino negli ambienti del loro "preponente" e non in spazi propri, o che, oltre alla funzione tipica dell'agente commerciale, svolgano anche ulteriori attività in favore del preponente. Peraltro, non sembra che, nel caso di specie, ricorra nemmeno il caso dell'agente la cui attività risulti "accessoria" rispetto al complesso dei compiti espletati, atteso che la Sanidel riteneva le funzioni di intermediazione commerciale, esplicitate dalla Zako, di uguale importanza rispetto a quelle di partecipazione alla conduzione della propria azienda. Pertanto, la Corte UE ha concluso che, in via di principio, né la prossimità fisica dell'intermediario commerciale al suo preponente, né l'esplicazione di attività ulteriori rispetto a quelle proprie dell'intermediazione, escludono che lo stesso possa definirsi agente commerciale "indipendente", sempre che il giudice del rinvio non accerti che, stanti le particolari circostanze della fattispecie, tali situazioni abbiano pregiudicato, nel soggetto in questione, il requisito dell'indipendenza, considerato costitutivo della qualifica professionale in argomento.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 452/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C- 375/17** - ex art. 267 del TFUE

"Artt. 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: 1) gli artt. 49 e 56 del TFUE, i quali sanciscono il diritto, degli operatori economici di tutti gli Stati UE, di esercitare "liberamente" un'attività economica nel territorio di ognuno di tali Stati, installandovi una "stabile organizzazione" (art. 49 TFUE - "libertà di stabilimento"), o meno (art. 56 TFUE - "libera prestazione dei servizi"); 2) il principio generale del diritto UE detto della "proporzionalità". Ora: in Italia, il gioco del lotto può essere legalmente gestito solo da operatori economici - c.d. "concessionari" - selezionati dallo Stato con pubblica gara. E' stabilito che l'attività di "raccolta delle giocate" venga "concessa" ad una pluralità di concessionari, mentre le attività di "estrazione dei numeri" e di "gestione automatizzata della rete di raccolta" sono affidate in concessione ad un "unico" operatore, per l'individuazione del quale è stata indetta, il 17/12/2015, un'apposita gara (ex Legge n. 190/2014, art. 1, co. 653). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il sistema per cui, in uno Stato UE, un'attività economica non possa essere esercitata liberamente, ma solo previo rilascio di una "concessione" da parte di un'Amministrazione, determina una lesione delle succitate "libertà" ex artt. 49 e 56 TFUE. Tuttavia, per il diritto UE, le stesse "libertà" possono subire delle deroghe, ove queste siano funzionali a tutelare superiori esigenze di natura "generale": nel caso di specie, il fatto che la gestione del "gioco del lotto" venga riservata ad operatori che lo Stato abbia verificato in possesso di adeguati requisiti di affidabilità, tanto da rilasciare loro una "concessione", risponde all'interesse pubblico superiore ad evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato in oggetto. Quanto all'affidamento della gestione di date fasi del gioco ad un unico operatore - scelta, questa, che lede ulteriormente le succitate "libertà" economiche, riferite agli operatori estromessi dalla "concessione" - esso risulta necessario a garantire il "superiore" interesse generale ad evitare che, ammettendo la presenza di più concessionari, gli stessi cerchino di guadagnare in competitività escogitando formule di gioco sempre più variegate, con ciò incentivando fenomeni socialmente pericolosi come la ludopatia. Tuttavia, il giudice del rinvio potrà ritenere del tutto legittimo il "monoproviding", solo ove accerti che la lotta alla ludopatia sia condotta, dall'Italia, in modo coerente e sistematico e che, pertanto, tale impegno non sia smentito dal fatto per cui la gestione di date fasi del servizio del lotto risultano attribuite ad una pluralità di operatori (sopra). La Corte respinge, altresì, la censura per cui la somma di Euro 700 mln, indicata nei documenti di gara a base dell'asta volta all'attribuzione della "concessione" in monoproviding, configgerebbe con il principio generale UE di "proporzionalità", siccome "sproporzionata" rispetto ai requisiti di "capacità finanziaria e tecnica" richiesti ai concorrenti (nella fattispecie, è quasi il doppio di tali requisiti): al riguardo, la Corte osserva che l'importo della somma in parola ben si accorda con il suddetto principio, in quanto "proporzionata" sia all'entità economica della concessione stessa (Euro 6.600 mln annui), sia all'aggio promesso al concessionario (il 6% delle somme raccolte, cioè circa Euro 400 mln).

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 375/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C- 342/17** - ex art. 267 del TFUE

"Artt. 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il TAR per il Veneto (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 49 TFUE, sulla "libertà di stabilimento di impresa" in tutta l'area della UE. Tale principio – secondo un'interpretazione giurisprudenziale UE la quale, si precisa, non è maggioritaria - comporterebbero il divieto, per ciascuno Stato dell'Unione, di impedire o rendere eccessivamente difficile l'erogazione di servizi e l'installazione di una sede, sul proprio territorio, da parte degli operatori di altri Stati UE, pur quando il primo Stato applicasse le medesime restrizioni anche ai suoi operatori "interni". Ora: in Italia, l'art. 5, par. 2, della L. n. 130/2001, stabilisce che un Decreto del Ministero degli Interni indichi le "tariffe" per il servizio pubblico di "cremazione dei cadaveri" e per quello relativo alla "conservazione" delle ceneri, la quale, precisa il Decreto stesso, deve aver luogo nell'ambito di apposite aree presenti nei cimiteri; inoltre, l'art. 92, co. 4, del D.P.R. n. 285/1990 dispone che non possano essere legalmente concesse delle aree, da adibirsi a sepolture, a soggetti privati che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; infine, l'art. 52 del "Regolamento dei servizi cimiteriali" del Comune di Padova ha stabilito che, affidatari delle "urne cinerarie", possano essere solo i soggetti più vicini all'estinto, secondo l'individuazione presente nello stesso Regolamento comunale, e che questi possano, tutt'al più, chiedere in ogni momento che l'urna stessa venga conservata nei Cimiteri, ma non in aree gestite da imprese private che esercitino, quale attività economica, quella concernente tale conservazione e gestione. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che tale normativa nazionale lede il principio della già citata "libertà di stabilimento di impresa", perché è evidente come, giusta tale disciplina interna, un operatore di altri Stati UE, il quale volesse porre una sede in Italia onde esercitarvi un'impresa per la conservazione delle urne cinerarie dei defunti, non potrebbe farlo. E' la stessa giurisprudenza della stessa Corte UE, tuttavia, ad ammettere delle deroghe alla "libertà di stabilimento di impresa", quando ciò si renda necessario al soddisfacimento di "imperativi interessi generali". In ogni caso, affinché la deroga in oggetto – implicita alla normativa nazionale - sia effettivamente giustificata, occorre che la stessa normativa persegua i predetti valori "imperativi" in modo coerente e sistematico. Ora: il Governo italiano rileva che, a giustificazione del divieto ai privati di prestare a scopo lucrativo il servizio della conservazione delle urne cinerarie (in lesione della "libertà di stabilimento di impresa"), militerebbe l'esigenza di non offendere, tramite tale speculazione, il superiore valore generale del comune sentimento di pietà religiosa verso i defunti. Sul punto, la Corte replica che il succitato art. 5, par. 2, della L. n. 130/2001, stabilisce che i Cimiteri – come gli unici soggetti legittimati alla conservazione delle urne cinerarie – riscuotano una "tariffa" a fronte delle prestazioni in oggetto. Pertanto, la normativa italiana – la quale, da una parte, consente ad un soggetto pubblico di percepire un prezzo per la conservazione delle urne e, dall'altra, vieta ai privati l'esercizio della medesima attività lucrativa – non appare tutelare, in modo coerente e sistematico, l'asserito valore del sentimento religioso nei confronti dei defunti.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-342/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 310/17	Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambiti di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di "opera" – Sapore di un alimento	sentenza	No
Scheda 2 C- 161/17	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. 310/17** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare la nozione di "opera", ai fini della Direttiva 2001/29/CE in materia di "diritto di autore". Tale diritto ha per oggetto le opere di natura letteraria, o artistica, o scientifica. Solo ai titolari del diritto di autore – tra cui, in primis, i soggetti cui risale la creazione dell'opera stessa, cioè gli "autori" - spetta di autorizzare, o meno, la riproduzione dell'opera, la sua comunicazione al pubblico, o la sua distribuzione. Riferimenti al concetto di "opera" sono ravvisabili in due Trattati di cui la UE è parte, precisamente nell'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio" e nel "Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore". L'art. 9 del primo degli Accordi succitati prevede, al co. 1°, che le parti ad esso aderenti (come la UE) applichino, al loro interno, gli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna: al riguardo, l'art. 2 di detta Convenzione definisce come "opere", in quanto tali tutelate dal diritto di autore, "tutte" le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, in "qualunque" modo o forma vengano "esprese". Il co. 2 sottolinea, ancora, che oggetto del diritto di autore sono le "espressioni" – vale a dire manifestazioni dotate di una fisionomia oggettiva - e non le idee astratte: le "opere" protette dal diritto di autore, quindi, sono tali in quanto si manifestino in fenomeni dotati di fisionomia oggettiva. L'art. 1 del secondo dei succitati Accordi – cioè del "Trattato dell'OMPI sul diritto di autore" - riprende esattamente le disposizioni sopra riportate. Il caso: un'industria olandese produceva un particolare tipo di formaggio con erbe aromatiche. Si verificava che un'altra industria immettesse in commercio un altro formaggio, il cui gusto si asseriva uguale a quello del primo. La prima impresa, quindi, riteneva violato un suo presunto "diritto d'autore" sul sapore del formaggio da essa stessa immesso in commercio. Sulla configurabilità di un diritto di autore sopra un "odore" o un "sapore" – il che equivale a ritenere che un odore o un sapore possano qualificarsi come "opere" – la Corte UE ha chiarito che, affinché sussista un'"opera", occorrono due condizioni: 1) l'opera deve essere "originale", cioè essere il risultato di una creazione che è propria dell'autore e di nessun altro; 2) l'opera deve manifestarsi in un'"espressione", anche se non permanente, cioè in un fenomeno dotato di sufficiente "precisione" e "obiettività". Ove l'opera non fosse, infatti, oggettivamente riconoscibile, si verificherebbe che: 1) le Autorità preposte alla tutela del diritto di autore non saprebbero come accertare, esattamente, la sussistenza di una violazione del medesimo; 2) gli operatori economici verrebbero paralizzati nella loro attività, non essendo in grado, con sicurezza, di valutare ed individuare eventuali sconfinamenti, attraverso la loro attività, in ambiti tutelati da diritti di autore. Pertanto, solo le espressioni visive e sonore, in quanto oggettivamente identificabili, possono rientrare nella nozione di "opere" e, come tali, essere tutelate dal diritto di autore: un "sapore", per converso, in quanto suscettibile di essere apprezzato in modo variabile e soggettivo da persona a persona – e quindi non identificabili in modo univoco - non può costituire un'"opera" nel senso di cui si discute.

Stato della Procedura

Il 13 novembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 310/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. 161/17** - ex art. 267 del TFUE

"Diritto d'autore e diritto connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE. Questa inerisce al c.d. diritto "d'autore", il quale attribuisce, ai suoi titolari – tra i quali, in primo luogo, l'"autore" dell'opera letteraria, artistica, o scientifica cui il diritto stesso si riferisce – poteri particolarmente penetranti sull'opera medesima, come quello, tra l'altro, di decidere in esclusiva se consentire una "comunicazione al pubblico" di tale opera, o se vietarla. Pertanto, le "comunicazioni al pubblico" di dette opere, ove eseguite da soggetti diversi dall'autore di esse e sprovvisti dell'autorizzazione di quest'ultimo, sostanziano, per il diritto dell'Unione, un comportamento illecito. Il caso: un fotografo aveva postato, su un sito Internet dedicato ai viaggi, una sua fotografia, senza porre alcuna limitazione, agli internauti, circa lo "scarico" della predetta. Ora, un'alunna di un istituto di istruzione inseriva, nel sito Internet della scuola stessa e allo scopo di illustrare un suo progetto scolastico, la medesima foto. Si chiedeva dunque nello specifico, alla Corte UE, se il comportamento della studentessa integrasse gli estremi, o meno, di una "comunicazione al pubblico" di un'opera protetta dal diritto d'autore, vietata dal predetto art. 3, par. 1, in quanto effettuata senza il consenso dell'autore stesso. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato: 1) che un'opera costituisce oggetto del diritto d'autore quando presenta connotati di originalità: in questo senso, una fotografia - come nel caso di specie - costituisce un'opera attribuibile alla creatività esclusiva di un fotografo; 2) che sussiste una "comunicazione" di un'opera ogni volta che questa venga, in qualsiasi forma, "messa a disposizione" di un destinatario, il che significa che quest'ultimo venga messo in condizioni di accedere all'opera stessa, a prescindere dal fatto che sfrutti in concreto tale possibilità. E' ravvisabile un "pubblico", poi, laddove sussista un numero "considerevole" di destinatari "indeterminati": al riguardo, la giurisprudenza UE ha precisato che la comunicazione ad un "pubblico" si determina non solo ove l'opera in questione non sia stata mai divulgata precedentemente, ma anche ove sia già stata resa accessibile ad un pubblico "diverso" da quello cui si rivolge la comunicazione successiva. Quanto al caso di specie, la Corte UE osserva che la foto, di cui si tratta, era, invero, già stata pubblicata dal suo autore, ma su un sito Internet diverso da quello su cui è stata ripostata in seguito: l'autore della foto, quindi, aveva consentito a che la medesima fosse messa a disposizione di un certo "pubblico" – formato dai frequentatori, potenzialmente indeterminati, di un dato sito Internet - ma non che la stessa fosse resa accessibile ai potenziali visitatori di un sito diverso. Pertanto, il comportamento realizzato dall'alunna, nel caso di specie, integra una nuova comunicazione al pubblico di un'opera protetta, come tale illecito ai sensi dell'art. 3 sopra menzionato. Di conforto a tale interpretazione, è il disposto del par. 3 del succitato art. 3: esso prevede che il diritto dell'autore dell'opera, di autorizzarne o meno la comunicazione al pubblico, non si esaurisce per il fatto che l'autore medesimo, o un altro con il suo consenso, abbia già eseguito una comunicazione al pubblico dell'opera in oggetto.

Stato della Procedura

Il 7 agosto 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 161/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Ravvicinamento delle legislazioni

RINVII PREGIUDIZIALI RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 219/17	Ravvicinamento delle legislazioni – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Procedura disciplinata dalla Direttiva 2013/36/UE nonché dai Regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 – Procedimento amministrativo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca Centrale europea (BCE) – Ricorso avverso atti preparatori emanati dall’Autorità nazionale competente – Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale	sentenza	No
Scheda 2 C- 594/16	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Articolo 53, paragrafo 1 – Obbligo del segreto professionale incumbente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta – Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali	sentenza	No
Scheda 3 C- 462/17	Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati	sentenza	No

Scheda 1 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C- 219/17** - ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Vigilanza prudenziale degli entri creditizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 263 del TFUE, che attribuisce solo alla Corte di Giustizia UE, supremo organo giudiziario dell'Unione, il giudizio circa la legittimità degli atti delle istituzioni della UE stessa (tra cui la Banca Centrale Europea/BCE). Ora, per il combinato disposto dell'art. 22 della Dir.va 2013/36/UE, dell'art. 15 del Reg.to n. 1024/2013/UE e dell'art. 87 del Reg.to n. 468/2014/UE, è fatto obbligo ad un soggetto, che intenda acquistare una partecipazione "qualificata" in un ente creditizio, di darne notizia alle "competenti autorità" dello Stato UE in cui detto ente ha sede. Tali Autorità Nazionali Competenti (ANC) – rappresentate, in Italia, dalla "Banca d'Italia" – debbono eseguire una "valutazione" di tali "progetti di acquisizione", alla luce dei "criteri" di cui all'art. 23 della stessa Direttiva (tra i quali, "l'onorabilità" dell'acquirente). Esse ANC, tuttavia, non detengono il potere di autorizzare o vietare definitivamente le "acquisizioni" in parola: al riguardo, infatti, debbono limitarsi a formulare una mera "proposta" di decisione, da trasmettersi alla BCE. A quest'ultima, soltanto, compete di autorizzare o vietare gli acquisti di cui si tratta, in base ai criteri di cui al già citato art. 23 della Dir. 2013/36/UE. Il caso: il sig. Berlusconi, tramite la società Fininvest, acquisiva una "partecipazione qualificata" nell'ente creditizio "Banca Mediolanum" (in esito all'incorporazione, in quest'ultima, di un'altra società controllata dalla Fininvest stessa). La Banca d'Italia "proponeva" alla BCE di opporsi a tale acquisizione, atteso che il Berlusconi, condannato penalmente nel 2013 per frode fiscale, non possedeva il requisito dell'"onorabilità" richiesto dall'art. 23 della succitata Dir. 2013/36/UE (sopra). Si precisa che tale proposta della Banca d'Italia, in quanto fondata sugli argomenti anzidetti, contrastava con una sentenza, passata in giudicato, del Consiglio di Stato: tale verdetto, infatti, escludeva - per ragioni connesse all'applicazione della legge nel tempo - che la disciplina UE, circa l'"onorabilità" dell'acquirente di partecipazioni qualificate in enti creditizi, si applicasse al caso di specie. Si precisa che, per la normativa italiana, un atto amministrativo, che contrasta con un giudicato, è "nullo". In merito, la Corte UE ha chiarito che gli atti, posti in essere dalle autorità nazionali (ANC) nel procedimento di controllo sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, non sono "autonomi" rispetto alla decisione finale della BCE: infatti, la normativa UE non attribuisce, alla "proposta di decisione" delle ANC, un'efficacia "vincolante" sul verdetto della BCE, il quale può liberamente scostarsi dal contenuto della prima. Quindi, gli atti delle ANC nel procedimento in esame, pur rilevanti, non sono impugnabili di per sé di fronte all'autorità giudiziaria nazionale, nemmeno per il grave vizio di nullità dovuto al contrasto con il giudicato di un giudice, anch'esso nazionale. Impugnabile è solo la decisione finale della BCE, nella quale tutti gli atti preparatori nazionali vengono assorbiti: in quanto ad essa decisione, unico giudice che ne potrebbe rilevare l'eventuale illegittimità - anche per estensione, alla medesima, dei vizi degli stessi atti preparatori - è la Corte di Giustizia UE, come impone l'art. 263 TFUE già menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 219/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C- 594/16** - ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2013/36/UE – Art. 53, par. 1"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 53 della Direttiva 2013/36/UE, la quale, onde assicurare un'attenta vigilanza sugli enti creditizi, istituisce un sistema di comunicazioni tra: 1) le Autorità che, nello Stato UE in cui è posta la sede principale degli enti creditizi (Stato UE "di origine"), sono preposte alla vigilanza sugli enti medesimi, e gli enti stessi: le prime possono infatti assumere, dai secondi, tutte le informazioni utili all'esplicazione dei loro compiti di sorveglianza (artt. 4 e 6); 2) le Autorità di vigilanza dello Stato UE "di origine" e quelle degli altri Stati UE, specialmente degli Stati UE in cui l'ente creditizio ha una succursale (artt. 6 e 50 della Direttiva). L'efficiente funzionamento di un tale scambio di dati suppone che i soggetti, comunicanti le informazioni in proprio possesso, abbiano la sicurezza che le medesime non vengano rese note ai terzi. Pertanto, il succitato art. 53 della Dir. 2013/36/UE impone, a quanti esercitano o abbiano esercitato un'attività per conto delle predette Autorità di Vigilanza - e che siano venuti, in ragione di tale ruolo, a conoscenze di notizie "riservate" - il "segreto professionale" circa tali notizie (salvi i casi in cui la divulgazione delle notizie in questione sia disposta dal diritto penale). Tale regola generale, tuttavia, viene temperata dal par. 2 di esso art. 53: ove un ente creditizio sia stato dichiarato "fallito" o soggetto a "liquidazione coatta" ordinata da un tribunale, le informazioni "riservate", ove non concernenti terzi coinvolti in tentativi di salvataggio, possono essere comunicate "nell'ambito di procedimenti civili o commerciali".

Il caso: il titolare di un conto corrente presso un ente creditizio subiva, a seguito dell'assoggettamento di tale ente a liquidazione coatta amministrativa, una forte decurtazione del conto stesso. Ritenendo che la Banca d'Italia - quale Autorità di Vigilanza sugli enti creditizi, per l'Italia - non avesse correttamente monitorato l'istituto liquidato, il correntista ha chiesto, alla medesima Bdl, di accedere ad alcune notizie relative all'attività di vigilanza di questa, onde poter valutare l'opportunità, o meno, di intentare un'azione civile per danni avverso la stessa Bdl. Questa ha respinto tale richiesta, in quanto i "procedimenti civili e commerciali", nel cui ambito è consentito, per l'art. 53 predetto, acquisire dati riservati dell'Autorità di vigilanza sugli enti creditizi, sarebbero solo quelli già pendenti al momento della richiesta di informazioni e non quelli ancora da intentarsi. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) dalla "lettera" del predetto art. 53 non risulta in nessun modo che i procedimenti civili e commerciali, in ordine ai quali un soggetto può accedere alle informazioni riservate dell'Autorità di Vigilanza, siano solo quelli già instaurati quando tali dati vengano richiesti; 2) l'esigenza di riservatezza, che deve essere salvaguardata rigorosamente laddove un ente creditizio sia ancora in esercizio, si affievolisce se il medesimo risulta già sciolto per fallimento o liquidazione coatta: tali circostanze, infatti, autorizzano ad una lettura estensiva della norma, per la quale l'accesso alle informazioni riservate, in possesso dell'Autorità di vigilanza, sia consentita non solo in presenza di processi civili e commerciali già in essere, ma anche in prospettiva di una loro instaurazione puramente eventuale.

Stato della Procedura

Il 13 settembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 594/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Ravvicinamento delle legislazioni**Rinvio pregiudiziale n. C- 462/17** - ex art. 267 del TFUE

“Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'allegato II, punto 41, del Regolamento (CE) n. 110/2008. L'art. 2 di esso indica i requisiti che una bevanda alcolica deve possedere, per qualificarsi come “bevanda spiritosa”. Per l'art. 9, le bevande alcoliche che, oltre a presentare le caratteristiche della bevanda “spiritosa”, soddisfano altresì i requisiti delle specifiche categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato II, possono fregiarsi della “denominazione di vendita” collegata, dallo stesso allegato, alla categoria in cui rientrano. Nell'ambito dell'elenco in parola, il punto 41 definisce la categoria particolare di bevanda spiritosa denominata “liquore a base di uova”: è tale la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcol etilico di origine agricola distillato, o da acquavite, o da entrambi. Si precisa, poi, che sono “elementi caratteristici” di detta bevanda spiritosa il tuorlo d'uovo di qualità, l'albume e, a scelta, lo zucchero o il miele. Viene poi indicato minuziosamente il tenore minimo, per ogni litro di prodotto finito, dello zucchero o del miele, nonché del tuorlo di uovo puro. Si specifica, altresì, il titolo alcolometrico minimo del liquore in questione. Quindi, si sottolinea che ove il “liquore a base di uova” venga aromatizzato, è consentito impiegare, a tal fine, solo le sostanze aromatiche di cui all'art. 3, par. 2, lett.re b e d del Reg. 1334/2008. Il caso: un'impresa produceva un liquore, nella cui composizione rientravano le uova, denominandolo “liquore a base di uova”. La suddetta contestava, ad un'altra impresa, il diritto di applicare la stessa denominazione ad un proprio prodotto, realizzato aggiungendo, agli ingredienti di cui al predetto punto 41, la componente del “latte” (non menzionata nella “ricetta” indicata nello stesso punto 41). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, ove gli ingredienti menzionati al suddetto punto 41 dovessero considerarsi “tassativi”, un liquore nella cui composizione rientrasse, oltre agli stessi ingredienti, anche un solo componente ulteriore, non potrebbe più adottare la denominazione “liquore a base di uova”; diversamente, laddove gli ingredienti, citati allo stesso punto 41, si intendessero quali componenti “minimi” della preparazione di un “liquore a base di uova”, quest'ultima denominazione potrebbe ben applicarsi anche ad un liquore nella cui produzione rientrano, oltre agli ingredienti di cui a detto punto 41, anche elementi aggiuntivi. Al riguardo, la Corte UE ha rilevato che il “contesto”, in cui tale elenco si inserisce, è quello di una descrizione puntuale e circostanziata della composizione del prodotto: ciò si evince dal fatto che, degli ingredienti menzionati, si precisa anche il tenore minimo per ogni litro di liquore e, per quanto riguarda le sostanze aromatizzanti, si prescrive che debbano utilizzarsi solo quelle rientranti nelle tipologie di legge. Da quanto precede, risulta la natura “tassativa” dell'elenco di ingredienti i quali concorrono a formare il prodotto finale. Inoltre, la “ratio” del Reg. 110/2008 è quella di impostare, in modo rigoroso e sistematico, la tutela delle “denominazioni” delle bevande spiritose, contro possibili contraffazioni. Quindi, lo stretto dato normativo non può essere suscettibile di integrazione da parte dell'interprete.

Stato della Procedura

Il 25 ottobre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 462/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Responsabilità civile da circolazione di autoveicoli

RINVII PREGIUDIZIALI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 648/17	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo	sentenza	No
Scheda 2 C- 80/17	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Seconda Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione – Veicolo stazionato su un terreno privato – Diritto di regresso dell’organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato	sentenza	No

Scheda 1 – Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli**Rinvio pregiudiziale n. C- 648/17** - ex art. 267 del TFUE

"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

Un giudice lettone chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE, sull'assicurazione della responsabilità per risarcimento danni (c.d. "responsabilità civile") conseguente alla "circolazione dei veicoli". Per l'art. 1 di essa, è "persona lesa", cui spetta tale risarcimento danni, ogni persona che abbia subito "un danno" "causato" da "veicoli". Il predetto art. 3, par. 1, impone ad ogni singolo Stato UE di adottare tutte le "misure necessarie" affinché tutti i casi di "responsabilità civile", causati dalla "circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio" dello Stato UE in questione, siano coperti da un'"assicurazione". Pertanto, in tutti i Paesi della UE, le normative interne impongono, ad ogni proprietario di un veicolo, di munirsi di un'assicurazione obbligatoria, in grazia della quale un'impresa assicurativa si faccia carico del risarcimento dei danni causati dal veicolo stesso. La normativa interna della Lettonia prevede che ove la "persona lesa" sia già stata risarcita, del danno inflitto da un veicolo in circolazione, da un'impresa assicurativa con cui si sia facoltativamente assicurata, tale impresa abbia diritto ad ottenere, dall'impresa assicurativa che ha assicurato il proprietario del veicolo stesso (vedi sopra) per i medesimi danni, il "rimborso" della somma erogata. Il caso: il "passeggero" di un autoveicolo, stazionato in un parcheggio, aprendo la portiera posteriore dello stesso mezzo, danneggiava il lato posteriore di un altro veicolo parcheggiato. Il proprietario del veicolo danneggiato veniva risarcito di tale danno, da parte di un'impresa assicurativa con la quale si era assicurato facoltativamente. Tale impresa, pertanto, chiedeva, all'impresa che aveva assicurato il proprietario del veicolo causante il danno, il rimborso della somma liquidata. Tale seconda impresa si opponeva, adducendo che, per la normativa sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, essa non era tenuta a risarcire il danno che si fosse verificato tra due veicoli in sosta e a causa, peraltro, non dell'azione del "conducente", ma di un mero "passeggero" di un veicolo. A tal riguardo, la Corte UE ha chiarito che la nozione ex art. 3, par. 1, inerente alla "circolazione dei veicoli" - quale situazione nell'ambito della quale deve verificarsi il danno, affinché lo stesso venga coperto dall'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli - non è ristretta alla circolazione sulla pubblica via, ma comprende qualunque uso del veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (C-162/13), che è quella, tra le altre, di trasporto di persone e/o cose. Quindi, l'azione di aprire la portiera del veicolo stesso, per consentire che le cose e/o le persone trasportate vengano fatte scendere o scendano dal veicolo in questione, risulta integrare un uso attinente alla funzione abituale del veicolo. Inoltre, il succitato art. 3, par. 1, dilata la risarcibilità del danno e, conseguentemente, la garanzia assicurativa obbligatoria, ai casi inerenti alla "circolazione dei veicoli" in generale, senza specificare se l'attività dannosa deve essere necessariamente esplicita dal conducente del veicolo. Ne deriva che anche il danno causato, nell'ambito della "circolazione dei veicoli" come sopra indicata, da un semplice passeggero, è coperto dall'assicurazione obbligatoria.

Stato della Procedura

Il 15 novembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 648/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Responsabilità civile dalla circolazione di autoveicoli**Rinvio pregiudiziale n. C- 80/17** - ex art. 267 del TFUE

"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

Un giudice portoghese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE ("prima Direttiva") e l'art 1, par. 4, della Direttiva 84/5/CEE ("seconda Direttiva") sull'assicurazione della responsabilità civile (risarcitoria) conseguente alla "circolazione dei veicoli". Per l'art. 1 di essa Dir. 72/166/CEE, è "persona lesa", cui spetta un risarcimento danni, ogni persona che abbia subito "un danno", "causato" da "veicoli". Il predetto art. 3, par. 1, impone ad ogni singolo Stato UE di obbligare, in relazione ad ogni veicolo, alla stipula di un'assicurazione, che copra il risarcimento dei danni causati dalla "circolazione" del veicolo stesso. Il par. 4 dell'art. 1 della succitata "seconda Direttiva", inoltre, obbliga gli Stati UE ad istituire un "organismo" preposto al risarcimento dei danni a persone o cose causati, tra l'altro, da un veicolo in ordine al quale non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione. Si precisa che, nel diritto nazionale portoghese, l'obbligo di assicurare un veicolo incombe sul proprietario di questo. Il caso: la proprietaria di un autoveicolo immatricolato in Portogallo decideva, per motivi di salute, di cessare di guidarlo, per cui lo aveva parcheggiato nel cortile di casa, non avendo tuttavia avviato le pratiche atte a ritirare ufficialmente, dalla circolazione, il veicolo medesimo. Per i motivi suddetti, la proprietaria non aveva più rinnovato l'assicurazione relativa alla responsabilità civile per la circolazione del veicolo. All'insaputa di tale proprietaria, il figlio di lei si metteva alla guida del veicolo e, durante la stessa, provocava la morte di sé medesimo, oltre che quella di due passeggeri che erano con lui. L'"organismo", istituito ai sensi del succitato par. 4, art. 1, della Dir. 84/5/CEE, risarciva i danni subiti dai familiari delle vittime dell'incidente. Tale organismo, quindi, decideva di agire, in regresso, nei confronti della proprietaria del mezzo. A tale riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'intervento dell'Organismo predetto si giustifica solo quando, riguardo ad un veicolo, sussiste l'obbligo dell'assicurazione ed esso non venga adempiuto: viceversa, l'organismo non può intervenire nel risarcimento danni e, quindi, agire in regresso nei confronti dei responsabili dei danni stessi, quando detto obbligo assicurativo non esista. Ora: l'obbligo di coprire con un'assicurazione la responsabilità civile per i danni, i quali si siano verificati per sinistri stradali, sussiste in relazione ad ogni "veicolo": quest'ultimo, per l'art. 1, n. 1, della "prima Direttiva", viene definito come qualsiasi autoveicolo "destinato" a circolare. Pertanto, l'obbligo assicurativo insorge sempre con riguardo ad ogni autoveicolo che sia "destinato" alla circolazione (e quindi funzionante), indipendentemente dalla circostanza che, effettivamente, il proprietario faccia circolare il veicolo stesso, ovvero che si astenga da tale uso concreto (salvo il caso in cui il veicolo sia stato, mediante le opportune pratiche, ufficialmente ritirato dalla circolazione). Quindi, nel caso di specie, la proprietaria del veicolo era tenuta, obbligatoriamente, ad assicurarlo: non aver adempiuto a tale obbligo, ha giustificato l'intervento dell'"organismo" istituzionale e l'azione di regresso da parte di questo.

Stato della Procedura

Il 4 settembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 80/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 29/17	Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio ("Off label") – Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C- 29/17** - ex art. 267 del TFUE

"Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Art. 3, punto 1 – Art. 6"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Dir.va 2001/83/CE, il Reg.to (CE) n. 726/2004 e la Dir.va 89/105/CEE. Per l'art. 2 della Dir.2001/83/CE, questa si applica ai medicinali per uso umano preparati "industrialmente", ma non a quelli "preparati" in farmacia o sulla base di una prescrizione medica destinata ad un dato paziente, o per essere offerti ai pazienti che si servono nella farmacia stessa. L'art. 6, par. 1, impone che un medicinale possa essere lecitamente commercializzato, in uno Stato UE, solo se munito di un'autorizzazione, in forma di "AIC" rilasciata dall'Agenzia Europea per i Farmaci (AMA) o, per i medicinali soggetti al Reg. 726/2004, in forma di "autorizzazione centralizzata" (conforme l'art. 1 della succitata Dir. 89/105/CEE). Inoltre, qualsiasi variazione od estensione, che interessi un medicinale già munito di AIC o di "autorizzazione centralizzata", deve essere approvata, a sua volta, con ulteriori autorizzazioni. L'art. 40, par. 1, stabilisce che, in uno Stato UE, vadano "autorizzate" non solo la fabbricazione di un medicinale, ma anche la "divisione", il "confezionamento" e la "presentazione" dello stesso; per il par. 2 dello stesso articolo, tuttavia, l'autorizzazione non è richiesta ove tali operazioni siano eseguite solo da "farmacisti in farmacia" per la "fornitura al dettaglio", o da altre persone legalmente autorizzate dagli Stati UE. Il caso: la legge italiana ammette che alcuni farmaci siano prescritti per un'indicazione terapeutica diversa, da quella cui attengono l'AIC o l'autorizzazione centralizzata rilasciate per gli stessi medicinali e che, per tale uso "off label", tali medicinali gravino sul Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, è ammesso che l'"Avastin", farmaco munito di AIC per le cure antitumorali, sia prescritto, senza necessità di una distinta autorizzazione, per la cura di patologie oculari non indicate nella stessa AIC. Per tale uso "off label" in Italia, l'Avastin viene "riconfezionato" mediante estrazione del liquido dalla fiala di origine e il suo trasferimento in più piccole siringhe monouso. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) l'Avastin, riconfezionato nei modi predetti per l'uso "off label" già indicato, soggiace alla Dir. 2001/83/CE, non sussistendo la situazione che l'art. 3 sottrae all'applicazione della Direttiva stessa: i prodotti cui attiene detto art. 3, infatti, sono "preparati" in farmacia, cioè ivi realizzati "ex novo", laddove, nel caso di specie, sussiste un mero "riconfezionamento" di un medicinale già esistente; 2) pur applicandosi al riconfezionamento dell'Avastin, come sopra descritto, la Dir. 2001/83/CE, è da escludere che lo stesso necessiti, sempre, di un'ulteriore autorizzazione, come dai succitati art. 6, par. 1, e 40, par. 1. Per l'eccezione di cui al par. 2 di esso art. 40 (vedi sopra), infatti, non è prevista alcuna distinta autorizzazione, ove il riconfezionamento di cui al caso di specie – eseguito nei modi e per gli scopi "off label" di cui sopra – venga eseguito in una "farmacia", in ragione di una prescrizione medica diretta ad un determinato paziente e, inoltre, per una somministrazione in ambito ospedaliero. Non necessitando di AIC (il cui rilascio spetta solo all'EMA come organo della UE), l'Avastin, così riconfezionato, soggiace solo alla farmacovigilanza delle competenti autorità interne italiane (AIFA).

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 29/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 54/17 e C-55/17	Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Articolo 3, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Articoli 5, 8 e 9 – Pratiche commerciali aggressive – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali in ogni caso aggressive – Fornitura non richiesta – Direttiva 2002/21/CE – Direttiva 2002/22/CE – Servizi di telecomunicazione – Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo di identità dell’abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati – Assenza di previa informazione dei consumatori	sentenza	No
Scheda 2 C- 632/16	Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvii pregiudiziali n. ri C-54/17 e C-55/17** - ex art. 267 del TFUE

“Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2005/29/CE, la quale si applica alle “pratiche commerciali sleali” realizzate dalle imprese nei confronti dei “consumatori”. Il co. 4° dell’art. 3 di tale Direttiva dispone che, ove al caso di specie risulti applicabile, oltre alla Direttiva medesima, anche un’altra normativa UE che, in contrasto con la prima, regoli “aspetti specifici” di tali pratiche commerciali, si debba applicare la seconda normativa. Una “pratica commerciale” è sleale se condiziona il consumatore stesso sino ad indurlo ad una decisione che, in mancanza di tale pratica, egli non avrebbe assunto. Le pratiche commerciali “sleali” si definiscono, più in particolare, come “aggressive”, quando l’impresa condiziona la volontà del consumatore mediante molestie, coercizioni o altro “indebito condizionamento” (art. 5). Oltre alle pratiche commerciali sleali “aggressive”, tali solo in quanto rientrano nella definizione dell’art. 5 e, quindi, caso per caso, la Direttiva 2005/29/CE fornisce, all’allegato I, un elenco di pratiche commerciali ritenute “aggressive” sempre e comunque: tra di esse, quella consistente nella “fornitura non richiesta” (punto 29), la quale ricorre ove l’impresa esiga il pagamento di un prodotto, che essa stessa ha fornito al consumatore senza il consenso di questi. Il caso: le società Wind e Vodafone ponevano in commercio delle carte SIM, sulle quali risultavano preattivati, all’insaputa del cliente, servizi di navigazione Internet e di segreteria telefonica, i cui costi venivano addebitati all’utente sino a quando egli non ne avesse espressamente richiesto la disattivazione. La Corte UE ha ricondotto il caso di specie alla già citata categoria della “fornitura non richiesta”: le succitate Wind e Vodafone, infatti, non avevano reso edotti i clienti che, acquistando dette carte SIM, avrebbero subito non solo la preinstallazione dei servizi suindicati ma altresì, in molti casi, l’attivazione automatica degli stessi, con addebito dei costi correlati. Quanto al surriportato co. 4° dell’art. 3 della Dir. 2005/29/CE, la Corte UE ha precisato che le Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE - le quali, come inerenti alla materia delle “reti e servizi di comunicazione elettronica”, si applicano al caso di specie al pari della medesima Dir. 2005/29/CE sulle “pratiche commerciali sleali” – non possono assolutamente ritenersi disciplinare, in “contrasto” con la stessa Dir. 2005/29/CE, “aspetti specifici” delle pratiche commerciali scorrette. Infatti, un tale “contrasto” si ravviserebbe solo ove tali Dir.ve 2002/21/CE e 2002/22/CE contenessero norme, attinenti alle pratiche commerciali sleali, la cui applicazione fosse “incompatibile” con quella della Dir. 2005/29/CE. Per converso, le norme delle suddette Direttive si limitano ad imporre, alle imprese di comunicazioni elettroniche, obblighi di correttezza soprattutto sotto il profilo informativo e di rispetto della concorrenza, per cui sono pienamente compatibili e cumulabili, quanto alla loro applicazione, con quelle della succitata Dir. 2005/29/CE. Pertanto, sarebbe conforme al diritto UE la scelta, da parte del legislatore nazionale di uno Stato UE, di escludere addirittura che, ove ricorra una pratica commerciale aggressiva soggetta alla Dir.ve 2005/29/CE, si applichi la potestà sanzionatoria dell’ANR istituita ai sensi di tale Direttiva.

Stato della Procedura

Il 13 settembre 2018 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-54/17 e C-55/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Rinvii pregiudiziali n. C-632/16** - ex art. 267 del TFUE

"Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice belga chiede alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 7 della Direttiva 2005/29/CE, nonché le norme del "Regolamento delegato" n. 665/2013/UE (integrativo della Direttiva 2010/30/UE). Per l'art. 7 della succitata Dir. 2005/29/CE, ricorre una pratica commerciale "sleale" e, segnatamente, "ingannevole" – come tale, vietata dalla Direttiva stessa – quella che adotta un imprenditore quando, omettendo di comunicare al consumatore informazioni "rilevanti" in ordine ad una transazione, abbia oggettivamente potuto indurre il cliente medesimo ad assumere decisioni commerciali che, ove tale omissione non vi fosse stata, egli non avrebbe assunto. L'art. 3, par. 4, stabilisce che, ove la Direttiva in questione contrasti con un'altra normativa UE, regolante aspetti "specifici" della pratiche commerciali sleali, si applichi quest'ultima; B) la Dir. 2010/30/UE, dai cui artt. 1 e 4 emerge l'obbligo che i prodotti, alimentati dall'energia elettrica e da altre forme di energia, rechino, in tutti gli Stati UE, un'"etichetta" dall'aspetto e dal contenuto "uniformi", come descritti in appositi "Regolamenti delegati" emanati dalla stessa Unione. Fra tali Regolamenti, l'art. 4 e gli allegati I e II del Reg.to n. 665/2013 impongono che, agli "aspirapolveri alimentati ad energia elettrica", sia apposta in tutta la UE un'etichettatura in cui figuri, tra l'altro, la "classe di efficienza energetica" cui appartengono: tale "classe" indica il consumo di energia del prodotto in questione, in funzione di una corretta informazione dei consumatori. Il caso: la "BSH", produttrice di aspirapolveri, apponeva su un modello degli stessi, come dalle succitate norme UE, un'etichetta indicante la classe di efficienza energetica "A": ciò, a seguito di una prova pratica eseguita in condizioni diverse da quelle, normali, di uso degli stessi strumenti. Risultava che, se la prova fosse stata eseguita in base alle condizioni effettive di impiego, il consumo energetico del prodotto sarebbe stato maggiore e la sua classificazione, pertanto, meno prestigiosa. Si è obiettato che il produttore BSH avrebbe dovuto avvisare i consumatori, nell'etichetta UE, delle condizioni "falsate" della prova predetta, e che il non averlo fatto avrebbe integrato, da parte sua, un'"omissione ingannevole" di comunicazione di "informazioni rilevanti" (come dal succitato art. 7 della Dir. 2005/29/CE). Al riguardo, la Corte UE ha replicato che la Dir. 2010/30/UE e il Reg.to n. 665/2013/UE, regolando "aspetti specifici" della normativa sulle pratiche commerciali sleali (infatti tutelano i consumatori, oltre che i produttori), prevalgono sulla Dir. 2005/29/CE (vedi sopra): pertanto, solo la Dir. 2010/30/UE e il Reg.to n. 665/2013/UE debbono disciplinare i contenuti dell'etichetta da apporre ai prodotti in questione. Ora, tali norme specifiche indicano detti contenuti in modo preciso e tassativo, per cui non è consentito integrarli con ulteriori dati non menzionati, come quelli relativi alle modalità di prova del prodotto etichettato. La tassatività dei contenuti dell'etichetta in questione, del resto, risponde all'esigenza di garantire uniformità all'etichetta stessa, affinché le imprese di ogni Stato UE siano in grado di prevedere le condizioni di commerciabilità, all'interno di Stati UE diversi dai loro, dei propri prodotti: il tutto, in vantaggio della speditezza dei traffici commerciali.

Stato della Procedura

Il 25 luglio 2018 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 632/16, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180730090000